

LEGGE PROVINCIALE 30 dicembre 2014, n. 14

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015-2017 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale 2015)

INDICE

Capo I - *Disposizioni in materia tributaria*

Sezione I - *Disposizioni in materia di imposta immobiliare semplice*

Art. 1 - *Istituzione dell'imposta immobiliare semplice (IMIS)*

Art. 2 - *Presupposto e periodo d'imposta*

Art. 3 - *Soggetto attivo*

Art. 4 - *Soggetto passivo*

Art. 5 - *Definizioni e calcolo dell'imposta per i fabbricati*

Art. 6 - *Definizioni e calcolo dell'imposta per le aree edificabili*

Art. 7 - *Esclusioni, esenzioni, riduzioni*

Art. 8 - *Poteri regolamentari e deliberativi dei comuni*

Art. 9 - *Riscossione ordinaria e coattiva*

Art. 10 - *Accertamento e rimborsi*

Art. 11 - *Adempimenti dei soggetti passivi*

Art. 12 - *Disposizioni statali disapplicate e disposizioni applicabili*

Art. 13 - *Disposizioni di raccordo in materia di finanza locale*

Art. 14 - *Disposizioni finali e transitorie sull'IMIS*

Sezione II - *Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive, di addizionale regionale all'IRPEF e di credito d'imposta*

Art. 15 - *Modificazioni dell'articolo 1 della legge provinciale 22 aprile 2014, n. 1, e altre disposizioni in materia di agevolazioni relative all'imposta regionale sulle attività produttive*

Art. 16 - *Agevolazioni a favore dei titolari di redditi da pensione*

Art. 17 - *Contributi da utilizzare in compensazione*

Capo II - *Disposizioni in materia di contabilità, programmazione, contenimento della spesa e società*

Art. 18 - *Realizzazione di interventi della Provincia, dei comuni e delle comunità con strumenti di partenariato pubblico-privato e abrogazione di disposizioni connesse*

Art. 19 - *Integrazioni della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità 1979)*

Art. 20 - *Modificazione dell'articolo 26 della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 (legge sulla programmazione provinciale 1996), e disposizioni connesse*

Art. 21 - *Proroga di disposizioni provinciali in materia di storno di fondi. Modificazioni dell'articolo 19 della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25, e dell'articolo 48 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27*

Art. 22 - *Estinzione anticipata dei mutui dei comuni*

Art. 23 - *Ridefinizione dei termini e delle condizioni dei contributi annui*

Art. 24 - *Modificazioni della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, in materia di contenimento della spesa*

Art. 25 - *Modificazioni dell'articolo 31 della legge provinciale 22 aprile 2014, n. 1, in materia di società*

Art. 26 - *Modificazioni dell'articolo 35 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)*

Art. 27 - *Modificazioni dell'articolo 14 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1,*

relativo alla costituzione della società "Patrimonio del Trentino s.p.a."

Art. 28 - Disposizioni in materia di finanziamento collettivo

Capo III - Disposizioni in materia di organizzazione e personale

Art. 29 - Fissazione della dotazione complessiva del personale provinciale, del relativo limite di spesa e connesse modificazioni dell'articolo 58 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2, dell'articolo 1 della legge provinciale 9 agosto 2013, n. 16, e dell'articolo 27 della legge provinciale 22 aprile 2014, n. 1

Art. 30 - Disposizioni in materia di blocco del rinnovo contrattuale e delle assunzioni di personale della Provincia e degli enti strumentali e connesse modificazioni dell'articolo 24 della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25

Art. 31 - Modificazioni della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997), dell'articolo 24 della legge provinciale 22 aprile 2014 n. 1, dell'articolo 29 della legge provinciale n. 3 del 2006, in materia di personale e articolazione organizzativa della Provincia, e modificazioni dell'articolo 5 della legge provinciale 9 giugno 2010, n. 10, in materia di nomine e designazioni della Provincia

Art. 32 - Misure di contenimento della spesa riguardanti le prerogative sindacali

Capo IV - Disposizioni in materia di salute, di politiche sociali e di famiglia

Art. 33 - Modificazioni della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute 2010)

Art. 34 - Modificazioni della legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8 (legge provinciale sul volontariato 1992)

Art. 35 - Integrazione dell'articolo 5 della legge provinciale 15 dicembre 1980, n. 35 (Determinazione delle quote di aggiunta di famiglia e disposizioni varie in materia di personale)

Art. 36 - Modificazioni della legge provinciale 15 giugno 1998, n. 7 (Disciplina degli interventi assistenziali in favore degli invalidi civili, dei ciechi civili e dei sordomuti)

Art. 37 - Integrazione dell'articolo 34 (Istituzione dell'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa) della legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23

Art. 38 - Modificazioni della legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 (legge provinciale sul benessere familiare 2011)

Capo V - Disposizioni in materia di contratti, lavori pubblici, infrastrutture, ambiente, espropri e servizi pubblici

Art. 39 - Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), e interpretazione autentica dell'articolo 32 della legge provinciale n. 3 del 2006

Art. 40 - Modificazioni della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali 1990)

Art. 41 - Modificazioni della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici 1993)

Art. 42 - Modificazione dell'articolo 18 della legge provinciale 15 maggio 2013, n. 9 (Ulteriori interventi a sostegno del sistema economico e delle famiglie)

Art. 43 - Contenimento del costo dei lavori pubblici

Art. 44 - Modificazione dell'articolo 20 della legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2 (Norme per l'esecuzione di lavori pubblici di interesse provinciale)

Art. 45 - Modificazione dell'articolo 8 bis della legge provinciale 8 giugno 1987, n. 10 (Norme concernenti inquadramenti nel ruolo unico provinciale e disposizioni in materia di personale)

Art. 46 - Modificazioni della legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16 (legge provinciale sui trasporti 1993)

Art. 47 - Modificazioni del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio

1987, n. 1-41/Legisl. (testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987)

Art. 48 - Modificazione dell'articolo 1 della legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5 (Disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti)

Art. 49 - Modificazione dell'articolo 11 della legge provinciale 17 giugno 2004, n. 6 (Disposizioni in materia di organizzazione, di personale e di servizi pubblici)

Art. 50 - Modificazioni della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 (legge provinciale sugli espropri 1993)

Art. 51 - Integrazione dell'articolo 7 della legge provinciale 27 giugno 2005, n. 8 (legge provinciale sulla polizia locale 2005)

Art. 52 - Modificazione dell'articolo 6 della legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10 (Interventi urgenti per favorire la crescita e la competitività del Trentino)

Art. 53 - Modificazioni della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (legge urbanistica provinciale 2008)

Capo VI - Disposizioni in materia di protezione civile e servizio antincendi

Art. 54 - Modificazioni della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9 (Disciplina dell'attività di protezione civile in provincia di Trento)

Art. 55 - Inserimento dell'articolo 21 bis nella legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26 (Norme in materia di servizi antincendi)

Art. 56 - Modificazione dell'articolo 74 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 (Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento)

Capo VII - Disposizioni in materia di istruzione e ricerca

Art. 57 - Modificazioni della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006)

Art. 58 - Modificazioni della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977)

Art. 59 - Modificazione dell'articolo 2 della legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 (legge provinciale sugli asili nido 2002)

Capo VIII - Disposizioni in materia di attività economiche e di lavoro

Art. 60 - Modificazioni della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 (legge provinciale sul commercio 2010)

Art. 61 - Modificazioni dell'articolo 35 della legge provinciale 22 aprile 2014, n. 1, in materia di localizzazione delle aree destinate all'insediamento delle grandi strutture di vendita al dettaglio

Art. 62 - Modificazioni della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999)

Art. 63 - Modificazioni dell'articolo 44 della legge provinciale 27 dicembre 2011, n. 18, in materia di incentivi alle imprese

Art. 64 - Modificazioni della legge provinciale 10 ottobre 2006, n. 6 (Disciplina della formazione in apprendistato)

Art. 65 - Modificazione della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 (legge provinciale sul lavoro 1983)

Art. 66 - Modificazione dell'articolo 7 della legge provinciale 27 novembre 1990, n. 32 (Interventi provinciali per il ripristino e la valorizzazione ambientale)

Art. 67 - Modificazioni della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7 (legge provinciale sulle cave 2006)

Capo IX - Disposizioni in materia di turismo, sport e terme

Art. 68 - Modificazioni della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 (legge provinciale sulla promozione turistica 2002)

Art. 69 - Modificazione dell'articolo 37 bis della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (legge provinciale sulla ricettività turistica 2002)

Art. 70 - *Modificazioni della legge provinciale 4 aprile 2011, n. 6 (Sviluppo del settore termale trentino e modificazioni della legge provinciale sulla ricettività turistica)*

Art. 71 - *Modificazione dell'articolo 2 bis della legge provinciale 16 luglio 1990, n. 21 (legge provinciale sullo sport 1990) e dell'articolo 36 ter della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (legge provinciale sulla finanza locale 1993)*

Capo X - *Disposizioni in materia di foreste, agricoltura, caccia ed energia*

Art. 72 - *Modificazioni della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007), e dell'articolo 8 della legge provinciale 28 maggio 2009, n. 6, sui soggiorni socio-educativi*

Art. 73 - *Modificazioni dell'articolo 54 della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (legge provinciale sull'agricoltura 2003)*

Art. 74 - *Modificazione dell'articolo 26 della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 (legge provinciale sulla caccia 1991)*

Art. 75 - *Modificazione dell'articolo 39 della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20 (legge provinciale sull'energia 2012)*

Capo XI - *Disposizioni in materia di edilizia abitativa*

Art. 76 - *Modificazioni della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, concernente "Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)"*

Art. 77 - *Modificazioni della legge provinciale 3 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa), e dell'articolo 54 (Disposizioni in materia di edilizia abitativa agevolata) della legge provinciale 22 aprile 2014, n. 1*

Art. 78 - *Modificazione dell'articolo 33 (Interventi per promuovere l'accesso al credito per l'acquisto dell'abitazione principale) della legge provinciale 27 dicembre 2011, n. 18*

Capo XII - *Disposizioni finali*

Art. 79 - *Nuove autorizzazioni, riduzioni di spesa e copertura degli oneri*

Art. 80 - *Entrata in vigore*

Allegato A - *Definizioni e calcolo dell'imposta per i fabbricati (articolo 5)*

Tabella B - *Nuove autorizzazioni e riduzioni di spesa inerenti il bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015-2017 (articolo 79)*

Tabella C - *Riferimento delle spese inerenti il bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015-2017 (articolo 79)*

Tabella D - *Copertura degli oneri relativi al bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015-2017 (articolo 79)*

Tabella E - *Finanza locale (articolo 79)*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
promulga

la seguente legge:

Capo I
Disposizioni in materia tributaria

Sezione I
Disposizioni in materia di imposta immobiliare semplice

Art. 1
Istituzione dell'imposta immobiliare semplice (IMIS)

1. Dal periodo d'imposta 2015 è istituita l'imposta immobiliare semplice (IMIS), ai sensi dell'articolo 80, comma 2, dello Statuto speciale. L'IMIS è applicata obbligatoriamente nei comuni della provincia autonoma di Trento.
2. L'IMIS costituisce tributo proprio del comune soggetto attivo, anche in relazione alle disposizioni in materia di finanza locale.
3. L'istituzione dell'IMIS non comporta oneri a carico del bilancio statale. A tal fine la neutralità finanziaria per il bilancio dello Stato è assicurata secondo quanto disposto dall'articolo 13, comma 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dall'articolo 1, comma 521, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in materia di tributi locali. Per i fabbricati compresi nelle categorie catastali D la quantificazione del gettito accantonato a valere sul bilancio della Provincia è fissata, fino all'anno 2018 compreso, nell'importo determinato per il periodo d'imposta 2014 quale riserva statale relativa all'imposta municipale propria.
4. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 3 si provvede con le modalità indicate nella tabella C.

Art. 2
Presupposto e periodo d'imposta

1. L'IMIS è dovuta per il possesso, inteso quale titolarità dei diritti reali di proprietà, uso, usufrutto, abitazione, superficie ed enfiteusi sugli immobili di ogni tipo che costituiscono presupposto dell'imposta, ferme restando le esclusioni, esenzioni e riduzioni disciplinate da questa sezione. In caso di contratto di leasing l'IMIS è dovuta dal soggetto che acquisisce la disponibilità in godimento dell'immobile, compresa l'area edificabile su cui sarà edificato il fabbricato oggetto del leasing.
2. L'imposta ha carattere annuale; il periodo d'imposta è determinato per anno solare in base agli elementi costitutivi deliberati dal comune o applicabili automaticamente in base agli articoli da 1 a 14 di questa legge. Ciascun anno solare costituisce autonoma obbligazione tributaria.
3. L'IMIS è dovuta per il periodo minimo di possesso di un mese solare. L'imposta è dovuta integralmente dal soggetto passivo che ha il possesso degli immobili per il maggior numero di giorni nel mese. Se cambia il soggetto passivo nel corso del mese, il giorno del cambiamento si computa in capo al nuovo possessore. Nel caso in cui vi sia comunque parità di giorni nel possesso, l'imposta per tale mese è dovuta dal nuovo possessore. Questi criteri di calcolo si applicano a tutti gli elementi che costituiscono presupposto per la determinazione dell'imposta dovuta; nel caso in cui vi sia assoluta parità di giorni tra i diversi presupposti, per l'intero mese si applica la fattispecie a maggiore imposizione.
4. Per ciascun mese di possesso rilevano gli elementi oggettivi e soggettivi costitutivi dell'imposta. L'imposta annuale si computa sommando il calcolo relativo a ogni mese.

Art. 3
Soggetto attivo

1. L'IMIS è applicata e riscossa dal comune nel cui territorio è catastalmente censito l'immobile che costituisce presupposto del tributo.

2. In deroga a quanto stabilito dal comma 1, se un fabbricato destinato a esclusivo uso abitativo è edificato unitariamente in base alle norme edilizie, ma è articolato in più unità immobiliari autonomamente censite in catasto, possedute dallo stesso soggetto passivo e insistenti su comuni diversi, unico soggetto attivo è il comune sul quale insistono le unità immobiliari destinate ad abitazione principale del contribuente, dove questi ha la residenza anagrafica. La base imponibile è costituita dalla somma delle rendite delle singole unità immobiliari autonomamente iscritte in catasto; l'obbligazione tributaria è unica e unitariamente calcolata per l'abitazione principale. Se nessuna delle unità immobiliari autonomamente accatastate possiede i requisiti dell'abitazione principale, l'imposta è dovuta distintamente per ciascuna unità immobiliare a favore del comune sul cui territorio essa insiste.

Art. 4
Soggetto passivo

1. L'IMIS è dovuta dalla persona fisica o giuridica che ha il possesso dell'immobile ai sensi dell'articolo 2, o, in caso di leasing, in base alla data di sottoscrizione del relativo contratto. Si prescinde dal risultato della visura in caso di diritto di abitazione costituito ai sensi dell'articolo 540 del codice civile.

2. In caso di decesso del titolare dei diritti reali gli eredi subentrano nella soggezione passiva in base alle disposizioni del codice civile. In caso di fusione, incorporazione o successione tra persone giuridiche il nuovo soggetto passivo risponde integralmente delle obbligazioni tributarie pregresse.

3. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Questi soggetti, che assumono la qualifica di responsabile d'imposta, sono tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

4. Se più persone sono titolari dello stesso diritto reale sul medesimo immobile, ogni contitolare è soggetto passivo autonomo per la propria obbligazione tributaria; a ogni contitolare si applicano solo gli elementi soggettivi e oggettivi riferiti alla sua posizione, compresi quelli relativi a esenzioni, riduzioni o agevolazioni d'imposta.

5. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229), e per gli immobili condominiali e dei centri commerciali a proprietà indivisa, il versamento dell'IMIS è effettuato da chi amministra il bene. Questi, ai sensi della normativa statale in materia di imposta municipale propria, è autorizzato a prelevare l'importo necessario al pagamento dell'IMIS dalle disponibilità finanziarie comuni attribuendo le quote al singolo titolare dei diritti con addebito nel rendiconto annuale.

Art. 5

Definizioni e calcolo dell'imposta per i fabbricati

1. Ai fini dell'applicazione dell'IMIS, per fabbricato s'intende l'unica unità immobiliare iscritta o per la quale è obbligatoria l'iscrizione nel catasto edilizio urbano. E' considerato parte integrante del fabbricato il terreno che ne costituisce pertinenza ai sensi dell'articolo 817 del codice civile. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori oppure, se precedente, dalla data di accatastamento o da quella di utilizzo in via di fatto provato dalla presenza di utenze di servizi pubblici non finalizzate all'edificazione. In deroga a quanto stabilito dal comma 2, lettera a), se un fabbricato destinato a esclusivo uso abitativo è edificato unitariamente in base alle norme edilizie ed è articolato in più unità immobiliari autonomamente censite in catasto, tra loro funzionalmente connesse a costituire una sola unità minima abitativa, l'obbligazione tributaria è unica e unitaria per tutte le unità immobiliari interessate, e l'imposta è applicata per la fattispecie dell'abitazione principale, se ne ricorrono i presupposti. La base imponibile è costituita dalla somma delle rendite delle singole unità immobiliari autonomamente iscritte in catasto.

2. Si applicano le seguenti definizioni di fabbricato:

- a) per abitazione principale s'intende il fabbricato nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Se i componenti del nucleo familiare hanno stabilito la residenza anagrafica in immobili diversi, le modalità di applicazione dell'imposta per questa fattispecie e per le relative pertinenze si applicano a un solo immobile. Se le residenze anagrafiche sono stabilite in immobili diversi situati nel territorio provinciale, per abitazione principale s'intende quella dove pongono la residenza i figli eventualmente presenti nel nucleo familiare;
- b) per fabbricato assimilato ad abitazione principale s'intende il fabbricato abitativo e le relative pertinenze che i comuni, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettere a) e b), possono considerare direttamente adibito ad abitazione principale. Sono comunque assimilati ad abitazione principale:
 - 1) le unità immobiliari possedute dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, e le relative pertinenze;
 - 2) la casa coniugale assegnata al coniuge in seguito a provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - 3) il fabbricato abitativo assegnato al genitore cui un provvedimento giudiziale ha riconosciuto l'affidamento dei figli, dove questi fissa la dimora abituale e la residenza anagrafica;
 - 4) il fabbricato posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle forze armate e alle forze di polizia a ordinamento militare, dal personale dipendente delle forze di polizia a ordinamento civile, dal personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto ai sensi dell'articolo 28, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 (Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'articolo 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266), dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- c) per altro fabbricato abitativo s'intende il fabbricato nel quale il possessore non risiede anagraficamente e le relative pertinenze;
- d) per pertinenze dell'abitazione principale s'intendono esclusivamente i fabbricati classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di due unità. Il vincolo di pertinenza sussiste in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi stabiliti dagli articoli 817 e 818 del codice civile. Il contribuente può comunicare al comune

quali fabbricati considera pertinentenziali. In attesa della comunicazione, per inviare il modello precompilato previsto dall'articolo 9, comma 5, il comune utilizza le banche dati relative all'imposta immobiliare propria;

- e) per altro fabbricato s'intende il fabbricato censito al catasto in categorie non abitative e che non costituisce pertinenza di fabbricati di tipo abitativo, destinato a qualunque finalità o utilizzo;
- f) per fabbricato strumentale all'attività agricola s'intende il fabbricato censito a catasto nella categoria D/10, o per cui sussiste l'annotazione catastale di ruralità derivante dai requisiti soggettivi e oggettivi stabiliti dall'articolo 9, comma 3 bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557 (Ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l'anno 1994), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.

3. Per i fabbricati iscritti in catasto la base imponibile è il valore catastale. Ai soli fini dell'imposta il valore catastale, riportato anche sugli estratti catastali, è ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto i seguenti moltiplicatori:

- a) 168 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A, a eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale A/10, e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7;
- b) 147 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- c) 84 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
- d) 68,25 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, a eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- e) 57,75 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

4. Per determinare la base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto ma privi di rendita catastale, oppure non iscritti in catasto, si applica l'articolo 1, commi 336 e 337, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in materia d'iscrizione al catasto e aggiornamento del classamento catastale. In attesa dell'attribuzione della rendita è dovuta l'IMIS per le aree edificabili, ai sensi dell'articolo 6, comma 4.

5. Per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D privi di rendita, in attesa dell'attribuzione della rendita catastale, anche ai sensi del comma 4, la base imponibile è determinata ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421).

6. Le aliquote e le detrazioni dell'IMIS sono così determinate:

- a) l'aliquota per le abitazioni principali, per le fattispecie assimilate e per le relative pertinenze è fissata nella misura dello 0,35 per cento. Dall'imposta dovuta per queste fattispecie è detratto un importo pari all'imposta dovuta per un'abitazione della categoria catastale A/2 di 5,5 vani, con rendita catastale maggiorata del 30 per cento, come stabilito per ciascun comune nell'allegato A; l'importo è rapportato al periodo dell'anno durante il quale si protrae questa destinazione. La detrazione è fruita fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta. Nei comuni con più zone censuarie viene considerata la media aritmetica delle diverse rendite della categoria catastale A/2. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi in parti uguali, indipendentemente dalla quota di possesso. Con la deliberazione prevista dall'articolo 8, comma 1, il comune può diminuire l'aliquota fino allo zero per cento, e aumentare la detrazione fino alla concorrenza dell'imposta dovuta;
- b) l'aliquota per gli altri fabbricati abitativi e relative pertinenze è fissata nella misura dello 0,86 per cento. Con la deliberazione prevista dall'articolo 8, comma 1, il comune può aumentare l'aliquota fino all'1,31 per cento o diminuirla fino allo zero per cento;
- c) l'aliquota per gli altri fabbricati è fissata nella misura dello 0,86 per cento. Con la deliberazione prevista dall'articolo 8, comma 1, il comune può aumentare l'aliquota

fino all'1,31 per cento o diminuirla fino allo zero per cento, anche in modo disgiunto per le singole categorie catastali;

- d) l'aliquota per i fabbricati strumentali all'attività agricola è fissata nella misura dello 0,1 per cento. Dalla rendita catastale del fabbricato è dedotto un importo pari a 550 euro. Con la deliberazione prevista dall'articolo 8, comma 1, il comune può aumentare l'aliquota fino allo 0,2 per cento o diminuirla fino allo zero per cento e aumentare la deduzione fino alla concorrenza dell'imposta dovuta.

Art. 6

Definizioni e calcolo dell'imposta per le aree edificabili

1. Ai fini dell'applicazione dell'IMIS per area edificabile s'intende l'area utilizzabile a qualsiasi scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale comunale. Per scopo edificatorio s'intende la possibilità, anche solo potenziale, di realizzare fabbricati o ampliamenti di fabbricati, destinati a qualsiasi uso, per i quali sussiste l'obbligo d'iscrizione o di modifica dell'iscrizione catastale. Sono esclusi dalla definizione di area edificabile i terreni a destinazione urbanistica di tipo agricolo o silvo-pastorale, anche se è possibile realizzarvi dei fabbricati. Non si considera area utilizzabile a scopo edificatorio il terreno che costituisce pertinenza ai sensi dell'articolo 817 del codice civile anche di unità edilizia definibile o definita come altro fabbricato.

2. Ai fini di questa sezione un terreno si considera edificabile con l'adozione preliminare dello strumento urbanistico comunale, ai sensi dell'articolo 31 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (legge urbanistica provinciale 2008), che ne qualifica la potenzialità edificatoria. La soggezione passiva all'IMIS cessa:

- a) se un provvedimento definitivo attribuisce al terreno una destinazione urbanistica diversa da quelle definite come area edificabile dal comma 1, ai sensi dell'articolo 31 della legge urbanistica provinciale 2008;
- b) se è utilizzata completamente la volumetria prevista dagli strumenti urbanistici comunali per il terreno, indipendentemente dalla qualificazione di potenzialità edificatoria prevista dallo strumento stesso e se dal punto di vista urbanistico non sussiste alcuna possibilità edificatoria comunque prevista anche potenzialmente;
- c) se viene realizzato il fabbricato, come definito dall'articolo 5, comma 1, salva la pertinenzialità del terreno ai sensi dell'articolo 817 del codice civile.

3. Si considerano assimilati ad area edificabile, con imponibilità decorrente dalla data di validità dei provvedimenti - comunque denominati - che autorizzano l'intervento edilizio:

- a) i fabbricati iscritti catastalmente nelle categorie F/3 e F/4, in attesa dell'accatastamento definitivo;
- b) i fabbricati oggetto di demolizione o di interventi di recupero ai sensi dell'articolo 99, comma 1, lettere c), d), e) e g), della legge urbanistica provinciale 2008;
- c) le aree comunque qualificate dagli strumenti urbanistici comunali, durante l'effettuazione dei lavori di edificazione, indipendentemente dalla tipologia dei fabbricati realizzati.

4. La base imponible è costituita dal valore dell'area, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera fino al verificarsi del presupposto d'imposta relativo al fabbricato stesso, ai sensi dell'articolo 5, comma 1. Il valore dell'area è quello in commercio al 1° gennaio di ogni periodo d'imposta, salvo quanto disposto dai commi 5 e 6, tenuto conto dei criteri e dei parametri stabiliti dall'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo n. 504 del 1992. La superficie dell'area edificabile rilevante per la determinazione del valore è determinata:

- a) in base alla consistenza catastale, espressa in metri quadrati, per le particelle fondiarie completamente edificabili;

- b) in base alla superficie effettiva, espressa in metri quadrati, per le particelle fondiarie parzialmente edificabili;
- c) in base alla superficie del sedime dell'unità immobiliare del fabbricato, espressa in metri quadrati, per le fattispecie assimilate previste dal comma 3.

5. In deroga a quanto stabilito dai commi 4 e 6, e comunque senza efficacia retroattiva, il valore dell'area edificabile è fissato nel valore dichiarato dal contribuente - come eventualmente accertato in via definitiva dall'Agenzia delle entrate - in sede di dichiarazione a fini fiscali relativa a tributi erariali comunque denominati, oppure in sede di dichiarazioni preliminari fiscalmente rilevanti finalizzate alla sottoscrizione di atti fra vivi o mortis causa. Questo valore si applica per tre periodi d'imposta successivi a quello iniziale; trascorsi questi periodi il contribuente può avvalersi della facoltà di presentare una nuova comunicazione, corredata da documenti probatori idonei a provare la modifica del valore.

6. Il comune, con modalità e procedure disciplinate con regolamento, per prevenire l'insorgenza del contenzioso deve determinare per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree edificabili, anche tenendo in considerazione le dichiarazioni previste dal comma 5. Inoltre deve determinare parametri e criteri, riferibili comunque all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo n. 504 del 1992, per la valutazione delle singole posizioni in sede di accertamento o di accertamento con adesione. La determinazione dei valori e dei criteri previsti da questo comma costituisce limitazione del potere di accertamento del comune se l'imposta è stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello fissato.

7. L'aliquota per le aree edificabili è fissata nella misura dello 0,86 per cento. Con la deliberazione prevista dall'articolo 8, comma 1, il comune può aumentare l'aliquota fino all'1,31 per cento o diminuirla fino allo zero per cento.

Art. 7

Esclusioni, esenzioni, riduzioni

1. Sono esenti dall'IMIS:

- a) i terreni qualificati a qualsiasi titolo come agricoli dagli strumenti urbanistici comunali, tranne quelli indicati dall'articolo 6, comma 3, lettera c);
- b) i fabbricati di civile abitazione e le relative pertinenze destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008 (Definizione di alloggio sociale ai fini dell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato istitutivo della Comunità europea). L'esenzione spetta anche per i periodi d'inutilizzo, se il fabbricato mantiene la stessa destinazione;
- c) gli immobili indicati nell'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), g) e i), del decreto legislativo n. 504 del 1992;
- d) gli immobili soggetti a vincolo d'uso civico destinati esclusivamente ai fini istituzionali del possessore;
- e) gli immobili indicati nell'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992, anche se non direttamente utilizzati dai soggetti previsti dall'articolo 73, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), se sono oggetto di contratto di comodato registrato in favore dei soggetti previsti dall'articolo 73, comma 1, lettera c), e dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e sono utilizzati nel rispetto dell'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992;
- f) gli immobili concessi in comodato gratuito ad enti pubblici per l'esercizio di funzioni, servizi o attività pubbliche.

2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione dell'IMIS gli immobili posseduti da Stato,

regioni, province, comuni, comunità istituite dalla legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), consorzi fra questi enti, se non soppressi, loro enti strumentali, enti del servizio sanitario nazionale e aziende sanitarie, a qualsiasi fine destinati o utilizzati.

3. La base imponibile dell'IMIS è ridotta nella misura del 50 per cento, senza possibilità di cumulo, per:

- a) i fabbricati d'interesse storico o artistico indicati nell'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), iscritti con quest'indicazione nel libro fondiario;
- b) i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono queste condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti del presente comma i comuni possono disciplinare con regolamento le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

Art. 8

Poteri regolamentari e deliberativi dei comuni

1. Ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione il comune determina le aliquote, le deduzioni, le detrazioni e i valori delle aree edificabili, anche disgiuntamente e per singole fattispecie, ai sensi degli articoli 5 e 6. Se non adotta la relativa deliberazione si applica l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativo alla proroga automatica delle aliquote vigenti.

2. Il comune può adottare un regolamento per la disciplina dell'IMIS, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali). Il regolamento può:

- a) assimilare ad abitazione principale l'unità immobiliare abitativa posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o abitazione da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non sia locata;
- b) assimilare ad abitazione principale l'unità immobiliare abitativa e le relative pertinenze concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale; la presente assimilazione può essere estesa anche agli affini del medesimo grado. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato l'agevolazione si applica a una sola unità immobiliare;
- c) considerare esenti gli immobili, a qualsiasi fine destinati o utilizzati, posseduti dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale disciplinate dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale);
- d) considerare direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

- e) stabilire aliquote ridotte, comunque nei limiti stabiliti dall'articolo 5, comma 6, lettera a), per i fabbricati indicati nelle lettere a) e b), in alternativa all'assimilazione ivi prevista;
- f) stabilire termini di versamento dell'imposta più favorevoli per i contribuenti rispetto a quelli previsti dall'articolo 9, e differimenti dei termini di versamento per situazioni particolari individuate e disciplinate nel regolamento;
- g) prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, fermo restando che il rimborso non può essere stabilito per un importo superiore all'imposta versata in ciascuno dei tre anni precedenti se l'intervenuta inedificabilità delle aree è conseguente ad istanza presentata in tal senso dal soggetto passivo;
- h) disciplinare gli ambiti demandati da questa legge alla potestà regolamentare del comune.

3. Fatto salvo quanto previsto in materia dalla legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (legge provinciale sulla finanza locale 1993), le deliberazioni in materia di IMIS sono adottate prima dell'approvazione del bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario coincidente con il periodo d'imposta cui esse si riferiscono. Le deliberazioni adottate dopo l'approvazione del bilancio di previsione si applicano dal periodo d'imposta successivo.

4. Il termine stabilito dal comma 3 non si applica alle deliberazioni relative alla determinazione dei valori delle aree edificabili ai sensi dell'articolo 6, comma 6. La determinazione è deliberata dal comune con congruo anticipo rispetto alle scadenze dei versamenti.

5. La giunta comunale nomina un funzionario responsabile al quale sono affidati in via esclusiva tutti i poteri applicativi e organizzativi relativi all'IMIS, compresa la sottoscrizione di provvedimenti, atti, pareri comunque denominati collegati all'applicazione del tributo. Il responsabile viene individuato nella massima figura apicale della struttura comunale preposta alla gestione e applicazione dei tributi, anche se organizzata in forma associata o sovracomunale. Il comune può nominare un sostituto del funzionario responsabile in caso di sua assenza o impedimento, anche temporanei. Se il comune affida le funzioni di gestione dell'IMIS a una società in house il funzionario responsabile è nominato da quest'ultima.

Art. 9

Riscossione ordinaria e coattiva

1. L'IMIS è versata in autoliquidazione dal soggetto passivo in due rate, che scadono il 16 giugno e il 16 dicembre di ciascun periodo d'imposta. I comuni possono deliberare l'eliminazione dell'obbligo di versamento della rata che scade il 16 giugno, anche per singoli periodi d'imposta. Il soggetto passivo può assolvere l'imposta complessivamente dovuta per ogni periodo d'imposta in più versamenti, anche mensili, comunque effettuati entro le scadenze previste da questo comma.

2. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per il debito d'imposta degli altri, oppure dal titolare di un diritto reale non soggetto a imposta per il tributo dovuto dal titolare di un diritto reale soggetto all'imposta. Il contribuente che effettua il versamento deve presentare una comunicazione al comune relativa agli immobili oggetto del versamento e ai contribuenti sostituiti nel versamento.

3. In caso di decesso del soggetto passivo i termini previsti dal comma 1 sono posticipati di dodici mesi, sia per il versamento del saldo dovuto dal deceduto, sia per i versamenti dovuti dagli eredi.

4. Il versamento è effettuato con le modalità stabilite dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché

di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni); con apposita convenzione sono disciplinati i rapporti tra Agenzia delle entrate e comuni in relazione agli adempimenti correlati a tale procedimento. I codici tributo dell'IMIS sono stabiliti dall'Agenzia delle entrate, sentiti la Provincia e il Consiglio delle autonomie locali. Fermo restando che queste modalità di versamento sono sempre utilizzabili dal soggetto passivo, i comuni possono stabilire modalità integrative o alternative, anche utilizzando strumenti elettronici e informatici interbancari e postali, comunque denominati, che garantiscano la sicurezza e la certezza temporale del versamento.

5. Per semplificare il versamento i comuni, almeno quindici giorni prima del termine di scadenza, inviano ai soggetti passivi un modello precompilato con gli immobili soggetti a imposta e il calcolo dell'importo teoricamente dovuto, in base ai dati in loro possesso. Il soggetto passivo verifica la corrispondenza dei dati immobiliari inviati rispetto alla sua situazione immobiliare effettiva ed eventualmente ricalcola l'imposta. Se il contribuente versa l'imposta in base ai dati inviati dal comune, in sede di accertamento dell'eventuale maggiore imposta non sono dovute le sanzioni correlate al versamento, salvo il caso di errore nei dati inviati imputabile a elementi non conoscibili dal comune per variazioni intervenute tra l'invio e la data del versamento o per omissioni del contribuente relative agli adempimenti finalizzati alla determinazione del numero, dei dati e delle caratteristiche degli immobili. Nella documentazione inviata dal comune è illustrato quanto disposto da questo comma. In caso di omesso invio del modello precompilato, oppure di invio a un destinatario diverso dal soggetto passivo, per i trenta giorni successivi alle scadenze previste dal comma 1 non si applicano le sanzioni e gli interessi relativi al tardivo versamento. Entro il 31 dicembre 2016, in base ai risultati emersi dall'attuazione di questo comma, la Giunta provinciale, di concerto con il Consiglio delle autonomie locali, può stabilire modalità di elaborazione del modello precompilato più vincolanti per il comune, a cui non consegue l'applicazione di interessi o sanzioni, in base a quanto previsto da questo comma.

6. I comuni mettono a disposizione dei soggetti passivi strumenti elettronici accessibili e utilizzabili on line per il calcolo automatico dell'imposta dovuta, che prevedono anche la possibilità di stampare i documenti relativi al pagamento dell'imposta.

7. Non sono dovuti versamenti dell'IMIS per un importo annuale riferito a ciascun soggetto passivo inferiore a 15 euro. Con regolamento i comuni possono aumentare questo limite.

8. Per svolgere le attività previste da quest'articolo i comuni possono sottoscrivere convenzioni con soggetti esterni, pubblici o privati, anche relativamente a singole fasi del procedimento di riscossione ordinaria, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997.

9. Per la riscossione coattiva dell'IMIS i comuni utilizzano gli istituti giuridici, gli strumenti e le modalità gestionali e organizzative previste dalla normativa statale. Si applicano i decreti previsti dall'articolo 10 della legge 11 marzo 2014, n. 23 (Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita).

Art. 10

Accertamento e rimborsi

1. Entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello nel quale è dovuto il versamento il comune accerta la correttezza dei versamenti. Entro lo stesso termine notifica i provvedimenti di accertamento e irrogazione delle sanzioni.

2. Non possono essere emessi avvisi di accertamento d'importo inferiore a 15 euro.

3. Prima di emettere l'avviso di accertamento il comune, in forma scritta e motivata,

può chiedere al contribuente di fornire documenti, dati o risposte su specifici elementi relativi alla sua posizione. Il regolamento comunale disciplina questa fase istruttoria. In caso di omessa o insufficiente risposta da parte del contribuente si applicano le sanzioni previste dall'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo n. 504 del 1992.

4. L'attività di accertamento può essere affidata a soggetti esterni al comune, anche per singole fasi, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997.

5. Per l'omesso, parziale o tardivo versamento dell'IMIS si applica la sanzione prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662). Il comune può prevedere la riduzione della sanzione, fino al 50 per cento, in caso di adesione all'accertamento con versamento delle somme complessivamente dovute a titolo d'imposta, sanzioni e interessi entro il termine per la presentazione del ricorso in sede giurisdizionale. Salvo quanto disposto dall'articolo 11, comma 3, non è applicabile alcuna sanzione collegata ad obblighi dichiarativi del soggetto passivo.

6. Alle somme dovute a seguito di accertamento si applicano gli interessi nella misura legale.

7. Si applica l'istituto del ravvedimento operoso disciplinato dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662). Il comune, ai sensi dell'articolo 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), può disciplinare l'applicazione di quest'istituto in senso più favorevole al contribuente.

8. Si applicano gli istituti deflattivi del contenzioso e le modalità di applicazione delle sanzioni e degli interessi previsti dai decreti legislativi n. 471 e n. 472 del 1997 e dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473 (Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonché di altri tributi indiretti, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662). Per le fattispecie dell'IMIS che ne consentono l'utilizzo il comune può prevedere l'applicazione dell'accertamento con adesione, ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 (Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale), disciplinandone le fasi con regolamento.

9. Entro cinque anni dal versamento il soggetto passivo, con domanda motivata e documentata, può chiedere al comune il rimborso della maggiore imposta versata. Sulla domanda il comune si esprime entro centoventi giorni, salva interruzione per richiesta di elementi o documenti integrativi.

10. Il comune che in fase di gestione dell'IMIS riscontra elementi che possono far presumere un versamento eccedente al dovuto ne informa il contribuente, per consentirgli l'eventuale presentazione di una domanda di rimborso.

11. Non si effettuano rimborsi d'importo inferiore a quello determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 7.

Art. 11

Adempimenti dei soggetti passivi

1. Salvo quanto disposto all'articolo 4, comma 3, il contribuente non è soggetto ad alcun obbligo dichiarativo ai fini dell'applicazione dell'IMIS. Per applicare l'IMIS si utilizzano le banche dati comunque formate e conservate per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, dell'imposta municipale propria e del tributo sui servizi indivisibili.

2. I comuni possono subordinare l'applicazione di specifiche esenzioni, esclusioni o

agevolazioni introdotte autonomamente con regolamento alla presentazione, da parte del soggetto passivo, di una comunicazione relativa a elementi oggettivi o soggettivi non conosciuti né conoscibili dal comune. Il regolamento disciplina le modalità e i termini temporali per la presentazione di questa comunicazione e di quella prevista dall'articolo 9, comma 2, nonché la decorrenza degli effetti della comunicazione, anche ai fini della decadenza.

3. Alle infrazioni collegate alle comunicazioni e dichiarazioni previste dal comma 2 di questo articolo, dall'articolo 4, comma 3, e dall'articolo 9, comma 2, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 504 del 1992.

4. Il soggetto passivo può comunicare al comune elementi, fatti o dati rilevanti per l'applicazione dell'IMIS, anche in relazione all'invio del modello precompilato previsto dall'articolo 9, comma 5.

Art. 12

Disposizioni statali disapplicate e disposizioni applicabili

1. A partire dal periodo d'imposta 2015, nei comuni della provincia non si applicano:

- a) gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale); l'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011; l'articolo 1, commi da 639 a 731, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in materia di imposta municipale propria, relativi all'imposta municipale propria;

- b) l'articolo 1, commi da 639 a 731, della legge n. 147 del 2013, in materia di imposta unica comunale relativamente alla componente del tributo sui servizi indivisibili (TASI).

2. A seguito dell'entrata in vigore di questa legge non si applicano ai comuni della provincia i tributi locali di natura immobiliare eventualmente istituiti in sostituzione di quelli previsti dal comma 1.

3. All'IMIS si applicano, salvo che non sia diversamente disposto da questa sezione:

- a) la legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente);

- b) l'articolo 1, commi da 161 a 171, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di tributi locali;

- c) l'articolo 1, commi da 722 a 727, della legge n. 147 del 2013, in materia di riversamento e rimborso d'imposta;

- d) le norme statali in materia di pubblicità legale e conoscitiva dei provvedimenti deliberativi e regolamentari in materia di tributi locali.

4. Il contenzioso relativo all'IMIS è disciplinato dalla normativa statale.

5. I rinvii a disposizioni statali contenuti negli articoli 1, 5, commi 4 e 5, 6, commi 4 e 6, e nell'articolo 7 s'intendono effettuati al testo vigente alla data di entrata in vigore di questa legge.

Art. 13

Disposizioni di raccordo in materia di finanza locale

1. Nell'ambito del fondo perequativo previsto dall'articolo 6 della legge provinciale sulla finanza locale 1993, è istituito un fondo di solidarietà comunale per perequare gli squilibri tra comuni riguardanti la capacità di autofinanziamento e, in particolare, la capacità fiscale relativa all'IMIS.

2. Il fondo è alimentato con una quota dell'IMIS e con altre risorse definite nell'ambito dell'accordo previsto dall'articolo 81 dello Statuto speciale.

3. Con intesa tra la Giunta provinciale e il Consiglio delle autonomie locali sono definite per l'anno 2015 la quantificazione e le modalità di versamento da parte dei comuni della quota indicata nel comma 2, l'allocazione, i criteri e le modalità di riparto del fondo.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella C.

Art. 14

Disposizioni finali e transitorie sull'IMIS

1. Fino alla decorrenza dei termini di prescrizione, per l'attività di accertamento, rimborso e riscossione coattiva continuano ad applicarsi le norme statali relative ai tributi indicati nell'articolo 12, comma 1.

2. Gli effetti finanziari in termini di minore gettito derivanti dall'applicazione discrezionale da parte del comune di facoltà riconosciute da questa legge rimangono a carico esclusivo del bilancio del comune, anche in relazione alle norme provinciali in materia di finanza locale.

3. La Giunta provinciale è autorizzata ad aggiornare periodicamente i valori indicati nell'allegato A, determinando di concerto con il Consiglio delle autonomie locali la frequenza temporale dell'aggiornamento stesso.

4. Per il solo periodo d'imposta 2015 le aliquote previste dall'articolo 5, comma 6, sono fissate nelle misure che seguono, ferme restando le restanti modalità di applicazione dell'articolo 5, comprese le facoltà attribuite ai comuni relativamente all'articolazione delle aliquote e alle detrazioni e deduzioni:

- a) per le abitazioni principali, fattispecie assimilate e loro pertinenze: 0,35 per cento;
- b) per gli altri fabbricati abitativi e le relative pertinenze: 0,895 per cento;
- c) per i fabbricati attribuiti alle categorie catastali C/1, C/3, D/1, D/2, D/3, D/4, D/6, D/7, D/8 e D/9: 0,79 per cento;
- d) per i fabbricati strumentali all'attività agricola: 0,1 per cento;
- e) per tutte le altre categorie catastali o tipologie di fabbricati: 0,895 per cento.

5. Per il solo periodo d'imposta 2015 l'aliquota prevista dall'articolo 6, comma 7, è fissata nella misura dello 0,895 per cento, ferme restando le restanti modalità di applicazione dell'articolo 6, comprese le facoltà attribuite ai comuni relativamente all'articolazione dell'aliquota.

6. Per il solo periodo d'imposta 2015 la deduzione d'imponibile di cui all'articolo 5, comma 6, lettera d), è stabilita in 1.000 euro.

7. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di questo articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella C.

Sezione II

Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive, di addizionale regionale all'IRPEF e di credito d'imposta

Art. 15

Modificazioni dell'articolo 1 della legge provinciale 22 aprile 2014, n. 1, e altre disposizioni in materia di agevolazioni relative all'imposta regionale sulle attività produttive

1. All'articolo 1 della legge provinciale n. 1 del 2014 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2013 le aliquote dell'IRAP stabilite dall'articolo 16, comma 1 e comma 1 bis, lettera a), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono ridotte di 1,1 punti percentuali.";

b) nel comma 2 le parole: "e per quello successivo" sono soppresse.

2. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2014 e per i tre successivi le aliquote dell'IRAP stabilite dall'articolo 16, comma 1 e comma 1 bis, lettera a), del decreto legislativo n. 446 del 1997, vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono ridotte di 1,6 punti percentuali.

3. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2014 e per i tre successivi l'aliquota dell'IRAP stabilita dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997 è ulteriormente ridotta delle seguenti misure, tra loro alternative:

a) di 0,5 punti percentuali per i soggetti passivi che alla chiusura del singolo periodo d'imposta presentano un valore complessivo delle unità lavorative annue (ULA) di addetti impiegati sul territorio provinciale pari ad almeno il 95 per cento del medesimo parametro relativo al periodo d'imposta precedente; per addetti si intendono, oltre ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, anche i titolari, i soci attivi e i collaboratori familiari regolarmente iscritti alle forme previdenziali che partecipano all'attività dell'impresa;

b) di 2,3 punti percentuali per i soggetti passivi che alla chiusura del singolo periodo d'imposta presentano, rispetto al periodo d'imposta precedente, un incremento superiore al 5 per cento delle unità lavorative annue (ULA) di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato impiegati nel periodo d'imposta, anche derivante dalla conferma di contratti di apprendistato e dalla stabilizzazione di rapporti di lavoro a tempo determinato preesistenti;

c) di 0,7 punti percentuali per i soggetti passivi che alla chiusura del singolo periodo d'imposta rispettano il parametro di cui alla lettera a) di questo comma in forza dell'attuazione di contratti collettivi, anche aziendali, che prevedono - a fronte della riduzione dell'orario di lavoro dei lavoratori che raggiungono i requisiti minimi per il pensionamento nei trentasei mesi successivi alla data di stipulazione dell'accordo collettivo - la contestuale assunzione di giovani che non abbiano più di trentacinque anni di età; l'agevolazione opera se dall'assunzione deriva un saldo occupazionale positivo.

4. Per il rispetto del requisito stabilito dal comma 3, lettera b), si tiene conto dei criteri di misurazione della base occupazionale ricavabili dall'articolo 11, comma 4 bis 2, e comma 4 quater del decreto legislativo n. 446 del 1997, se applicabili. I soggetti multipianto verificano il parametro previsto dal comma 3, lettera b), su base nazionale, purché il parametro indicato nel comma 3, lettera a), sia rispettato nel territorio provinciale.

5. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 12 (Disposizioni in materia di agevolazioni IRAP) della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25 è aggiunto il seguente:

"2 ter. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2014, quanto previsto dal comma 2, si applica anche alle nuove iniziative produttive intraprese nel territorio provinciale dai soggetti indicati dagli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 446 del 1997."

6. Il comma 4 dell'articolo 1 della legge provinciale n. 1 del 2014 si applica anche per il periodo d'imposta in corso il 1° gennaio 2016 e per i due successivi.

7. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nell'articolo 3 della legge provinciale n. 1 del 2014; alla copertura delle minori entrate derivanti dal comma 3, lettera a), di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella D.

Art. 16

Agevolazioni a favore dei titolari di reddito da pensione

1. Il fondo per la riduzione della pressione fiscale nei confronti delle imprese e dei cittadini di cui all'articolo 3 della legge provinciale n. 1 del 2014 è incrementato per l'esercizio finanziario 2015 di un importo di 6.000.000 di euro per il riconoscimento di agevolazioni relative all'addizionale regionale all'IRPEF a favore di titolari di redditi da pensione. Con successiva legge provinciale sono specificati i soggetti passivi, gli scaglioni di reddito e le aliquote di agevolazione.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di questo articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella C.

Art. 17

Contributi da utilizzare in compensazione

1. Se la legge di stabilità 2015 dello Stato lo prevede, la Giunta provinciale può individuare gli incentivi o gli aiuti provinciali, comunque denominati, da utilizzare in compensazione ai sensi del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni). I criteri e le modalità per attuare questo comma sono stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale.

2. La Provincia è autorizzata a stipulare una convenzione con l'Agenzia delle entrate per disciplinare le modalità operative di applicazione di quest'articolo.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella C.

Capo II

Disposizioni in materia di contabilità, programmazione, contenimento della spesa e società

Art. 18

Realizzazione di interventi della Provincia, dei comuni e delle comunità con strumenti di partenariato pubblico-privato e abrogazione di disposizioni connesse

1. Per assicurare l'equilibrio del bilancio provinciale a fronte del calo delle risorse disponibili, sono sospese le procedure di finanziamento delle opere dei comuni e delle comunità finanziate nell'ambito dei fondi previsti dalla normativa in materia di finanza locale, comprese quelle relative ai patti territoriali, già ammesse a finanziamento ma non ancora oggetto di concessione alla data di entrata in vigore di questa legge. Con deliberazione della Giunta provinciale sono individuate, tra le opere finanziate, quelle ritenute non prioritarie, comprese quelle per le quali è stata richiesta la riprogrammazione, per le quali è disposta la decadenza del finanziamento provinciale, con salvaguardia delle spese già sostenute. Con la predetta deliberazione sono stabiliti i nuovi termini procedurali

anche per le opere per le quali il termine di avvio era fissato al 31 dicembre 2014. Le risorse sono riassegnate agli enti locali con i criteri e le modalità determinate dalla Giunta provinciale d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali.

2. La Giunta provinciale, per incentivare l'utilizzo degli strumenti di partenariato pubblico-privato, stabilisce, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali e previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, criteri e modalità in base ai quali gli enti locali individuano, tra le opere per le quali non è stata disposta la decadenza del finanziamento ai sensi del comma 1, quelle potenzialmente idonee a essere realizzate con i predetti strumenti, da sottoporre alla verifica disciplinata dal comma 3. Con la stessa deliberazione la Giunta provinciale definisce i criteri in base ai quali gli enti locali possono chiedere la verifica anche per opere già oggetto di concessione di finanziamento per le quali non è ancora intervenuta la pubblicazione del bando di gara o la trasmissione delle lettere d'invito alla gara di appalto.

3. L'individuazione delle opere che, in base ai criteri del comma 2, possono essere realizzate mediante forme di partenariato a valere sui finanziamenti provinciali è effettuata dalla Giunta provinciale. L'individuazione è effettuata previo parere di un nucleo di analisi degli investimenti pubblici composto da esperti del settore, di cui uno designato dal Consiglio delle autonomie locali, e dipendenti pubblici nominati con deliberazione della Giunta provinciale.

4. Per le opere che non sono state oggetto di individuazione ai sensi del comma 3 la Giunta provinciale dispone la cessazione della sospensione e la fissazione di nuovi termini per le successive fasi del procedimento.

5. Per le opere individuate ai sensi del comma 3 il nucleo collabora con l'ente locale per verificare la rispondenza delle concrete caratteristiche dell'intervento all'effettiva realizzabilità mediante strumenti di partenariato, anche per ridefinire il fabbisogno minimo dell'ente locale relativamente all'intervento e per individuare lo specifico strumento utilizzabile.

6. La Giunta provinciale, previo parere del nucleo di analisi di cui al comma 3, decide definitivamente se il finanziamento può essere disposto per un intervento oggetto di partenariato, definendone le caratteristiche. La Giunta stabilisce i nuovi termini, i criteri, le modalità, le condizioni e i casi di decadenza del finanziamento.

7. Se il finanziamento di un intervento oggetto di partenariato viene disposto ai sensi del comma 6, le risorse destinate all'opera originaria concorrono ad alimentare un fondo finalizzato al finanziamento di contributi a titolo di prezzo e di contributi relativi a canoni comunque denominati. Il contributo può essere concesso fino alla concorrenza del valore della spesa ammissibile a finanziamento, riconoscendo inoltre le eventuali spese già sostenute rispetto all'originaria configurazione dell'intervento. La concessione del finanziamento può essere condizionata all'avvalimento dell'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti da parte dell'ente locale per le procedure di affidamento.

8. Per gli interventi realizzati mediante forme di partenariato la Provincia può destinare quote dei fondi di garanzia, istituiti ai sensi delle leggi in materia di incentivi ai settori economici, alla prestazione di garanzie ai realizzatori degli interventi.

9. La Giunta provinciale definisce i criteri e le modalità in base ai quali le somme spettanti ai realizzatori degli interventi possono essere utilizzate in compensazione, ai sensi del capo III del decreto legislativo n. 241 del 1997.

10. L'inserimento di nuovi interventi di comuni e comunità negli strumenti di programmazione dei finanziamenti provinciali, nell'ambito dei fondi previsti dalla normativa in materia di finanza locale, è effettuato subordinatamente alla verifica della possibilità di realizzare questi interventi mediante strumenti di partenariato pubblico-privato. Gli interventi sono finanziati nell'ambito delle risorse della finanza locale.

11. La Giunta provinciale stabilisce i criteri e le modalità per l'applicazione di

quest'articolo agli interventi della Provincia, nei quali rientrano le forme di partenariato pubblico-privato qualificate da specifiche disposizioni normative come afferenti ai servizi. La medesima deliberazione disciplina anche il ruolo del nucleo di analisi degli investimenti pubblici previsto dal comma 3 nell'attività di supporto istruttorio alla Giunta provinciale e individua la composizione dello stesso, anche in deroga a quanto previsto dal comma 3, e i casi in cui il parere reso dal nucleo si intende obbligatorio. A tal fine è costituito uno specifico fondo, che può essere alimentato in analogia a quanto previsto dal comma 7.

12. La Giunta provinciale stabilisce i criteri e le modalità per l'applicazione di quest'articolo ai soggetti individuati nell'articolo 33, comma 1, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino).

13. Per agevolare la realizzazione di opere pubbliche, fino al 31 dicembre 2015 i proventi delle concessioni edilizie possono essere destinati al finanziamento di spese d'investimento, anche in deroga all'articolo 119 della legge urbanistica provinciale 2008.

14. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) articolo 1 della legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10 (Interventi urgenti per favorire la crescita e la competitività del Trentino);
- b) articolo 40 della legge provinciale 3 agosto 2012, n. 18;
- c) articoli 15 e 15 bis della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20 (legge provinciale sull'energia 2012);
- d) articolo 8 (Disposizioni per accelerare la realizzazione delle opere dei comuni e delle comunità) della legge provinciale 22 aprile 2014, n. 1.

15. Nel comma 13 bis dell'articolo 12 ter della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 (legge sulla programmazione provinciale 1996) le parole da: "Fatto salvo" a: "progetto strategico di sviluppo del patto." sono soppresse.

16. Alla copertura degli eventuali oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1, 7 e 10 si provvede con le autorizzazioni di spesa già disposte in bilancio sulle unità previsionali di base dove sono imputate le spese per la realizzazione degli interventi nell'ambito della finanza locale.

17. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 8, 9 e 11 si provvede con le modalità indicate nella tabella C.

Art. 19

Integrazioni della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità 1979)

1. Alla fine del comma 2 dell'articolo 9 quater della legge provinciale di contabilità 1979 sono inserite le parole: "compreso l'eventuale affidamento della relativa attività istruttoria e di erogazione agli enti di garanzia presenti nel territorio della provincia di Trento, ai sensi dell'articolo 15 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999)".

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 9 quater della legge provinciale di contabilità 1979 è inserito il seguente:

"2 bis. Se uno degli enti strumentali previsti dall'articolo 33, comma 1, lettera a), della legge provinciale n. 3 del 2006 non corrisponde nei termini stabiliti quanto dovuto a banche o a intermediari finanziari per effetto di cessioni di crediti certificati mediante piattaforma e rilasciati nell'ambito di protocolli specifici sottoscritti dalla Provincia, quest'ultima può eseguire il pagamento, in sostituzione dell'ente, a valere sulle assegnazioni disposte a favore dell'ente stesso."

3. Dopo l'articolo 81 della legge provinciale di contabilità 1979 è inserito il seguente:

"Art. 81 bis

Armonizzazione dei sistemi contabili

1. La Provincia, gli enti locali e i relativi enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto. L'applicazione di questo comma è subordinata all'emanazione di un provvedimento statale che disciplini gli accertamenti di entrata relativi alle devoluzioni di tributi erariali e la possibilità di dare copertura agli investimenti con l'utilizzo del saldo positivo di competenza tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti.

2. La Provincia e i comuni applicano l'articolo 1, comma 551, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in materia di accantonamenti legati a un risultato di esercizio o a un saldo finanziario negativo di aziende speciali, istituzioni e società partecipate, secondo quanto previsto dal comma 1.

3. Resta ferma la possibilità di adottare anche prima del termine previsto dal comma 1 una legge provinciale per disciplinare in modo organico l'adeguamento della normativa provinciale in materia di contabilità alle disposizioni citate nei commi 1 e 2."

Art. 20

*Modificazione dell'articolo 26 della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4
(legge sulla programmazione provinciale 1996), e disposizioni connesse*

1. Nel comma 1 dell'articolo 26 della legge sulla programmazione provinciale 1996 le parole: "e un rapporto di gestione relativo allo stato di attuazione delle politiche d'intervento, ai risultati conseguiti e agli effetti dell'intervento pubblico" sono soppresse.

2. I contenuti della relazione annuale sullo stato di attuazione del programma di legislatura prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera e), della legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2 (legge elettorale provinciale 2003) e della relazione al rendiconto generale annuale della Provincia tengono luogo, rispettivamente, per la parte programmatica e per la parte finanziaria, di quanto indicato nel rapporto di gestione.

Art. 21

*Proroga di disposizioni provinciali in materia di storno di fondi.
Modificazioni dell'articolo 19 della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25,
e dell'articolo 48 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27*

1. Nel comma 2 dell'articolo 19 della legge provinciale n. 25 del 2012 le parole: "per gli anni 2013 e 2014" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2013, 2014 e 2015".

2. Nel comma 1 dell'articolo 48 della legge provinciale n. 27 del 2010 le parole: "periodo 2011 - 2014" sono sostituite dalle seguenti: "periodo 2011 - 2017".

Art. 22

Estinzione anticipata dei mutui dei comuni

1. Per ridurre il debito del settore pubblico provinciale la Provincia è autorizzata ad anticipare ai comuni le risorse necessarie per l'estinzione anticipata di mutui, ferma restando la neutralità dell'operazione ai fini del patto di stabilità sia per la Provincia, sia per i comuni. A tal fine la Provincia utilizza le proprie disponibilità di cassa. Per le medesime

finalità e sempre con ricorso alle proprie disponibilità di cassa, la Provincia è autorizzata ad anticipare alle società di cui all'articolo 33, comma 1, lettera c), della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino) le risorse necessarie per l'estinzione anticipata dei mutui e delle altre operazioni di indebitamento, ferma restando la neutralità dell'operazione ai fini del patto di stabilità per la Provincia. A tal fine, con le modalità e nei tempi stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale, le società corrispondono, direttamente o tramite compensazione a valere sui trasferimenti provinciali ad esse spettanti, le risorse corrispondenti all'operazione di estinzione anticipata, tenuto conto che la Provincia può farsi carico degli eventuali oneri dell'estinzione.

2. Ai fini del comma 1 i comuni, con le modalità e nei termini previsti dalla Giunta provinciale d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, corrispondono, direttamente o tramite compensazione a valere sui trasferimenti in materia di finanza locale, le risorse corrispondenti all'operazione di estinzione anticipata, tenuto conto che la Provincia si fa carico degli eventuali oneri derivanti dall'estinzione.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella C.

Art. 23

Ridefinizione dei termini e delle condizioni dei contributi annui

1. Tenuto conto del rilevante fondo di cassa di cui dispone, la Provincia è autorizzata a promuovere convenzioni con istituti bancari individuati nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza e di parità di trattamento, per ridefinire termini e condizioni, per una durata massima di cinque anni, dei tempi di erogazione dei contributi annui concessi dall'Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche (APIAE) entro il 31 dicembre 2014, assicurando comunque il regolare pagamento a favore dell'APIAE delle rate alle scadenze previste negli atti di concessione.

2. A tal fine le convenzioni fissano la durata delle operazioni, gli importi massimi delle somme anticipate dagli istituti bancari e le modalità dei pagamenti a favore dell'APIAE dei contributi annui, i tassi di interesse applicati alla Provincia, le modalità e i tempi di rimborso agli istituti bancari da parte della Provincia dei pagamenti effettuati a valere sugli impegni di spesa per i contributi annui prevedendo la facoltà di rimborso anticipato rispetto ai suddetti termini al ripristino della normale gestione di liquidità, le garanzie rilasciate dalla Provincia, le modalità e i termini di rendicontazione dei pagamenti effettuati da parte degli istituti bancari.

3. L'eventuale recupero a carico dell'APIAE delle somme erogate dagli istituti bancari nel caso di revoca o di rideterminazione dei contributi annui è disposta a valere su altre assegnazioni disposte in favore dell'agenzia.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella C.

Art. 24

Modificazioni della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, in materia di contenimento della spesa

1. Nei numeri 1) e 2) della lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della legge provinciale n. 27 del 2010 le parole: "31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2015 e fino al 31 dicembre 2016, se dispone il blocco dei rinnovi dei contratti collettivi provinciali di lavoro ai sensi dell'articolo 24, comma 1, della legge provinciale n. 25 del 2012".

2. Nel comma 1 dell'articolo 4 della legge provinciale n. 27 del 2010, dopo le parole: "spese riferite a nuovi interventi di almeno il 60 per cento" sono inserite le seguenti: "e, a decorrere dal 2015, una riduzione di queste spese di almeno il 70 per cento,".

3. All'articolo 4 bis della legge provinciale n. 27 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nel comma 3 le parole: "e 2014" sono sostituite dalle seguenti: ", 2014 e 2015";
- b) nel comma 4 le parole: "e 2014" sono sostituite dalle seguenti: ", 2014 e 2015";
- c) nel comma 5 le parole: "e 2014" sono sostituite dalle seguenti: ", 2014 e 2015".

4. All'articolo 8 della legge provinciale n. 27 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nel comma 1 bis, dopo le parole: "Gli enti locali" sono inserite le seguenti: ", i comuni e le comunità";
- b) l'alinnea della lettera a) del comma 3 è sostituita dalla seguente:
 - "a) rispetto alle assunzioni per il triennio 2015-2017:";
 - c) nel numero 1) della lettera a) del comma 3 le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2014" sono soppresse;
 - d) nel numero 1) della lettera a) del comma 3, dopo le parole: "presso gli enti locali della provincia nell'anno precedente" sono inserite le seguenti: ", fatte salve le assunzioni autorizzate secondo la disciplina in vigore per l'anno 2014";
 - e) nel numero 1) della lettera a) del comma 3 le parole: "e comunque nel rispetto del principio di sostenibilità della spesa" sono sostituite dalle seguenti: ". I comuni che hanno adottato piani di prepensionamento calcolano singolarmente e direttamente la quota del 40 per cento del risparmio sulle cessazioni dal servizio di proprio personale e la utilizzano autonomamente per le assunzioni";
 - f) nel numero 2) della lettera a) del comma 3 le parole: "oppure se il relativo onere è sostenuto" sono sostituite dalle seguenti: "oppure se il relativo onere è interamente sostenuto";
 - g) nel numero 2) della lettera a) del comma 3 le parole: "Resta fermo quanto previsto da questa legge in materia di segretari comunali." sono soppresse;
 - h) il numero 5) della lettera a) del comma 3 è abrogato;
 - i) nel numero 6) della lettera a) del comma 3 le parole: "a decorrere dall'anno 2014" sono soppresse;
 - j) dopo il numero 6) della lettera a) del comma 3 è inserito il seguente:
 - "6 bis) i comuni che hanno avviato processi di fusione entro il turno elettorale generale del 2015 possono assumere personale per la sostituzione delle unità presenti nelle dotazioni degli enti coinvolti nel processo di fusione alla data del 31 dicembre 2013 nella misura massima complessiva di due unità, di cui una soltanto a tempo indeterminato, e ricorrendo prioritariamente alla mobilità;"
 - k) la lettera b) del comma 3 è sostituita dalla seguente:
 - "b) il blocco dei rinnovi dei contratti collettivi provinciali di lavoro, per l'aggiornamento delle retribuzioni tabellari, per il personale dei comuni e delle comunità e dei loro enti strumentali pubblici, di tutti i comparti e le aree di contrattazione, relativamente all'anno 2015 e all'anno 2016, conformemente all'articolo 24, comma 1, della legge provinciale n. 25 del 2012, e il blocco della corresponsione di integrazioni dell'indennità di vacanza contrattuale per lo stesso periodo; gli enti locali impegnano gli organi di amministrazione degli enti strumentali privati, controllati singolarmente o congiuntamente, a non procedere al rinnovo degli accordi aziendali per gli anni e con le modalità previsti da questa lettera";
 - l) dopo la lettera d ter) del comma 3 è inserita la seguente:
 - "d quater) per il triennio 2015 - 2017, le comunità riducono la spesa annua relativa a lavoro straordinario, rimborsi per spese di missione e per incarichi di consulenza, studio, ricerca e collaborazione in misura non inferiore al 10 per cento rispetto alla spesa media sostenuta nel

triennio 2012 - 2014;"

m) dopo il comma 3 bis è inserito il seguente:

"3 ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 bis, comma 4, i comuni e le comunità individuano, nell'ambito dei piani di miglioramento previsti dal comma 2, misure idonee ad assicurare i risparmi derivanti dall'applicazione, a decorrere dal 1° gennaio 2015, dell'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, anche prevedendo il ricorso alla riduzione dei canoni di locazione passiva aventi ad oggetto immobili a uso istituzionale. Ai fini del calcolo possono essere computati anche risparmi derivanti dall'applicazione di misure di contenimento dei costi sostenuti per le locazioni, già disposte dai comuni nei piani di miglioramento e ulteriori a quelle previste dall'articolo 4 bis, comma 4.";

n) nel comma 7 le parole: "A decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2013," sono soppresse;

o) nel comma 7 le parole: "da comuni, comprensori, comunità" sono sostituite dalle seguenti: "da comuni, comunità,";

p) nel comma 8 le parole: "A decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2013" sono soppresse;

q) dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:

"8 bis. A decorrere dal 1° gennaio 2015 ai comuni e alle comunità è vietato conferire incarichi di consulenza e collaborazione, studio e ricerca a titolo oneroso a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, e conferire ad essi incarichi dirigenziali o direttivi. Il divieto si applica anche per la nomina in commissioni, consigli, comitati e organismi collegiali dei comuni e degli enti locali, comunque denominati.

8 ter. La lettera b) del comma 3 e il comma 8 bis si applicano anche alle aziende pubbliche per i servizi alla persona, in quanto compatibili.";

r) dopo il comma 9 è inserito il seguente:

"9 bis. I numeri 3) e 4) della lettera a) del comma 3 sono abrogati a decorrere dalla data individuata nel provvedimento d'individuazione degli ambiti previsto dall'articolo 9 bis, comma 3, della legge provinciale n. 3 del 2006."

5. La Provincia promuove la costituzione di tavoli tecnici, anche con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, per individuare entro il 30 aprile 2015, azioni di riduzione della spesa corrente, ulteriori rispetto a quelle già adottate ai sensi della normativa vigente, per la Provincia, per gli enti locali e per i rispettivi enti strumentali pubblici e privati. Le azioni individuano le conseguenti misure di revisione normativa, amministrativa e contrattuale.

6. Le disposizioni attuative adottate in base all'articolo 4 bis, commi 5 e 7 bis, della legge provinciale n. 27 del 2010, nel testo vigente prima delle modifiche introdotte dal comma 3 del presente articolo, continuano ad applicarsi per l'anno 2015 fino all'adozione di nuove disposizioni attuative.

Art. 25

Modificazioni dell'articolo 31 della legge provinciale 22 aprile 2014, n. 1, in materia di società

1. All'articolo 31 della legge provinciale n. 1 del 2014 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 3 le parole: "comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "commi 1 e 2";

b) nel comma 3, dopo le parole: "in conto capitale" sono inserite le seguenti: "o in conto impianti";

c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3 bis. La Giunta provinciale è autorizzata a convertire le somme previste dall'articolo 18 (Concessione di crediti a società controllate) della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2, concesse a Trentino network s.r.l., in contributi in conto capitale o in conto impianti, nel rispetto degli obiettivi stabiliti dall'articolo 79, comma 3, dello Statuto speciale."

Art. 26

Modificazioni dell'articolo 35 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)

1. Nel comma 1 dell'articolo 35 della legge provinciale n. 3 del 2006 le parole: "dei rispettivi enti funzionali, delle società o consorzi dalla stessa controllati" sono sostituite dalle seguenti: "degli enti strumentali previsti dall'articolo 33, comma 1, e del Consiglio provinciale,".

2. Dopo il comma 3 bis dell'articolo 35 della legge provinciale n. 3 del 2006 è inserito il seguente:

"3 ter. Per il finanziamento delle attività previste dai commi 2 e 3 bis la Provincia è autorizzata a stipulare con la società una convenzione per la durata della legislatura. La convenzione individua i contenuti e i criteri di gestione dell'attività della società, i criteri per determinare i concorsi finanziari della Provincia e le modalità di valutazione congiunta dei risultati dell'attività. La Giunta provinciale approva annualmente un piano attuativo che declina l'attività della società e il concorso finanziario della Provincia per l'anno di riferimento."

Art. 27

Modificazioni dell'articolo 14 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, relativo alla costituzione della società "Patrimonio del Trentino s.p.a."

1. Nel comma 1 bis dell'articolo 14 della legge provinciale n. 1 del 2005 le parole: "e dei suoi enti funzionali" sono sostituite dalle seguenti: ", degli altri soci pubblici e dei relativi enti strumentali,".

2. Alla fine del comma 3 dell'articolo 14 della legge provinciale n. 1 del 2005 sono inserite le parole: "Gli enti pubblici possono conferire alla società diritti pieni o parziali sui beni del proprio patrimonio ai fini dell'acquisizione della qualità di soci."

Art. 28

Disposizioni in materia di finanziamento collettivo

1. Per assicurare adeguati livelli di benessere sociale ed economico anche attraverso forme di collaborazione tra pubblico e privato, la Provincia, in adesione agli orientamenti dell'Unione europea espressi nella comunicazione 172 della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 27 marzo 2014, relativa allo sfruttamento del potenziale del crowdfunding nell'Unione europea, può promuovere direttamente iniziative di finanziamento collettivo (crowdfunding) e favorirne il ricorso da parte di cittadini e soggetti pubblici e privati.

2. Per i fini del comma 1 la Giunta provinciale è autorizzata ad approvare delle linee guida per l'attuazione, la valorizzazione e la diffusione, informativa e formativa, del finanziamento collettivo nel rispetto della disciplina europea e nazionale e, comunque, dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità. Le linee guida sono elaborate anche con l'eventuale ausilio di esperti

esterni e sono sottoposte a procedure di consultazione pubblica e al parere delle competenti commissioni permanenti del Consiglio provinciale prima della loro approvazione.

3. La Giunta provinciale relaziona annualmente alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale sull'esito delle iniziative di finanziamento collettivo, sulla quantità di fondi complessivamente raccolti e sui singoli progetti finanziati con l'evidenza tra finanziamento pubblico e finanziamento collettivo.

4. La Giunta provinciale pubblica annualmente sul sito internet della Provincia la quantità di fondi complessivamente raccolti con il finanziamento collettivo ed i singoli progetti finanziati con l'evidenza tra finanziamento pubblico e finanziamento collettivo.

5. Alla copertura degli eventuali oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le autorizzazioni di spesa disposte in bilancio sulle unità previsionali di base dove sono imputate le spese per iniziative interessate.

Capo III

Disposizioni in materia di organizzazione e personale

Art. 29

Fissazione della dotazione complessiva del personale provinciale, del relativo limite di spesa e connesse modificazioni dell'articolo 58 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2, dell'articolo 1 della legge provinciale 9 agosto 2013, n. 16, e dell'articolo 27 della legge provinciale 22 aprile 2014, n. 1

1. Per l'anno 2015 e per gli anni successivi la dotazione complessiva del personale provinciale assunto con contratto a tempo indeterminato appartenente al comparto autonomie locali e al comparto ricerca, individuato dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Provincia 20 novembre 2003, n. 44-7/Leg (Regolamento concernente la definizione dei comparti di contrattazione ai sensi dell'art. 54 della L.P. 3 aprile 1997, n. 7), è definita dalla Giunta provinciale, con riferimento a ciascun anno, in esito all'attuazione del piano di riduzione della dotazione complessiva del personale previsto dall'articolo 24 della legge provinciale n. 1 del 2014, in materia di misure per la riduzione della spesa pubblica.

2. All'articolo 1 della legge provinciale n. 16 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le lettere a), b) e c) del comma 1 sono sostituite dalle seguenti:

"a) per l'anno 2015, in 210.100.000 euro;

b) per l'anno 2016, in 204.474.000 euro;

c) per l'anno 2017, in 199.383.000 euro.";

b) le lettere a), b) e c) del comma 3 sono sostituite dalle seguenti:

"a) per l'anno 2015, in 489.147.000 euro;

b) per l'anno 2016, in 485.907.000 euro;

c) per l'anno 2017, in 480.857.000 euro."

3. I commi 3 e 4 dell'articolo 58 della legge provinciale n. 2 del 2009 e il comma 6 dell'articolo 27 della legge provinciale n. 1 del 2014 sono abrogati a decorrere dal 1° gennaio 2015.

4. Alla copertura di maggiori oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella C.

Art. 30

Disposizioni in materia di blocco del rinnovo contrattuale e delle assunzioni di personale della Provincia e degli enti strumentali e connesse modificazioni dell'articolo 24 della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25

1. All'articolo 24 della legge provinciale n. 25 del 2012 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nel comma 1 le parole: "Relativamente agli anni 2013 e 2014" sono sostituite dalle seguenti: "Relativamente all'anno 2015 e, se previsto dalla normativa statale, all'anno 2016";
- b) nel comma 1 le parole: "la corresponsione di ulteriori indennità di vacanza contrattuale" sono sostituite dalle seguenti: "la corresponsione di incrementi a titolo di indennità di vacanza contrattuale";
- c) nel comma 2 le parole: "Relativamente agli anni 2013 e 2014" sono sostituite dalle seguenti: "Relativamente all'anno 2015 e, se previsto dalla normativa statale, all'anno 2016";
- d) nel comma 4 le parole: "anni 2014, 2015 e 2016" sono sostituite dalle seguenti: "anni 2015, 2016 e 2017";
- e) nel comma 4, dopo le parole: "cessato nel medesimo anno" sono inserite le seguenti: ", comprensivo dei risparmi non utilizzati derivanti da cessazioni dal servizio a decorrere dall'anno 2014; non è computata in questo limite la spesa derivante da novazioni del rapporto di lavoro dei soggetti già dipendenti a tempo indeterminato";
- f) nel comma 5 le parole: "per il funzionamento del corpo permanente dei vigili del fuoco e del nucleo elicotteri," sono sostituite dalle seguenti: "per il funzionamento dell'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti, nel limite di tre unità di personale equivalente, in relazione alle nuove funzioni assunte ai sensi dell'articolo 39 bis della legge provinciale n. 3 del 2006,";
- g) nel comma 5, dopo le parole: "ai sensi dell'articolo 8 della legge sul personale della Provincia" sono inserite le seguenti: ", nonché per le assunzioni di un numero massimo di unità di personale necessario a efficientare le attività di manutenzione ordinaria delle strade provinciali e delle strade statali oggetto di delega a seguito di un progetto complessivo di riorganizzazione definito dalla Giunta provinciale, tenuto conto anche dell'articolo 8 bis della legge provinciale 8 giugno 1987, n. 10 (Norme concernenti inquadramenti nel ruolo unico provinciale e disposizioni in materia di personale)".

2. I termini di validità delle graduatorie per le assunzioni di personale a tempo indeterminato relative al comparto autonomie locali, già prorogate fino al 31 dicembre 2014 in base alla normativa provinciale, e di quelle che scadono nel corso del 2015 sono prorogati fino al 31 dicembre 2015.

3. Con riferimento alle graduatorie per le assunzioni di personale a tempo indeterminato degli enti strumentali indicati dall'articolo 33, comma 1, lettera a), della legge provinciale n. 3 del 2006, la Giunta provinciale, prima delle loro scadenze, ne può autorizzare la proroga fino al 31 dicembre 2015 previa richiesta motivata dell'ente; per le graduatorie in scadenza al 31 dicembre 2014 la proroga può essere autorizzata entro il 31 gennaio 2015.

4. Alla copertura degli eventuali oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 di questo articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella C.

Art. 31

Modificazioni della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997), dell'articolo 24 della legge provinciale 22 aprile 2014, n. 1, dell'articolo 29 della legge provinciale n. 3 del 2006, in materia di personale e articolazione organizzativa della Provincia, e modificazioni dell'articolo 5 della legge provinciale 9 giugno 2010, n. 10, in materia di nomine e designazioni della Provincia

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 9 della legge sul personale della Provincia 1997 è inserito il seguente:

"4.1. Per il personale dipendente della Provincia e degli enti strumentali si applica l'articolo 30, commi 2 e 2.2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di mobilità d'ufficio."

2. Il comma 3 bis dell'articolo 15 della legge sul personale della Provincia 1997 è sostituito dal seguente:

"3 bis. Ai fini della razionalizzazione dell'organizzazione e del contenimento della dimensione complessiva della dirigenza, la Provincia definisce il contingente massimo dei dirigenti in numero non superiore al 2,4 per cento del numero complessivo del personale del comparto autonomie locali e ricerca, in servizio il 31 dicembre del 2014, per il conferimento degli incarichi disciplinati dal titolo III, capo II, e, secondo quanto stabilito dalle vigenti leggi provinciali, per la messa a disposizione di propri dirigenti a favore degli enti strumentali previsti dall'articolo 33 della legge provinciale n. 3 del 2006. Entro il 31 dicembre 2016, la Provincia assicura un rapporto tra il numero complessivo del personale in servizio al 31 dicembre 2014 presso gli enti strumentali pubblici di cui all'articolo 33, comma 1, lettera a), della legge provinciale n. 3 del 2006, escluse le istituzioni scolastiche e formative, e il numero dei dirigenti dei medesimi enti, esclusa la dirigenza medica e veterinaria nonché sanitaria, professionale e tecnica, non superiore al 2,4 per cento arrotondato all'unità superiore. Il rispetto del medesimo rapporto è assicurato attraverso specifiche direttive impartite rispettivamente agli enti strumentali di cui all'articolo 33, comma 1, lettera b), limitatamente alle fondazioni, e a quelli previsti dall'articolo 33, comma 1, lettera c). Ai fini del computo dei dirigenti sono considerati anche i dirigenti messi a disposizione dalla Provincia."

3. Il primo periodo del comma 4 bis dell'articolo 29 della legge sul personale della Provincia 1997 è sostituito dal seguente: "A decorrere dal 1° gennaio 2015 il numero massimo complessivo dei direttori cui sono attribuiti gli incarichi disciplinati dal titolo III, capo IV, anche tenuto conto degli incarichi da assegnare secondo quanto previsto dalle leggi provinciali istitutive delle agenzie della Provincia e dei direttori, che alla data dell'entrata in vigore di questo comma sono messi a disposizione degli enti strumentali previsti dall'articolo 33 della legge provinciale n. 3 del 2006 o di altri soggetti, che svolgono funzioni pubbliche in convenzione con la Provincia, è di 263."

4. Dopo l'articolo 43 della legge sul personale della Provincia 1997 è inserito il seguente:

"Art. 43 bis

Disposizioni in materia di assunzione in apprendistato

1. Per sostenere l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro, l'apprendimento di competenze e lo sviluppo di capacità professionali la Provincia, previo concorso pubblico, può assumere giovani con contratto di apprendistato ai sensi della legge provinciale 10 ottobre 2006, n. 6 (Disciplina della formazione in apprendistato), per il conseguimento di una qualifica professionale ai fini contrattuali, di un diploma o di alta formazione.

2. Con regolamento, in armonia con la disciplina statale vigente in materia, sono definite le modalità di accesso, l'inquadramento, le modalità di svolgimento del progetto formativo dei soggetti assunti con il contratto di apprendistato, la conferma o il recesso dal contratto a seguito di un esame al termine del periodo di formazione."

5. L'articolo 53 bis della legge sul personale della Provincia 1997 è sostituito dal seguente:

"Art. 53 bis

Divieto di incarichi a lavoratori in quiescenza

1. È fatto divieto alla Provincia e ai suoi enti strumentali di conferire incarichi di consulenza, di collaborazione, di studio e di ricerca a lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza e di conferire ad essi incarichi dirigenziali o direttivi. Inoltre è fatto divieto di conferire ad essi cariche

in organi di governo degli enti strumentali previsti dalla legge provinciale n. 3 del 2006.

2. Resta ferma la possibilità di conferire incarichi e cariche a titolo gratuito, fatto comunque salvo il rimborso delle eventuali spese previste nell'atto d'incarico. Gli eventuali rimborsi di spese sono corrisposti nei limiti fissati dalla Giunta e devono essere rendicontati.

3. In caso di violazione di quest'articolo è disposta la decadenza dall'incarico e dalla carica.

4. Quest'articolo si applica anche per la nomina in commissioni, consigli, comitati e organismi collegiali, comunque denominati, ai sensi della normativa provinciale. Il componente collocato in quiescenza dopo la sua nomina continua ad esercitare le sue funzioni fino alla scadenza fissata dall'atto di nomina."

6. Dopo il comma 8 dell'articolo 58 della legge sul personale della Provincia 1997 è inserito il seguente:

"8 bis. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e di omogeneizzazione del trattamento economico e normativo del personale dipendente degli enti strumentali previsti dall'articolo 33, comma 1, lettere b) e c), della legge provinciale n. 3 del 2006, l'agenzia è autorizzata a stipulare con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative contratti collettivi tipo di primo livello, volti a definire la disciplina applicabile ai rapporti di lavoro alle dipendenze di questi enti. L'agenzia si attiene alle direttive impartite dalla Giunta provinciale ed è integrata, per la trattativa, da un componente designato dagli enti a cui si riferisce la contrattazione; la partecipazione di questo componente è gratuita. La Giunta provinciale, nell'individuare gli enti in questione, può tener conto delle caratteristiche del settore in cui essi operano."

7. Nel comma 2 dell'articolo 63 della legge sul personale della Provincia 1997, dopo le parole: "la Giunta provinciale determina la distribuzione di personale fra le diverse qualifiche e categorie" sono inserite le seguenti: ", livelli e aree professionali, in relazione a compiti e attività omogenei a più figure professionali".

8. Dopo il comma 1 dell'articolo 75 quater della legge sul personale della Provincia 1997 è inserito il seguente:

"1 bis. La Giunta definisce inoltre, per ciascuno degli enti previsti dall'articolo 33, comma 1, lettere b) e c), della legge provinciale n. 3 del 2006 specifici criteri e modalità per il contenimento degli oneri contrattuali, che sono recepiti in sede di contrattazione di secondo livello."

9. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 della legge provinciale 9 giugno 2010, n. 10, è inserito il seguente:

"1 bis. Non può essere nominato o designato il lavoratore privato o pubblico collocato in quiescenza ai sensi dell'articolo 53 bis della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997)."

10. All'articolo 24 della legge provinciale n. 1 del 2014 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 2 le parole: "alle figure e alle qualifiche professionali del personale eccedente" sono sostituite dalle seguenti: "alle figure professionali, raggruppate anche per categoria e livello in relazione al sistema di classificazione del personale, alle qualifiche o alle aree professionali, definite per aree omogenee in relazione a compiti e attività, del personale eccedente";

b) nel comma 4 le parole: "la risoluzione unilaterale" sono sostituite delle seguenti: "la risoluzione anche unilaterale".

11. In attesa del riordino della dirigenza, della rimodulazione dell'articolazione organizzativa della Provincia e del contenimento della spesa per il personale, in relazione all'attuazione del piano di riduzione della dotazione complessiva del personale previsto dall'articolo 24 della legge provinciale n. 1 del 2014, gli incarichi di sostituzione provvisoria di dirigente di servizio o di responsabile d'ufficio previsti dall'articolo 34 della legge sul personale della Provincia 1997, conferiti prima dell'entrata in vigore di questa legge, possono essere prorogati fino alla conclusione della rimodulazione organizzativa e comunque per non più di tre anni.

12. Gli incarichi e le cariche previsti dall'articolo 53 bis della legge sul personale della Provincia 1997, come sostituito dal comma 5, conferiti prima dell'entrata in vigore di questa legge continuano a essere disciplinati dalla normativa previgente fino alla loro scadenza. Entro sei mesi dall'entrata in vigore di questa legge la Giunta provinciale e gli enti strumentali rivedono la composizione di commissioni, consigli, comitati e organismi collegiali, comunque denominati, già nominati alla data di entrata in vigore di questa legge per garantire l'osservanza dell'articolo 53 bis, comma 4, della legge sul personale della Provincia 1997, come sostituito dal presente articolo.

13. I commi 7 e 7 bis dell'articolo 29 della legge provinciale n. 3 del 2006 sono abrogati.

14. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 4 si provvede con le modalità indicate nella tabella C.

Art. 32

Misure di contenimento della spesa riguardanti le prerogative sindacali

1. Ai fini della razionalizzazione e del contenimento della spesa pubblica, il contingente complessivo dei distacchi relativo al personale degli enti a cui si applica la contrattazione collettiva provinciale dell'articolo 54 della legge sul personale della Provincia 1997 è rideterminato secondo quanto previsto dal comma 2, avendo a riferimento i parametri e i criteri definiti dai contratti collettivi quadro nazionali e tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 7 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

2. Il contingente complessivo dei distacchi spettanti nei comparti e aree di contrattazione è di 23, comprensivo degli arrotondamenti previsti dalla disciplina attuativa dell'articolo 7 del decreto-legge n. 90 del 2014.

3. I contingenti complessivi dei permessi sindacali sono determinati dalla Giunta provinciale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, avendo a riferimento i parametri e i criteri definiti dai contratti collettivi quadro nazionali ed operando una riduzione proporzionata a quella effettuata in relazione ai distacchi. Le organizzazioni sindacali, che rappresentano almeno la maggioranza del personale a livello di singolo comparto di contrattazione, possono destinare una quota dei permessi sindacali dello stesso comparto alla costituzione di ulteriori distacchi, nel rispetto delle percentuali massime previste dai contratti collettivi quadro nazionali.

4. La ripartizione dei distacchi e dei permessi sindacali tra comparti, confederazioni e organizzazioni sindacali è disposta secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva provinciale in materia.

5. La riduzione dei contingenti dei distacchi e dei permessi sindacali prevista da quest'articolo si applica dal 1° gennaio 2015.

6. Per assicurare la continuità dell'attività didattica per l'anno scolastico 2014 - 2015, i distacchi sindacali già concessi al personale docente delle scuole a carattere statale con decorrenza 1° settembre 2014 sono confermati fino al 31 agosto 2015, anche in deroga al limite massimo dei distacchi di cui al comma 2.

Capo IV
Disposizioni in materia di salute, di politiche sociali e di famiglia

Art. 33
*Modificazioni della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16
(legge provinciale sulla tutela della salute 2010)*

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 16 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 è inserito il seguente:

"3 bis. Tra gli elementi che concorrono a definire la compartecipazione al costo delle prestazioni a carattere residenziale che rientrano nell'area dell'integrazione socio-sanitaria ai sensi dell'articolo 21 è inclusa la valutazione della condizione economico-patrimoniale del nucleo familiare del beneficiario, secondo quanto previsto dall'articolo 6 (Norme per la valutazione della condizione economica dei soggetti richiedenti interventi agevolativi) della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3. La Giunta provinciale può tener conto della valutazione anche negli altri casi in cui è prevista la compartecipazione al costo delle prestazioni. Sono fatte salve le prestazioni che costituiscono livelli essenziali ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. Questo comma è attuato con provvedimenti di Giunta, previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative."

2. Dopo l'articolo 19 bis della legge provinciale sulla tutela della salute 2010, nel capo III della legge, è inserito il seguente:

"Art. 19 ter

Copertura degli oneri connessi alla responsabilità civile nei confronti di terzi dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari

1. La Provincia, attraverso specifici trasferimenti all'Azienda provinciale per i servizi sanitari, provvede al pagamento delle somme dovute da quest'ultima a titolo di responsabilità civile nei confronti di terzi, limitatamente alla quota non coperta dai contratti di assicurazione che l'azienda stipula secondo le direttive eventualmente impartite dalla Giunta provinciale."

3. Nel comma 3 quinquies dell'articolo 56 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 le parole: "dall'articolo 12, comma 1, lettera c), della legge provinciale 24 luglio 2012, n. 15 (Tutela delle persone non autosufficienti e delle loro famiglie e modificazioni delle leggi provinciali 3 agosto 2010, n. 19, e 29 agosto 1983, n. 29, in materia sanitaria)" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 16, comma 3 bis".

4. Il comma 3 bis dell'articolo 16 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010, come inserito dal comma 1, si applica a decorrere dalla data individuata dai provvedimenti attuativi che determinano la compartecipazione al costo delle prestazioni a carattere residenziale. A decorrere dalla stessa data, di cui si dà notizia nel Bollettino ufficiale della Regione, sono abrogati:

- a) l'articolo 16 bis della legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6 (Interventi a favore degli anziani e delle persone non autosufficienti o con gravi disabilità);
- b) la lettera c) del comma 1 dell'articolo 12 della legge provinciale 24 luglio 2012, n. 15 (Tutela delle persone non autosufficienti e delle loro famiglie e modificazioni delle leggi provinciali 3 agosto 2010, n. 19, e 29 agosto 1983, n. 29, in materia sanitaria);
- c) l'articolo 21 (Partecipazione alla spesa per prestazioni non aventi natura sanitaria erogate a favore dei degenti presso l'ospedale psichiatrico di Pergine Valsugana) della legge provinciale 12 settembre 1994, n. 4.

5. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2 si provvede con le modalità indicate nella tabella C.

Art. 34

*Modificazioni della legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8
(legge provinciale sul volontariato 1992)*

1. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge provinciale sul volontariato 1992 è sostituito dal seguente:

"2. La Giunta provinciale stabilisce i criteri e le modalità per l'iscrizione all'albo. La Provincia rende pubblici i dati raccolti con la domanda presentata ai sensi del comma 3, compresi i dati personali previsti dal medesimo comma 3, lettera c)."

2. Nel comma 5 bis dell'articolo 3 della legge provinciale sul volontariato 1992 le parole: ", prescindendo dal parere della commissione di cui al comma 4" sono soppresse.

3. Nel comma 2 dell'articolo 3 bis della legge provinciale sul volontariato 1992 le parole: ", sentita la commissione di cui all'articolo 7," sono soppresse.

4. Nel comma 2 dell'articolo 6 della legge provinciale sul volontariato 1992 le parole: "sentita la commissione di cui all'articolo 7 secondo le determinazioni del piano annuale di cui all'articolo 5" sono soppresse.

5. Dopo il comma 1 dell'articolo 6 bis della legge provinciale sul volontariato 1992 è inserito il seguente:

"1 bis. La Provincia può promuovere, stipulando un'apposita convenzione con i centri di servizio previsti dal comma 1, la realizzazione congiunta di iniziative d'interesse comune rientranti nei loro compiti istituzionali e sociali, anche attraverso il coinvolgimento di organizzazioni rappresentative del volontariato operanti sul territorio provinciale. La convenzione individua in particolare gli obiettivi da raggiungere, le azioni per il coordinamento degli interventi volti al loro perseguimento, i tempi e le modalità per l'attuazione dei rispettivi compiti nonché, ove necessario, i casi e le modalità di coinvolgimento delle organizzazioni rappresentative del volontariato operanti sul territorio provinciale; disciplina inoltre i rapporti finanziari per l'eventuale rimborso da parte della Provincia ai centri di servizio delle spese sostenute, evitando duplicazioni d'intervento, per ottimizzare l'utilizzo delle risorse disponibili."

6. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella C.

Art. 35

*Integrazione dell'articolo 5 della legge provinciale 15 dicembre 1980, n. 35
(Determinazione delle quote di aggiunta di famiglia
e disposizioni varie in materia di personale)*

1. Dopo il comma 7 dell'articolo 5 della legge provinciale n. 35 del 1980 è inserito il seguente:

"7.1. La Giunta provinciale stipula una polizza di assicurazione di responsabilità civile contro terzi, con oneri a proprio carico, a favore dei tutori per minori nominati dai tribunali di Trento e Rovereto e dal tribunale per i minorenni di Trento, salvo che non siano già coperti da altra polizza assicurativa per i medesimi rischi. La Giunta provinciale può estendere la polizza di assicurazione prevista da questo comma anche ai tutori per interdetti nominati dai tribunali di Trento e Rovereto, salvo che non siano già coperti da altra polizza assicurativa per i medesimi rischi."

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella C.

Art. 36

Modificazioni della legge provinciale 15 giugno 1998, n. 7 (Disciplina degli interventi assistenziali in favore degli invalidi civili, dei ciechi civili e dei sordomuti)

1. Dopo il comma 7 dell'articolo 3 della legge provinciale n. 7 del 1998 è inserito il seguente:

"7 bis. L'assegno integrativo previsto dal comma 1, lettera b), numero 5), spetta ai soggetti che beneficiano dell'indennità di accompagnamento prevista dal comma 1, lettera b), numero 3) o della pensione prevista dal comma 1, lettera b), numero 1) oppure di entrambe le predette prestazioni. L'assegno integrativo previsto dal comma 1, lettera b), numero 6), spetta ai soggetti che beneficiano dell'indennità speciale prevista dal comma 1, lettera b), numero 4) o della pensione prevista dal comma 1), lettera b), numero 2) oppure di entrambe le predette prestazioni."

2. Dopo il comma 8 dell'articolo 3 della legge provinciale n. 7 del 1998 è inserito il seguente:

"8.1. Gli assegni integrativi previsti dal comma 1 per gli invalidi civili assoluti, per i ciechi civili totali e parziali e per i sordomuti sono incompatibili con la permanenza presso strutture residenziali sanitario-assistenziali e socio-sanitarie. L'assegno integrativo è sospeso in caso di ricovero in strutture ospedaliere o sanitario-assistenziali o in hospice per un periodo superiore a trenta giorni, con decorrenza dal trentunesimo giorno; alla sospensione si provvede con le modalità stabilite per l'assegno di cura previsto dall'articolo 10 della legge provinciale n. 15 del 2012."

3. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 7 della legge provinciale n. 7 del 1998 è abrogata.

4. Dopo il comma 1 dell'articolo 7 della legge provinciale n. 7 del 1998 è inserito il seguente:

"1 bis. Gli assegni integrativi previsti dall'articolo 3, comma 1, per gli invalidi civili assoluti, per i ciechi civili totali e parziali e per i sordomuti non spettano se la condizione economico-patrimoniale del nucleo familiare del beneficiario determinata ai sensi dell'articolo 6 (Norme per la valutazione della condizione economica dei soggetti richiedenti interventi agevolativi) della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3, è superiore ai limiti stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale, che devono tener conto della situazione di svantaggio determinata dalla minorazione fisica. Tale deliberazione della Giunta provinciale è sottoposta al preventivo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale."

5. Le lettere g) e h) del comma 1 dell'articolo 9 della legge provinciale n. 7 del 1998 sono abrogate.

6. Dopo il comma 1 dell'articolo 9 della legge provinciale n. 7 del 1998 è inserito il seguente:

"1 bis. La Giunta provinciale stabilisce con propria deliberazione, da sottoporre al preventivo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, la misura degli assegni integrativi previsti dall'articolo 3, comma 1, per gli invalidi civili assoluti, per i ciechi civili totali e parziali e per i sordomuti e la loro graduazione in relazione al tipo di minorazione e alla valutazione della condizione economico-patrimoniale del nucleo familiare del beneficiario secondo quanto previsto dall'articolo 6 della legge provinciale n. 3 del 1993."

7. Nell'articolo 12 della legge provinciale n. 7 del 1998 le parole: "all'articolo 3, comma 1, lettera a), numeri 1), 2), 4) e 5); lettera b), numeri 1), 2), 5) e 6), e lettera c), numeri 1) e 3)" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 3, comma 1, lettera a), numeri 1), 2), e 4), lettera b), numeri 1) e 2), e lettera c), numero 1)".

8. Le modificazioni della legge provinciale n. 7 del 1998 inserite da questo articolo si applicano a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta provinciale prevista dal comma 1 bis dell'articolo 7 della legge provinciale n. 7 del 1998 come inserito da questo articolo. Le delibere attuative sono sottoposte al parere preventivo della competente commissione permanente del Consiglio provinciale.

Art. 37

Integrazione dell'articolo 34 (Istituzione dell'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa) della legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23

1. Dopo la lettera b ter) del comma 2 dell'articolo 34 della legge provinciale n. 23 del 1993 è inserita la seguente:

"b quater) le attività di concessione e di erogazione di prestazioni monetarie di carattere non discrezionale individuate dalla Giunta provinciale con una o più deliberazioni e previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali."

2. Fino all'individuazione, con deliberazione della Giunta provinciale, delle attività di concessione e di erogazione previste dall'articolo 34, comma 2, lettera b quater), della legge provinciale n. 23 del 1993, queste attività continuano a essere gestite secondo quanto previsto dalla disciplina previgente.

Art. 38

*Modificazioni della legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1
(legge provinciale sul benessere familiare 2011)*

1. La lettera b bis) del comma 1 dell'articolo 5 della legge provinciale sul benessere familiare 2011 è abrogata.

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 7 della legge provinciale sul benessere familiare 2011 è inserito il seguente:

"4 bis. La Provincia può stabilire che l'assegno unico sia erogato in tutto o in parte in forma di buoni di servizio, con criteri e modalità da essa definiti. Per aumentare le ricadute sociali degli interventi previsti da quest'articolo la Provincia, inoltre, può promuovere il coinvolgimento delle famiglie beneficiarie degli interventi in iniziative finalizzate ad accrescere il capitale sociale della collettività."

3. Dopo la lettera c) del comma 2 dell'articolo 9 della legge provinciale sul benessere familiare 2011 è inserita la seguente:

"c bis) l'utilizzo di buoni di servizio da parte delle madri lavoratrici per il pagamento di un'assistente materna (baby sitter), da erogare dalla nascita del figlio e fino al terzo anno di vita, anche impiegando gli stanziamenti del fondo sociale europeo; l'intervento non è cumulabile con altri benefici previsti dalla normativa statale per le medesime finalità;"

4. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella C.

Capo V

*Disposizioni in materia di contratti, lavori pubblici,
infrastrutture, ambiente, espropri e servizi pubblici*

Art. 39

*Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme
in materia di governo dell'autonomia del Trentino), e interpretazione
autentica dell'articolo 32 della legge provinciale n. 3 del 2006*

1. All'articolo 13 bis della legge provinciale n. 3 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera c) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

"c) trasporto, fatta eccezione per quanto previsto dal comma 5, trattamento e smaltimento dei rifiuti

urbani indifferenziati.";

- b) alla fine del comma 5 sono inserite le parole: "Ai fini di quest'articolo la fase di raccolta dei rifiuti urbani indifferenziati comprende il loro prelievo fino all'accorpamento presso le stazioni di trasferimento previste dal piano di smaltimento dei rifiuti.";
- c) nel comma 7 le parole: "entro il 31 gennaio 2015" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2015";
- d) nel comma 7 le parole: "non oltre il 30 giugno 2015" sono sostituite dalle seguenti: "non oltre il 30 maggio 2016";
- e) nel comma 7 bis le parole: "entro il 30 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2015";
- f) nel comma 7 bis le parole: "entro il 30 giugno 2015" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2016";
- g) nel comma 7 bis le parole: "non oltre il 30 giugno 2015" sono sostituite dalle seguenti: "non oltre il 31 dicembre 2016".

2. All'articolo 39 bis della legge provinciale n. 3 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera b) del comma 1 bis è sostituita dalla seguente:

"b) centrale di acquisto per l'acquisizione di servizi e forniture, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e soggetto aggregatore per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.";

b) dopo il comma 3.1. è inserito il seguente:

"3.1.1. La carta dei servizi di APAC prevede che le amministrazioni aggiudicatrici si avvalgano dei capitolati prestazionali dalla Provincia definiti e approvati dalla Giunta provinciale.";

c) dopo il comma 3.1.1 è inserito il seguente:

"3.1.2 L'Agenzia applica l'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali) e l'articolo 69 del decreto legislativo n. 163 del 2006, secondo le direttive emanate dalla Giunta provinciale."

3. La lettera c) del comma 1 e il comma 5 dell'articolo 13 bis della legge provinciale n. 3 del 2006, come modificati dal comma 1, lettere a) e b), si applicano a decorrere dalla data di individuazione del soggetto affidatario della fase di trasporto da parte della Provincia.

4. Il comma 9.1. dell'articolo 32 della legge provinciale n. 3 del 2006 va inteso nel senso che le disposizioni regolamentari previste dal medesimo non sono richieste con riferimento alla disciplina delle funzioni di amministrazione attiva previste dall'ultimo periodo del comma 1 del medesimo articolo 32.

Art. 40

Modificazioni della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali 1990)

1. L'articolo 26 bis della legge provinciale sui contratti e sui beni provinciali 1990, l'articolo 3 della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1, l'articolo 22 e il comma 2 dell'articolo 47 della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 8, sono abrogati.

2. Dopo l'articolo 36 ter della legge provinciale sui contratti e sui beni provinciali 1990 è inserito il seguente:

"Art. 36 ter 1

Organizzazione delle procedure di realizzazione di opere o di acquisti di beni e forniture

1. Anche in relazione alle finalità dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), in caso di realizzazione di opere o di acquisti di beni e forniture, e negli altri casi previsti dalla normativa provinciale, le amministrazioni aggiudicatrici, con l'eccezione del Comune di Trento, affidano i contratti per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture d'importo pari o superiore alla soglia comunitaria avvalendosi dell'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti, quando l'intervento o gli acquisti sono realizzati con contributi o finanziamenti comunque denominati a carico del bilancio provinciale. Con deliberazione della Giunta provinciale possono essere stabiliti i criteri per l'attuazione di questo comma e le eventuali deroghe all'obbligo, anche in relazione alle esigenze organizzative dell'agenzia.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, e con l'eccezione del Comune di Trento, i comuni affidano i contratti per l'acquisizione di lavori, beni, servizi e forniture ricorrendo alla centrale di committenza prevista dall'articolo 39 bis, comma 1 bis, lettera a), della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), o nell'ambito delle gestioni associate obbligatorie previste da quest'ultima legge. I comuni non soggetti all'obbligo di gestione associata procedono all'affidamento stipulando un'apposita convenzione con le gestioni associate o con altri comuni non appartenenti ad esse. Per i comuni istituiti a seguito di fusione l'obbligo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione. Fatti salvi gli obblighi di gestione associata previsti dalla vigente normativa provinciale, i comuni possono procedere in autonomia all'affidamento di contratti per l'acquisizione di lavori, beni e servizi il cui valore è inferiore a quello previsto per gli affidamenti diretti dalla normativa provinciale.

3. Per lo svolgimento delle funzioni previste da quest'articolo l'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti può avvalersi dei competenti uffici delle amministrazioni aggiudicatrici o di personale messo a disposizione delle medesime, nonché degli organismi provinciali rappresentativi dei comuni trentini, stipulando una convenzione ai sensi dell'articolo 16 bis della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attività amministrativa 1992). Nella programmazione dell'attività dell'agenzia si tiene conto della disponibilità dell'amministrazione aggiudicatrice a mettere a disposizione le risorse ai sensi di questo comma.

4. Al fine dell'aggregazione e centralizzazione della domanda negli acquisti di beni e servizi omogenei, con deliberazione della Giunta provinciale, da adottare entro il primo semestre di ogni anno sentito il Consiglio delle autonomie locali, sono individuate le categorie di beni e servizi a elevata standardizzabilità e i volumi, in termini di importo e quantità, al superamento dei quali l'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti, quale soggetto aggregatore ai sensi dell'articolo 39 bis, comma 1 bis, lettera b), della legge provinciale n. 3 del 2006, definisce strategie comuni di acquisto, con le modalità stabilite dal comma 5. A tale fine le amministrazioni aggiudicatrici, anche per il tramite dei loro soggetti rappresentativi, effettuano l'analisi dei loro fabbisogni, con le modalità individuate con deliberazione della Giunta provinciale.

5. L'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti, sulla base dei fabbisogni rilevati e dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale ai sensi del comma 4, attiva procedure per la stipulazione di apposite convenzioni quadro che le amministrazioni del settore pubblico provinciale devono utilizzare, oppure propone l'espletamento di procedure di gara in forma aggregata.

6. Le amministrazioni aggiudicatrici del sistema pubblico provinciale, con le modalità previste con deliberazione della Giunta provinciale, provvedono all'acquisizione di ulteriori categorie di beni e servizi utilizzando gli strumenti del mercato elettronico gestito dall'agenzia o, in mancanza di beni o servizi, mediante gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da CONSIP s.p.a. o, in subordine, mediante procedure concorrenziali di scelta del contraente secondo le disposizioni di quest'articolo. Per gli enti locali rimane fermo quanto previsto in materia di spese a calcolo.

7. La Giunta provinciale determina annualmente i prezzi di riferimento, alle condizioni di maggior efficienza, di beni e servizi di maggior impatto in termini di costo a carico della pubblica amministrazione, diversi da quelli determinati a livello nazionale ai sensi del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con

modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89; nel farlo promuove criteri di acquisto ispirati a esigenze sociali, alla tutela della salute e dell'ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche in subordine al principio di economicità. I prezzi di riferimento costituiscono prezzo massimo di aggiudicazione anche per le procedure di gara aggiudicate all'offerta più vantaggiosa.

8. Quest'articolo si applica dal 1° luglio 2015. Fino a tale data le amministrazioni aggiudicatrici affidano i contratti per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture secondo la normativa provinciale previgente."

3. Nel comma 6 ter dell'articolo 38 della legge provinciale sui contratti e sui beni provinciali 1990, dopo le parole: "per essere utilizzati" sono inserite le seguenti: "per motivi di pubblico interesse, in relazione a quanto stabilito da protocolli di intesa, accordi di programma e altri strumenti di cooperazione istituzionale, e".

4. Dopo il comma 1 dell'articolo 39 ter della legge provinciale sui contratti e sui beni provinciali 1990 è inserito il seguente:

"1 bis. I contratti per gli acquisti di beni e servizi effettuati avvalendosi del mercato elettronico, ai sensi dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. (Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 concernente: "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento"), sono stipulati per scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali, ai sensi dell'articolo 15, comma 3."

Art. 41

Modificazioni della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici 1993)

1. Nel comma 5 dell'articolo 16 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 le parole: "è sufficiente approvare il progetto definitivo provvedendo altresì al finanziamento dell'opera." sono sostituite dalle seguenti: "è sufficiente:

- a) approvare il progetto definitivo, provvedendo anche al finanziamento dell'opera;
- b) limitatamente all'esproprio delle aree necessariamente coinvolte dalla realizzazione dell'opera pubblica indipendentemente dai successivi sviluppi progettuali, approvare il progetto preliminare, provvedendo anche al finanziamento dell'opera."

2. Dopo il comma 1 ter dell'articolo 20 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 è inserito il seguente:

"1 quater. A decorrere dall'entrata in vigore di questo comma, in adeguamento ai principi contenuti nel decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le disposizioni contrattuali previste dal comma 1 ter si applicano con le seguenti limitazioni:

- a) le retribuzioni incentivanti non sono corrisposte al personale con qualifica dirigenziale;
- b) le retribuzioni incentivanti complessivamente corrisposte nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo."

3. All'articolo 20 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nel comma 6, le parole: ", sulla base dello schema-tipo approvato dalla Giunta provinciale previo parere del Consiglio delle autonomie locali" sono soppresse;
- b) nel comma 7, le parole: ", sulla base dello schema-tipo approvato dalla Giunta provinciale previo parere del Consiglio delle autonomie locali" sono soppresse;
- c) nel comma 12, le parole: "Per affidamenti d'importo inferiore o uguale a 26.000 euro si prescinde dagli schemi-tipo previsti da quest'articolo" sono soppresse.

4. Dopo l'articolo 33 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 è inserito il

seguinte:

"Art. 33.1

Intervento di estrema urgenza in materia di vincolo idrogeologico, di normativa antisismica e di messa in sicurezza degli edifici scolastici e dei conservatori di musica

1. Per i lavori d'importo inferiore alla soglia comunitaria, fatti salvi i casi previsti dall'articolo 33, comma 2, lettera c), costituisce estrema urgenza la situazione in cui l'ente interessato, a seguito di apposita ricognizione, certifica come indifferibili gli interventi, anche su impianti, arredi e dotazioni funzionali, destinati:

- a) alla messa in sicurezza degli edifici scolastici di ogni ordine e grado, degli asili nido e dei conservatori di musica, comprese le nuove edificazioni sostitutive di manufatti non rispondenti ai requisiti di salvaguardia dell'incolumità e della salute degli studenti e dei docenti;
- b) alla mitigazione dei rischi idraulici, geomorfologici e del territorio;
- c) all'adeguamento alla normativa antisismica;
- d) alla tutela ambientale e del patrimonio culturale.

2. Per l'affidamento degli interventi indicati nel comma 1:

- a) non si applica l'articolo 40 bis, commi 6 e 6 bis;
- b) i bandi previsti dall'articolo 27 bis e gli avvisi di aggiudicazione previsti dall'articolo 28 sono pubblicati unicamente sul sito informatico dell'amministrazione aggiudicatrice;
- c) i termini di ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, di comunicazione degli elaborati progettuali e dei documenti complementari per la presentazione e la ricezione dell'offerta sono dimezzati;
- d) i lavori d'importo inferiore a un milione di euro sono affidati dall'amministrazione aggiudicatrice con la procedura prevista dall'articolo 33, comma 4, con invito rivolto a dieci operatori economici. Per gli altri lavori d'importo inferiore alla soglia comunitaria le amministrazioni aggiudicatrici affidano i lavori avvalendosi dell'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando e previo invito di venti operatori economici.

3. Le lettere a), b) e c) del comma 2 non si applicano alle procedure di affidamento degli incarichi di progettazione e delle altre attività tecniche indicate nell'articolo 20 e degli appalti che hanno ad oggetto le attività indicate nell'articolo 30, comma 5 ter, lettere b) e c)."

5. All'articolo 37 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) Il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. La costituzione di riunioni di concorrenti, la partecipazione alle gare e l'esecuzione delle opere da parte delle riunioni di concorrenti sono disciplinate dalla normativa statale, salvo quanto diversamente disposto da questa legge e dalla sua disciplina attuativa.";

- b) i commi 2, 2 bis, 3, 4, 5 bis, 5 ter, 5 quater, 5 quinquies, 5 sexies, 5 septies e 5 octies sono abrogati.

6. All'articolo 41 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nel comma 1 le parole: ", presentando la documentazione indicata nel bando o nella lettera d'invito. Le amministrazioni aggiudicatrici, in sede di controllo, verificano il possesso dei requisiti di qualificazione attraverso il casellario informatico dell'osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" sono sostituite dalle seguenti: "Le amministrazioni aggiudicatrici verificano il possesso dei requisiti presso la banca dati nazionale dei contratti pubblici, quando ciò è previsto dalla disciplina statale. Negli altri casi la documentazione oggetto di verifica non acquisibile d'ufficio è richiesta al concorrente.";
- b) nel comma 2 le parole: "presentando, in sede di offerta, la documentazione indicata nel bando o nella lettera d'invito in originale o in copia conforme ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000" sono sostituite dalle seguenti: ", in sede di offerta, con le

modalità previste dalla normativa statale. Quando il possesso dei requisiti non è verificabile attraverso la banca dati nazionale dei contratti pubblici e non è acquisibile d'ufficio, la documentazione è presentata dai soggetti invitati in sede di offerta".

7. Nell'articolo 50 ter decies della legge provinciale sui lavori pubblici 1993, dopo le parole: "Per l'emissione di obbligazioni" sono inserite le seguenti: "e di titoli di debito".

8. Nel comma 1 dell'articolo 50 quindicies della legge provinciale sui lavori pubblici 1993, dopo le parole: "gli enti finanziatori del progetto" sono inserite le seguenti: ", ivi inclusi i titolari di obbligazioni e titoli similari emessi dal concessionario,".

9. Al comma 1 dell'articolo 50 sedecies della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "I crediti dei soggetti che finanziano" sono inserite le seguenti: "o rifinanziano, a qualsiasi titolo, anche tramite la sottoscrizione di obbligazioni e titoli similari";

b) dopo le parole: "beni mobili" sono inserite le seguenti: ", ivi inclusi i crediti,".

10. Nel comma 10 dell'articolo 50 duodevicies, dopo le parole: "Il contratto individua anche a salvaguardia degli enti finanziatori" sono inserite le seguenti: "e dei titolari di titoli emessi ai sensi dell'articolo 50 ter decies".

11. Le retribuzioni incentivanti spettanti ai sensi dell'articolo 20, comma 1 ter, della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 per gli incarichi affidati prima dell'entrata in vigore di questo comma sono corrisposte sulla base della disciplina normativa e contrattuale provinciale previgente.

12. Alla copertura degli eventuali oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le autorizzazioni di spesa disposte in bilancio sulle unità previsionali di base dove sono imputate le spese per la realizzazione delle opere interessate da procedura espropriativa.

Art. 42

Modificazione dell'articolo 18 della legge provinciale 15 maggio 2013, n. 9 (Ulteriori interventi a sostegno del sistema economico e delle famiglie)

1. Nel comma 4 dell'articolo 18 della legge provinciale n. 9 del 2013 le parole: "e solo per due anni dalla medesima data" sono sostituite dalle seguenti: "e solo per quattro anni dalla stessa data".

Art. 43

Contenimento del costo dei lavori pubblici

1. Fino al 31 dicembre 2016, nei progetti di lavori pubblici, i costi dei lavori, delle forniture e degli imprevisti sono ridotti dell'8 per cento rispetto al valore determinato secondo la normativa vigente.

2. Il comma 1 si applica ai lavori per i quali i bandi sono stati pubblicati o le lettere di invito sono state spedite dopo la data di entrata in vigore di questa legge.

Art. 44

Modificazione dell'articolo 20 della legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2 (Norme per l'esecuzione di lavori pubblici di interesse provinciale)

1. Il comma 1 dell'articolo 20 della legge provinciale n. 2 del 1983 è sostituito dal seguente:

"1. La Provincia destina le seguenti somme all'abbellimento mediante opere d'arte

contemporanea di edifici pubblici di nuova realizzazione:

- a) 10.000 euro per progetti di importo totale compreso tra 1 milione e 3 milioni di euro;
- b) 15.000 euro per progetti di importo totale superiore a 3 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- c) in aggiunta alla somma prevista dalla lettera b), per progetti di importo totale superiore a 10 milioni di euro, ulteriori 5.000 euro per ogni 5 milioni successivi all'importo massimo previsto dalla lettera b)."

Art. 45

*Modificazione dell'articolo 8 bis della legge provinciale 8 giugno 1987, n. 10
(Norme concernenti inquadramenti nel ruolo unico
provinciale e disposizioni in materia di personale)*

1. Il comma 1 dell'articolo 8 bis legge provinciale n. 10 del 1987 è sostituito dal seguente:

"1. Agli interventi di manutenzione ordinaria delle strade provinciali e delle strade statali oggetto della delega prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche), sono adibiti, nel rispetto del relativo contratto di lavoro e previa intesa fra i rispettivi dirigenti, dipendenti delle strutture della Provincia altrimenti posti in cassa integrazione guadagni per la sospensione invernale dei lavori."

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella C.

Art. 46

*Modificazioni della legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16
(legge provinciale sui trasporti 1993)*

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 8 della legge provinciale sui trasporti 1993 è inserito il seguente:

"2 bis. Nei casi di affidamento a società a capitale interamente pubblico secondo quanto previsto dall'articolo 10, comma 7, lettera d), della legge provinciale 17 giugno 2004, n. 6 (Disposizioni in materia di organizzazione, di personale e di servizi pubblici), compete al comitato di indirizzo degli enti affidanti la definizione dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese di trasporto cui la società affidataria può subaffidare quota parte dei servizi, sulla base di linee guida adottate dalla Giunta provinciale. Tali linee guida contengono in particolare, anche in modo differenziato in relazione alle specificità orografiche del territorio da servire, indicazioni relative a:

- a) età dei mezzi utilizzati e capacità tecnica degli stessi;
- b) requisiti di formazione del personale, in particolare in relazione alla guida in montagna e su strade innevate quando necessario in ragione delle caratteristiche orografiche del territorio servito;
- c) dotazione di personale idonea a garantire il servizio."

2. All'articolo 33 della legge provinciale sui trasporti 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nel comma 1 le parole: "di una sanzione amministrativa da 15 a 105 euro" sono sostituite dalle seguenti: "di una sanzione amministrativa da 40 a 300 euro";
- b) nel comma 1.1. le parole: "del biglietto di corsa semplice maggiorato di 15 euro" sono sostituite dalle seguenti: "del biglietto di corsa semplice maggiorato di 30 euro";
- c) nell'alinnea del comma 1 bis le parole: "sanzione amministrativa pari a 10,50 euro" sono sostituite dalle seguenti: "sanzione amministrativa pari a 30 euro";

d) il comma 3 bis è sostituito dal seguente:

"3 bis. Le attività di controllo sono svolte dai soggetti previsti dal comma 3 anche nel caso in cui sia prevista, sui bus in servizio urbano, la salita dalla sola porta anteriore, misura che la società di gestione del servizio adotta, per tutte le corse sui bus in servizio urbano, fatta eccezione per quelle che si svolgono nelle ore di maggiore afflusso, individuate con deliberazione attuativa della Giunta provinciale."

3. Dopo il comma 1 dell'articolo 35 della legge provinciale sui trasporti 1993 è inserito il seguente:

"1 bis. La Provincia promuove accordi con le forze dell'ordine locali e statali per la vigilanza sul corretto comportamento degli utenti dei servizi di trasporto."

Art. 47

Modificazioni del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 97 del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987 è inserito il seguente:

"2 bis. Al fine di tutelare l'ambiente anche attraverso il reimpiego di rifiuti nella produzione di altri materiali, nel rispetto della disciplina statale in materia, la Provincia promuove, nei propri acquisti, l'utilizzo di bitume ottenuto con la miscelazione della gomma ricavata dal recupero di pneumatici fuori uso. Con deliberazione della Giunta provinciale sono individuate le modalità di attuazione di questo comma, anche con riferimento agli obiettivi da raggiungere".

2. Alla fine del comma 1 quater dell'articolo 102 quinquies del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987 sono inserite le parole: "La Giunta provinciale può definire specifiche tariffe agevolate per il conferimento d'ufficio nelle discariche provinciali dei rifiuti indicati nell'articolo 91, quando non è individuabile il soggetto a cui è imputabile l'evento o l'azione che ha generato la situazione di pericolo per la salute pubblica o per l'ambiente."

3. La tariffa agevolata prevista dall'articolo 102 quinquies, comma 1 quater, del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987, come modificato da quest'articolo, si applica ai conferimenti di rifiuti per i quali non è ancora stata emessa fattura alla data di entrata in vigore di questa legge.

4. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'applicazione di quest'articolo provvede l'Agenzia per la depurazione con il proprio bilancio.

Art. 48

Modificazione dell'articolo 1 della legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5 (Disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti)

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 1 della legge provinciale n. 5 del 1998 è inserito il seguente:

"6 bis. Non concorrono al calcolo della percentuale di raccolta differenziata, con riferimento al bacino di provenienza, i rifiuti indicati dall'articolo 102 quinquies, comma 1 quater, terzo periodo, del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987. Il soggetto che effettua il conferimento d'ufficio dei rifiuti comunica all'osservatorio provinciale dei rifiuti la loro origine."

Art. 49

*Modificazione dell'articolo 11 della legge provinciale 17 giugno 2004, n. 6
(Disposizioni in materia di organizzazione, di personale e di servizi pubblici)*

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 11 della legge provinciale n. 6 del 2004, è inserito il seguente:

"3 bis. Anche in deroga a quanto previsto dal comma 3, al fine di migliorare la sostenibilità finanziaria dell'acquisto in capo ai soggetti individuati dall'articolo 10, comma 2, lettere a) e b), degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni non duplicabili a costi socialmente sostenibili, la proprietà di tali beni può essere acquisita, anche successivamente alla data di entrata in vigore di questo comma, con ricorso alla stipulazione di contratti di affitto con patto di futura vendita o di altri contratti che producono analogo effetto. Tali contratti sono comunque stipulati entro il 31 dicembre 2016."

Art. 50

*Modificazioni della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6
(legge provinciale sugli espropri 1993)*

1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 3 della legge provinciale sugli espropri 1993 è abrogata.

2. All'articolo 4 della legge provinciale sugli espropri 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1 le parole: "dal progetto definitivo dell'opera approvata ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del provvedimento legislativo recante "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti"" sono sostituite dalle seguenti: "dal progetto definitivo o preliminare dell'opera approvato ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge provinciale sui lavori pubblici 1993";

b) nel comma 2, dopo le parole: "da affiggere nell'albo comunale" sono inserite le seguenti: "per trenta giorni consecutivi";

c) nel comma 3 le parole: "Entro il termine di quindici giorni dalla data della notifica, gli interessati possono presentare osservazioni depositandole nella segreteria del comune. Entro lo stesso termine i proprietari" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il termine perentorio di trenta giorni successivi al decorso del periodo di pubblicazione all'albo comunale previsto dal comma 2 gli interessati possono presentare osservazioni, depositandole nella segreteria del comune. Entro lo stesso termine, per la determinazione del valore venale del bene ai fini del calcolo dell'indennità di esproprio, i proprietari o gli usufruttuari, quando sul bene insiste il diritto di usufrutto, rendono una dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alla sussistenza o alla mancata sussistenza sul bene oggetto di espropriazione di diritti reali o personali a favore di terzi e alla loro durata, inclusi i contratti per i quali l'articolo 20, comma 3, prevede l'erogazione di un'indennità aggiuntiva e";

d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4 bis. La documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti richiesti per la corresponsione dell'indennità prevista dall'articolo 20 è recapitata al promotore dell'espropriazione entro il termine perentorio di trenta giorni dal termine del periodo di pubblicazione all'albo comunale dell'avviso ai sensi del comma 2."

3. Nel comma 7 dell'articolo 6 della legge provinciale sugli espropri 1993 le parole: "aumentata della maggiorazione di cui al comma 1 dell'articolo 20" sono soppresse.

4. Nel comma 1 dell'articolo 7 della legge provinciale sugli espropri 1993 le parole: "una dichiarazione resa a' sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 attestante la proprietà e la piena disponibilità e libertà dell'immobile oggetto di espropriazione o di asservimento nonché" sono soppresse.

5. Dopo il comma 3 dell'articolo 8 della legge provinciale sugli espropri 1993 è inserito il seguente:

"3 bis. Se dopo l'adozione del decreto di espropriazione e prima della presentazione dell'istanza tavolare l'ufficio del catasto, ai sensi dell'articolo 5, commi 4 e 5, della legge regionale 13 novembre 1985, n. 6 (Normativa del catasto fondiario e disciplina dei tipi di frazionamento), ricalcola la superficie del bene oggetto del provvedimento di esproprio senza che questo comporti una modifica della sua configurazione oggettiva, non si procede al ricalcolo della indennità come determinata ai sensi dell'articolo 6, comma 4."

6. L'articolo 13 della legge provinciale sugli espropri 1993 è sostituito dal seguente:

"Art. 13

Indennità per le aree non edificabili

1. Per le aree non edificabili previste dall'articolo 12, comma 1, lettera a), l'indennità di espropriazione è determinata in base al criterio del valore agricolo, tenendo conto delle colture effettivamente praticate sul fondo e del valore dei manufatti edilizi legittimamente realizzati, anche in relazione all'esercizio dell'azienda agricola, senza valutare la possibile o l'effettiva utilizzazione diversa da quella agricola.

2. Per le aree non edificabili diverse da quelle indicate nel comma 1 l'indennità di esproprio è determinata in misura pari al valore venale del bene.

3. L'indennità di esproprio è quantificata dalla struttura provinciale competente in materia di espropriazioni. Si applica l'articolo 14, comma 2."

7. All'articolo 20 della legge provinciale sugli espropri 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Indennità di coltivazione";

b) i commi 1 e 1 bis sono abrogati;

c) nel comma 2 le parole: "pari all'importo del valore agricolo medio determinato ai sensi dell'articolo 13," sono soppresse;

d) nel comma 2 le parole: "Per le aree edificate la maggiorazione è calcolata sul valore agricolo medio attribuito all'orto." sono soppresse;

e) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3 bis. L'indennità di coltivazione è determinata secondo i criteri stabiliti dalla Giunta provinciale sulla base del parametro della coltura praticata, tenendo conto anche degli eventuali contratti di affitto o di mezzadria o della sussistenza di un diritto di usufrutto.";

f) nel comma 4 le parole: "La documentazione comprovante la presenza dei requisiti deve essere recapitata al promotore dell'espropriazione entro il termine perentorio di novanta giorni dalla notificazione al proprietario dei fondi del decreto di espropriazione disciplinato dall'articolo 8." sono soppresse;

g) nel comma 5 le parole: "dal ricevimento della documentazione di cui al comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "dalla notificazione del decreto disciplinato dall'articolo 6".

8. L'articolo 20 bis della legge provinciale sugli espropri 1993 è abrogato.

9. Nel comma 2 dell'articolo 28 della legge provinciale sugli espropri 1993 le parole: "nella misura del 12 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 6 per cento".

10. Nel comma 3 dell'articolo 29 bis della legge provinciale sugli espropri 1993 le parole: "un'indennità del 12 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "un'indennità del 6 per cento".

11. Le indennità determinate sulla base dei nuovi criteri introdotti dai commi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 e 10 si applicano, se più favorevoli, ai procedimenti espropriativi per i quali, alla data di entrata in vigore di questa legge, sono esperibili o pendenti i ricorsi per la rideterminazione dell'indennità avanti alla commissione provinciale per le espropriazioni e i ricorsi in opposizione alla stima avanti all'autorità giudiziaria.

12. Il comma 3 bis dell'articolo 8 della legge provinciale sugli espropri 1993, come

introdotto dal comma 5, si applica nei casi in cui a seguito del ricalcolo della superficie il decreto di esproprio non è stato rettificato alla data di entrata in vigore di questa legge.

13. Alla copertura degli eventuali oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le autorizzazioni di spesa disposte in bilancio sulle unità previsionali di base dove sono imputate le spese per la realizzazione delle opere interessate da procedura espropriativa.

Art. 51

Integrazione dell'articolo 7 della legge provinciale 27 giugno 2005, n. 8 (legge provinciale sulla polizia locale 2005)

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 7 della legge provinciale sulla polizia locale 2005 è inserito il seguente:

"5 bis. Per supportare gli interventi di sicurezza realizzati dai comuni sul loro territorio la Giunta provinciale può concedere agli stessi contributi, nella misura massima del 30 per cento della spesa ammessa, per l'installazione di impianti di videosorveglianza sul territorio comunale. Con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, sono definiti i criteri attuativi di questo comma."

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di questo articolo si provvede secondo le modalità indicate nella tabella C.

Art. 52

Modificazione dell'articolo 6 della legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10 (Interventi urgenti per favorire la crescita e la competitività del Trentino)

1. Nel comma 1 dell'articolo 6 della legge provinciale n. 10 del 2012 le parole: "per gli anni 2012-2014" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2012-2015".

Art. 53

Modificazioni della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (legge urbanistica provinciale 2008)

1. All'articolo 30 della legge urbanistica provinciale 2008 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nel secondo periodo del comma 2, dopo le parole: "strumento di pianificazione" sono inserite le seguenti: "o relativa variante";
- b) nel secondo periodo del comma 2, dopo le parole: "piano approvato" sono inserite le seguenti: "o nella relativa variante approvata";
- c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3 bis. Compete alla Provincia, previo parere reso dal comune dove è ubicato l'immobile, la conclusione degli accordi di cui ai commi 1 e 2 che hanno ad oggetto la tutela e la valorizzazione degli immobili riconosciuti di interesse culturale, ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004, e le relative pertinenze poste in ambito urbano, periurbano o rurale. Alla variante che recepisce l'accordo previsto da questo comma si applica l'articolo 33, comma 2 bis."

2. All'articolo 78 della legge urbanistica provinciale 2008 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nel comma 1, dopo le parole: "nonché per" sono inserite le seguenti: "il recupero,";
- b) nella lettera a) del comma 2 la parola: "diretti" è soppressa;
- c) nella lettera b) del comma 2, dopo le parole: "progetti e interventi pubblici e privati," sono

inserirle le seguenti: "compresi eventuali interventi della Provincia individuati dalla Giunta provinciale con apposita deliberazione,";

d) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2 bis. Gli interventi previsti dal comma 2, lettera b), sono realizzati, di norma, in base ad accordi stipulati con i privati. Tali accordi possono anche riconoscere al privato il valore della biomassa eventualmente prelevata, secondo quanto stabilito da questo comma. Quando non è possibile realizzare i medesimi progetti e interventi sulla base di accordi con i privati interessati, è possibile procedere all'occupazione temporanea prevista dall'articolo 26 della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 (legge provinciale sugli espropri 1993) a seguito dell'approvazione dei progetti, che equivale a dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e di indifferibilità. Per l'occupazione temporanea, non è dovuta alcuna indennità, fatto salvo il riconoscimento del valore della biomassa eventualmente prelevata, nei casi e secondo i parametri stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.";

e) nel comma 3 le parole: "i criteri e le modalità di gestione del fondo, le modalità di concessione dei finanziamenti" sono sostituite dalle seguenti: "i criteri e le modalità di concessione dei finanziamenti, di gestione e di utilizzo del fondo".

3. Alla copertura degli oneri derivanti da quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nella tabella C.

Capo VI

Disposizioni in materia di protezione civile e servizio antincendi

Art. 54

Modificazioni della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9 (Disciplina dell'attività di protezione civile in provincia di Trento)

1. Alla fine del comma 2 dell'articolo 4 della legge provinciale n. 9 del 2011 sono inserite le parole: "Le predette strutture operative, mediante codici di autoregolamentazione, definiscono le modalità per evitare potenziali conflitti di interesse in capo ai propri componenti, con riferimento alle attività o valutazioni che siano direttamente e immediatamente correlate con specifici interessi del componente."

2. Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 18 della legge provinciale n. 9 del 2011 è soppresso.

3. Nel comma 1 dell'articolo 26 della legge provinciale n. 9 del 2011 le parole: "l'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria e amministrativa" sono sostituite dalle seguenti: "l'esercizio delle funzioni di polizia amministrativa".

4. Nel comma 3 dell'articolo 26 della legge provinciale n. 9 del 2011 le parole: "Ai corsi e alle iniziative di formazione specialistica per l'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria diretti ai vigili del fuoco volontari è ammesso a partecipare il personale volontario avente grado e mansioni di ispettore o di vice-ispettore dell'unione." sono soppresse.

5. Nel comma 1 dell'articolo 29 della legge provinciale n. 9 del 2011 le parole: "La Giunta provinciale è autorizzata a incaricare" sono sostituite dalle seguenti: "La Giunta provinciale, sentita la federazione dei corpi volontari, individua la scuola provinciale antincendi prevista dall'articolo 8 della legge provinciale n. 26 del 1988 quale struttura formativa e di addestramento in materia di servizi antincendi dei vigili del fuoco volontari, per garantire una programmazione organica delle attività formative, un'omogeneizzazione delle offerte formative e una gestione centralizzata dei dati relativi ai corsi di formazione frequentati dai vigili del fuoco permanenti e volontari. In ogni caso la Giunta provinciale può incaricare".

6. Dopo il comma 1 dell'articolo 37 della legge provinciale n. 9 del 2011 è inserito il seguente:

"1 bis. La Provincia può concedere ai comuni contribuiti, anche a titolo di rimborso, sulle spese necessarie a garantire il ricovero, in via immediata e provvisoria, delle famiglie rimaste senza tetto a causa di un evento calamitoso. La Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, stabilisce i casi di ammissibilità degli interventi, la misura del contributo, entro il limite massimo del 95 per cento della spesa ammissibile, e definisce i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione del contributo."

7. Nel comma 6 dell'articolo 59 della legge provinciale n. 9 del 2011 le parole: "; in tali casi, in applicazione della normativa statale relativa alle funzioni di polizia giudiziaria, l'ispettore distrettuale o il vice-ispettore esercita le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria spettanti al personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco di corrispondente grado o qualifica" sono soppresse.

8. Nel comma 3 dell'articolo 64 della legge provinciale n. 9 del 2011, dopo le parole: "può assumere a proprio carico" sono inserite le seguenti: ", anche avvalendosi della cassa provinciale antincendi,".

9. Con riferimento a quanto previsto dal comma 1, i codici di autoregolamentazione sono adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge. Decorso tale termine l'assessore competente per materia riferisce alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale in ordine all'attuazione del comma 1.

10. Il comma 1 bis dell'articolo 37 della legge provinciale n. 9 del 2001, come inserito dal comma 6, si applica alle spese sostenute dai comuni a partire dal 1° gennaio 2014.

11. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 6 si provvede con le modalità indicate nella tabella C.

12. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 8 provvede la cassa provinciale antincendi con il proprio bilancio.

Art. 55

Inserimento dell'articolo 21 bis nella legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26 (Norme in materia di servizi antincendi)

1. Dopo l'articolo 21 della legge provinciale n. 26 del 1988 è inserito il seguente:

"Art. 21 bis

Contenimento delle spese per gli interventi relativi alle caserme dei corpi dei vigili del fuoco

1. Per razionalizzare e riqualificare le spese d'investimento relative alle infrastrutture per i corpi dei vigili del fuoco volontari, la Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, definisce criteri diretti a garantire la sobrietà, l'essenzialità e la selettività nella programmazione, progettazione e realizzazione per gli interventi relativi alle caserme dei corpi volontari dei vigili del fuoco. Questi criteri si applicano anche agli interventi relativi alle caserme dei corpi volontari dei vigili del fuoco finanziati sui fondi della finanza locale.

2. La deliberazione prevista dal comma 1 può prevedere l'applicazione dei criteri anche agli interventi relativi alle caserme dei corpi dei vigili del fuoco volontari già ammessi a contributo e per i quali il contributo non è ancora stato concesso alla data di entrata in vigore di quest'articolo. A tal fine può prevedere anche i casi e le modalità per la riammissione in termini per la presentazione della documentazione necessaria alla concessione del contributo.

3. La cassa provinciale antincendi può utilizzare risorse del proprio bilancio, nonché i risparmi di spesa derivanti dall'applicazione dei criteri previsti dal comma 1, relativamente a interventi di propria competenza, per concedere contributi per la manutenzione straordinaria o l'adeguamento tecnico delle caserme esistenti dei corpi dei vigili del fuoco volontari, secondo criteri stabiliti dalla Giunta provinciale."

2. Alla copertura degli eventuali oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si

provvede con le autorizzazioni di spesa già disposte in bilancio sulle unità previsionali di base dove sono imputate le spese per la realizzazione degli interventi nell'ambito della finanza locale, nonché con le risorse stanziare sul bilancio della cassa provinciale antincendi.

Art. 56

*Modificazione dell'articolo 74 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12
(Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento)*

1. Alla fine della lettera f) del primo comma dell'articolo 74 della legge provinciale n. 12 del 1983 sono inserite le parole: ", ad esclusione del comandante".

Capo VII

Disposizioni in materia di istruzione e ricerca

Art. 57

*Modificazioni della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5
(legge provinciale sulla scuola 2006)*

1. Nel comma 3 dell'articolo 14 della legge provinciale sulla scuola 2006, dopo le parole: "L'istituzione" sono inserite le seguenti: "anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 10, comma 1 bis, della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21 (Ordinamento della formazione professionale)."

2. Il comma 2 dell'articolo 38 della legge provinciale sulla scuola 2006 è sostituito dal seguente:

"2. Il consiglio è composto da quindici presidenti dei consigli delle istituzioni e da quindici dirigenti delle istituzioni, designati rispettivamente dai presidenti dei consigli e dai dirigenti delle istituzioni, con le modalità previste dal regolamento. In rappresentanza delle minoranze linguistiche locali sono componenti del consiglio il Presidente del consiglio della scuola ladina (president del consei de la scola ladina) e il dirigente preposto all'istituzione scolastica e formativa ladina (sorastant de la scola ladina). Alle sedute del consiglio può partecipare il dirigente del dipartimento provinciale competente in materia di istruzione; almeno una volta all'anno l'assessore competente in materia di istruzione assicura la propria presenza per la trattazione delle tematiche di maggior rilievo per il sistema educativo provinciale."

3. Alla fine del comma 3 dell'articolo 38 della legge provinciale sulla scuola 2006 sono inserite le parole: "In particolare il consiglio formula proposte ed esprime pareri sulle scelte di innovazioni ordinamentali relative alla:

- a) organizzazione delle attività scolastiche complementari e dei servizi extra scolastici;
- b) offerta scolastica e formativa provinciale;
- c) valutazione dei risultati del sistema educativo provinciale."

4. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 54 della legge provinciale sulla scuola 2006 è sostituita dalla seguente:

"c) secondo ciclo, che comprende percorsi di istruzione della durata di cinque anni nonché di istruzione e formazione professionale articolata in percorsi di tre, quattro, cinque anni, in coerenza con la normativa nazionale vigente; i percorsi si strutturano in due periodi biennali ed in un ulteriore periodo annuale per i percorsi di durata quinquennale;"

5. Dopo l'articolo 56 della legge provinciale sulla scuola 2006 è inserito il seguente:

"Art. 56 bis

Sviluppo di un sistema educativo trilingue

1. Il sistema educativo provinciale assicura l'insegnamento delle lingue tedesca e inglese, nelle scuole dell'infanzia con la presenza di insegnanti con adeguate competenze linguistiche, nelle scuole di ogni ordine e grado, compresa l'istruzione e la formazione professionale, anche attraverso l'insegnamento con modalità di apprendimento integrato di lingua e contenuto (content and language integrated learning - CLIL) o veicolare. La Giunta provinciale può permettere l'adozione dell'insegnamento di una lingua straniera alternativa al tedesco o all'inglese negli istituti scolastici che ne fanno richiesta.

2. L'insegnamento in modalità CLIL è introdotto in modo graduale a partire dall'anno scolastico 2015-2016 e comunque in relazione alla disponibilità di docenti e alla loro formazione. L'insegnamento è impartito da personale docente in possesso di adeguate competenze linguistiche e metodologiche oppure, ove non disponibili, da altro personale assunto in base a quanto previsto dall'articolo 93, comma 3 bis.

3. L'insegnamento in modalità CLIL è impartito con le seguenti modalità:

- a) nella scuola primaria almeno per tre ore settimanali nel primo e secondo anno, almeno per cinque ore settimanali nel terzo, quarto e quinto anno;
- b) nella scuola secondaria di primo grado almeno per tre ore settimanali anche di più discipline non linguistiche;
- c) nella scuola secondaria di secondo grado, compresa l'istruzione e la formazione professionale, almeno per il 50 per cento dell'orario annuale di una disciplina non linguistica, e comunque fino a un massimo di sessanta ore, anche attraverso moduli di più discipline non linguistiche.

4. La Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore di quest'articolo, adotta un piano per l'apprendimento delle lingue tedesca e inglese, nel quale sono determinate le modalità di attuazione di quest'articolo. Nel rispetto del piano, la Provincia garantisce la continuità dell'offerta didattica esistente promuovendo anche l'insegnamento delle altre lingue straniere al fine di assicurare lo sviluppo del loro apprendimento nella scuola trentina."

6. Nel comma 3 bis dell'articolo 86 della legge provinciale sulla scuola 2006, dopo le parole: "nella scuola primaria." sono inserite le seguenti: "Tali docenti impartiscono l'insegnamento sia della lingua straniera che in lingua straniera con modalità di apprendimento di lingua e contenuto (content and language integrated learning - CLIL). Al fine di garantire la continuità didattica, i docenti a tempo indeterminato non di lingua straniera che hanno insegnato con modalità CLIL nell'anno scolastico 2014-2015, possono proseguire a impartire l'insegnamento con tale modalità."

7. Dopo il comma 2 dell'articolo 91 della legge provinciale sulla scuola 2006 è inserito il seguente:

"2 bis. I bandi di concorso per il reclutamento del personale docente prevedono l'accertamento della conoscenza delle lingue straniere in relazione all'ordine e grado di scuola per cui la procedura è indetta."

8. Nel comma 3 bis dell'articolo 93 della legge provinciale sulla scuola 2006 le parole: "fino a un massimo del 5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "fino a un massimo del 10 per cento".

9. Alla fine del comma 4 dell'articolo 102 della legge provinciale sulla scuola 2006 le parole: ", nonché le condizioni, i criteri e le modalità per il conferimento di incarichi a dirigenti scolastici cessati dal servizio anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 53 bis della legge provinciale n. 7 del 1997" sono soppresse.

10. Dopo il comma 3 dell'articolo 109 della legge provinciale sulla scuola 2006 è inserito il seguente:

"3 bis. In attesa dell'attuazione del comma 2 i comuni ripartiscono tra loro le spese relative ai

servizi gestionali di cui al comma 1 secondo criteri definiti con specifica convenzione stipulata entro il 30 aprile 2015, tenuto conto del numero degli iscritti residenti in ciascun comune."

11. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 5 e 8 si provvede con le modalità indicate nella tabella C.

Art. 58

Modificazioni della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977)

1. Dopo la lettera d) del secondo comma dell'articolo 54 della legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977 è inserita la seguente:

"d bis) le modalità di rendicontazione della spesa e di controllo della spesa rendicontata in ordine ai finanziamenti previsti dalla lettera d);".

2. Nel comma 2 dell'articolo 54 bis della legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977 le parole: "e di rendicontazione della spesa" sono sostituite dalle seguenti: ", di rendicontazione della spesa e di controllo della spesa rendicontata".

3. Il piano annuale per l'anno scolastico 2015-2016 determina le modalità di controllo previste dall'articolo 54, secondo comma, lettera d bis), della legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977, come modificato dal comma 1, anche con riferimento alle rendicontazioni di spesa relative ad anni scolastici precedenti per cui le procedure di verifica sono pendenti al momento dell'approvazione del piano.

Art. 59

Modificazione dell'articolo 2 della legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 (legge provinciale sugli asili nido 2002)

1. Dopo la lettera g bis) del comma 2 dell'articolo 2 della legge provinciale sugli asili nido 2002 è inserita la seguente:

"g ter) l'accostamento dei bambini alle lingue straniere nelle ordinarie attività educative e didattiche."

Capo VIII

Disposizioni in materia di attività economiche e di lavoro

Art. 60

Modificazioni della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 (legge provinciale sul commercio 2010)

1. Nel comma 2 dell'articolo 15 della legge provinciale sul commercio 2010 le parole: "Il requisito della regolarità contributiva previsto dal comma 1 è verificato" sono sostituite dalle seguenti: "La procedura per la verifica del requisito della regolarità contributiva nei casi previsti dal comma 1 è avviata".

2. Alla fine del comma 2 dell'articolo 15 della legge provinciale sul commercio 2010 sono inserite le parole: "La procedura per la verifica del requisito della regolarità contributiva per i soggetti previsti dall'articolo 16, comma 4, è avviata dal comune entro il 31 marzo di ciascun anno con le modalità previste dal presente comma."

3. Nella rubrica dell'articolo 37 della legge provinciale sul commercio 2010, dopo le parole: "di gas metano" sono inserite le seguenti: "e di GPL".

4. Nel comma 1 dell'articolo 37 della legge provinciale sul commercio 2010, dopo le

parole: "di gas metano" sono inserite le seguenti: "e di GPL".

5. Nella lettera b) del comma 1 dell'articolo 44 della legge provinciale sul commercio 2010, dopo le parole: "di gas metano" sono inserite le seguenti: "e di GPL".

6. I commi 4 e 4 bis dell'articolo 44 della legge provinciale sul commercio 2010 sono abrogati.

7. Dopo il comma 3 dell'articolo 59 della legge provinciale sul commercio 2010 è inserito il seguente:

"3 bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, se ai sensi dell'articolo 15, comma 2, è accertata la mancanza del requisito della regolarità contributiva nei soggetti previsti dall'articolo 16, comma 4, il comune, fino all'avvenuta regolarizzazione della posizione, sospende la loro partecipazione alle operazioni di assegnazione giornaliera dei posteggi del mercato e, nel caso di mancata regolarizzazione entro il termine previsto dal regolamento di esecuzione, dispone la cancellazione delle presenze da essi maturate nel mercato."

8. I commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 74 della legge provinciale sul commercio 2010 sono abrogati.

Art. 61

Modificazioni dell'articolo 35 della legge provinciale 22 aprile 2014, n. 1, in materia di localizzazione delle aree destinate all'insediamento delle grandi strutture di vendita al dettaglio

1. Nel comma 17 dell'articolo 35 della legge provinciale n. 1 del 2014 le parole: "Se i comuni e le comunità non provvedono" sono sostituite dalle seguenti: "Se i comuni non provvedono ad adeguare gli strumenti di pianificazione territoriale ai criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale entro il 31 dicembre 2014, fino all'adeguamento si applica la deliberazione prevista dall'articolo 13, comma 1, della legge provinciale sul commercio 2010. In relazione agli altri adempimenti previsti da questo comma, se i comuni e le comunità non provvedono".

2. Dopo il comma 17 dell'articolo 35 della legge provinciale n. 1 del 2014 sono inseriti i seguenti:

"17 bis. Le comunità che hanno provveduto alla prima adozione del progetto di piano stralcio di cui all'articolo 25 bis, comma 1 bis, della legge urbanistica provinciale 2008 entro il termine previsto dal comma 17 o entro quello indicato nella diffida disposta ai sensi dell'ultimo periodo di tale comma, assicurano l'adozione definitiva del piano entro il 30 aprile 2015, salva, in caso di inadempimento, l'attivazione dell'intervento sostitutivo previsto dall'articolo 57 della legge regionale n. 1 del 1993. Per le comunità che non hanno provveduto alla prima adozione del progetto di piano stralcio entro i termini previsti dal primo periodo, il commissario nominato ai sensi del comma 17 è competente all'adozione di tutti gli atti compresa l'adozione definitiva del piano stralcio ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della legge urbanistica provinciale 2008. La Giunta provinciale può prorogare i termini di adozione degli atti indicati nel primo periodo di questo comma - comunque non oltre il 31 dicembre 2015 - per il Comune di Rovereto, il Comune di Trento e i comuni individuati secondo quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, lettera a), della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), che non hanno provveduto a quanto previsto dall'articolo 11, comma 5, della legge provinciale sul commercio 2010 entro il termine previsto dal comma 17; decorsi inutilmente i termini prorogati, la Provincia attiva l'intervento sostitutivo previsto dall'articolo 57 della legge regionale n. 1 del 1993.

17 ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore di questa disposizione non è richiesta, per le finalità dell'articolo 17 bis, l'approvazione del documento preliminare previsto dall'articolo 22, comma 2, della legge urbanistica provinciale 2008 e i termini di deposito di cui all'articolo 23, comma 2, della legge urbanistica provinciale 2008 sono ridotti a sessanta giorni."

Art. 62

*Modificazioni della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6
(legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999)*

1. Il comma 1 bis dell'articolo 5 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 è sostituito dal seguente:

"1 bis. L'attività di ricerca agevolata ai sensi del comma 1 deve assicurare ricadute economiche e sociali positive nel territorio provinciale; le modalità di attuazione di questo vincolo sono stabilite dalla deliberazione prevista dall'articolo 35."

2. Il comma 1 ter dell'articolo 5 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 è abrogato.

3. Il comma 1 dell'articolo 8 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 è sostituito dal seguente:

"1. Oltre agli aiuti previsti da questa sezione, alle piccole imprese di nuova costituzione promosse da neoimprenditori la Provincia può concedere contributi, fino a un importo massimo di 50.000 euro, a copertura dei costi di avviamento sostenuti nei primi cinque anni, a decorrere dalla costituzione dell'impresa. Per l'imprenditorialità giovanile e femminile si applica l'articolo 24 quater."

4. Dopo il comma 1 dell'articolo 8 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 è inserito il seguente:

"1 bis. La Giunta provinciale approva le disposizioni attuative di quest'articolo, individuando in particolare l'intensità dell'aiuto e i costi di avviamento ammessi a contributo."

5. Il comma 2 dell'articolo 8 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 è sostituito dal seguente:

"2. La Giunta provinciale prevede appositi fondi di garanzia per l'ottenimento di finanziamenti o di garanzie a favore delle imprese di nuova costituzione promosse da neoimprenditori ai sensi dell'articolo 34 quater."

6. Il comma 4 dell'articolo 8 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 è abrogato.

7. Nel comma 2 dell'articolo 12 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 le parole: "Per gli aiuti a favore delle grandi imprese si tiene conto, inoltre, di quanto previsto dall'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria)." sono soppresse.

8. Nel comma 5 dell'articolo 16 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999, dopo le parole: "il venir meno totale o parziale degli obblighi" sono inserite le seguenti: "oppure la loro ridefinizione con la procedura prevista dall'articolo 14 bis".

9. Al comma 1 dell'articolo 24 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "costituire, presso le società e i consorzi promotori di centri per l'innovazione o altri soggetti pubblici e privati, fondi destinati alla promozione di nuove iniziative" sono sostituite dalle seguenti: "promuovere nuove iniziative";

b) le parole: "I fondi possono essere destinati, inoltre, all'attuazione di progetti" sono sostituite dalle seguenti: "La Provincia, inoltre, sostiene progetti".

10. Nel comma 2 ter dell'articolo 24 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 le parole: "sul fondo brevetti previsto dall'articolo 25 della legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14 (Riordino del sistema provinciale della ricerca e dell'innovazione. Modificazioni delle leggi provinciali 13 dicembre 1999, n. 6, in materia di sostegno dell'economia, 5 novembre 1990, n. 28, sull'Istituto agrario di San Michele all'Adige, e di altre disposizioni connesse)" sono sostituite dalle seguenti: "sul fondo previsto dall'articolo 33, comma 1, lettera a)".

11. La rubrica dell'articolo 24 bis della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 è sostituita dalla seguente: "Sostegno all'innovazione".

12. Il comma 1 dell'articolo 24 bis della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 è abrogato.

13. Nel comma 2 dell'articolo 24 bis della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 le parole: "Per le finalità del comma 1 la Giunta provinciale può concedere, a carico del fondo," sono sostituite dalle seguenti: "Per promuovere la diffusione di iniziative imprenditoriali nei settori innovativi o ad alta tecnologia la Provincia può concedere".

14. Nel comma 3 dell'articolo 24 quater della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999, dopo le parole: "a partecipazione femminile" sono inserite le seguenti: "e giovanile".

15. Il comma 5 dell'articolo 24 quater della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 è abrogato.

16. Nel comma 5 bis dell'articolo 24 quater della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 le parole: "i costi di avviamento ammessi ai fini dei contributi previsti dai commi 3, 3 bis e 5" sono sostituite dalle seguenti: "l'intensità dell'aiuto e i costi di avviamento ammessi ai fini dei contributi previsti dai commi 3 e 3 bis".

17. Il comma 6 dell'articolo 24 quater della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 è sostituito dal seguente:

"6. La Provincia può concedere aiuti alle imprese indicate nel comma 1 per i servizi di consulenza individuati con deliberazione della Giunta provinciale, in conformità all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 e in misura non superiore al 50 per cento delle spese ammesse."

18. L'articolo 24 septies della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 è sostituito dal seguente:

"Art. 24 septies

Aiuti alle piccole imprese innovative in fase di avviamento

1. In conformità al regolamento (UE) n. 651/2014, possono essere concessi contributi in conto capitale, anche in forma di voucher, fino a 800.000 euro alle piccole imprese innovative in fase di avviamento.

2. La Giunta provinciale approva, con deliberazione prevista dall'articolo 35, le disposizioni attuative di quest'articolo individuando in particolare l'intensità degli aiuti, le procedure di accesso, le modalità di concessione ed erogazione degli aiuti e le spese ammissibili."

19. L'articolo 24 decies della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 è sostituito dal seguente:

"Art. 24 decies

Aiuti per diritti di proprietà industriale

1. In conformità al regolamento (UE) n. 651/2014, possono essere concessi contributi in conto capitale alle piccole e medie imprese per l'ottenimento, la convalida e la difesa di brevetti, con un'intensità di aiuto non superiore al 50 per cento delle spese ammissibili.

2. La Giunta provinciale approva le disposizioni attuative di quest'articolo, individuando in particolare l'intensità degli aiuti, le procedure di accesso, le modalità di concessione ed erogazione degli aiuti e le spese ammissibili."

20. Il comma 1 quater dell'articolo 25 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 è abrogato.

21. Dopo la lettera a bis) del comma 1 dell'articolo 33 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 è inserita la seguente:

"a ter) il finanziamento, nell'ambito del fondo previsto dalla lettera a) e con le modalità stabilite da quest'articolo, delle attività previste dagli articoli 20, 21, 24, 24 bis e 25 di questa legge, dall'articolo 17, comma 2, della legge provinciale 1 agosto 2002, n. 11 (legge provinciale

sull'artigianato 2002), dall'articolo 25 della legge provinciale sulla ricerca 2005, dall'articolo 23 della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7 (legge provinciale sulle cave 2006), e dall'articolo 10 della legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10 (Interventi urgenti per favorire la crescita e la competitività del Trentino);".

22. Il comma 2 dell'articolo 33 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 è sostituito dal seguente:

"2. La Giunta provinciale, sentita la competente commissione permanente del Consiglio provinciale, approva gli indirizzi che regolano i criteri e le modalità per la gestione dei beni e delle attività da parte di Trentino sviluppo s.p.a. Gli indirizzi prevedono che la società realizzi gli interventi sulla base di un'analisi preventiva che dimostri le ricadute complessive delle iniziative nonché, nei casi previsti dal comma 1, lettera a), e dall'articolo 34, comma 1, l'equilibrio economico-finanziario prospettico e la redditività delle medesime iniziative; per questi ultimi casi gli indirizzi dispongono che la società continui ad operare secondo quanto previsto dagli articoli 14 e 14 bis, anche specificandone le procedure."

23. Dopo il comma 2 dell'articolo 33 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 è inserito il seguente:

"2 bis. Trentino sviluppo s.p.a. effettua gli interventi sulla base di un piano triennale, aggiornabile annualmente, predisposto dalla società, anche per singole sezioni, e approvato dalla Giunta provinciale. La Giunta provinciale, con propria deliberazione, può richiedere alla società la realizzazione di interventi urgenti e straordinari per le ricadute economiche e sociali, non ricompresi nel piano, secondo quanto previsto dalla convenzione; in tal caso il piano degli interventi è conseguentemente aggiornato."

24. Nella lettera a) del comma 3 dell'articolo 33 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999, dopo le parole: "le modalità di amministrazione del fondo" sono inserite le seguenti: "previsto dal comma 1, lettera a), e delle sue eventuali sezioni".

25. Dopo la lettera a) del comma 3 dell'articolo 33 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 è inserita la seguente:

"a bis) i criteri per il finanziamento del fondo previsto dal comma 1, lettera a), e delle sue eventuali sezioni;"

26. Il comma 7 bis dell'articolo 33 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 è abrogato.

27. Dopo il comma 1 dell'articolo 36 bis della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 è inserito il seguente:

"1 bis. Entro il 28 febbraio di ogni anno, la Giunta provinciale presenta alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale una relazione che illustra le iniziative realizzate nel corso dell'anno precedente da Patrimonio del Trentino s.p.a. e da Trentino sviluppo s.p.a. a supporto dell'economia locale, in particolare nei settori industriale, fieristico, termale e turistico, evidenziando complessivamente anche i benefici generali e collettivi derivanti dagli interventi."

28. Fino alla revisione della convenzione prevista dall'articolo 33, comma 3, della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999, come modificato dal presente articolo, le attività continuano a essere finanziate con le modalità previste dalle convenzioni vigenti.

29. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 18 e 19 di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella C.

Art. 63

Modificazioni dell'articolo 44 della legge provinciale 27 dicembre 2011, n. 18, in materia di incentivi alle imprese

1. Il comma 6 dell'articolo 44 della legge provinciale n. 18 del 2011 è sostituito dal seguente:

"6. In relazione a quanto previsto dal comma 4, la Giunta provinciale stabilisce i casi e le

condizioni in cui è consentito chiedere la ridefinizione dei vincoli e degli obblighi individuati dal comma 4, a esclusione dei vincoli di realizzazione di progetti insediativi assunti ai sensi dell'articolo 32 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999, nonché i termini e le modalità per la presentazione della relativa domanda. Con la stessa deliberazione la Giunta provinciale stabilisce le modalità di ridefinizione dei vincoli e degli obblighi, che possono anche consistere nella loro rimozione e nella previsione di una diversa scansione temporale per il loro assolvimento, e prevede i criteri e le condizioni per l'eventuale restituzione o riduzione proporzionale del contributo."

2. Dopo il comma 6 dell'articolo 44 della legge provinciale n. 18 del 2011 sono inseriti i seguenti:

"6 bis. Con la deliberazione prevista dal comma 6 la Giunta provinciale stabilisce i casi e le condizioni in cui è consentito chiedere la ridefinizione dei tempi per la realizzazione dei progetti insediativi assegnati ai sensi dell'articolo 32 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999, nonché la riduzione della superficie coperta da realizzare sull'area oggetto del progetto insediativo.

6 ter. Per i soggetti che entro il termine stabilito dalla Giunta provinciale hanno presentato domanda ai sensi dei commi 6 e 6 bis, il termine di differimento dei vincoli e degli obblighi previsto dal comma 4 è prorogato:

- a) fino alla modifica degli atti con i quali sono stati assunti, ai sensi dell'articolo 32 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999, gli obblighi occupazionali e gli altri obblighi contrattuali previsti dal comma 6 bis;
- b) fino alla data di adozione dei relativi provvedimenti conclusivi per gli altri vincoli e obblighi individuati dal comma 4."

Art. 64

Modificazioni della legge provinciale 10 ottobre 2006, n. 6 (Disciplina della formazione in apprendistato)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 3 bis della legge provinciale n. 6 del 2006 è inserito il seguente:

"4 bis. A decorrere dall'entrata in vigore di questo comma, all'apprendistato professionalizzante si applica quanto previsto nel decreto legislativo n. 167 del 2011, nel testo modificato dal decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34 (Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese), convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78."

2. Nel comma 3 dell'articolo 6 della legge provinciale n. 6 del 2006 le parole:", lettera b)" sono soppresse.

3. Nel comma 3 bis dell'articolo 6 della legge provinciale n. 6 del 2006 le parole: "La Provincia può proporre un'offerta formativa" sono sostituite dalle seguenti: "Per l'apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere la Provincia può proporre un'offerta formativa".

4. Nel comma 2 dell'articolo 7 della legge provinciale n. 6 del 2006 le parole: "ed è trasmesso dal datore di lavoro alla Provincia, secondo le modalità indicate dal regolamento di cui all'articolo 12" sono soppresse.

5. Il comma 3 dell'articolo 7 della legge provinciale n. 6 del 2006 è abrogato.

6. Il numero 2 della lettera a) e la lettera d) del comma 1 dell'articolo 12 della legge provinciale n. 6 del 2006 sono abrogati.

Art. 65

*Modificazione della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19
(legge provinciale sul lavoro 1983)*

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 1.1 della legge provinciale sul lavoro 1983 è inserito il seguente:

"5 bis. Con deliberazione della Giunta provinciale sono previste modalità di erogazione del reddito di attivazione e del reddito di continuità volte a perseguire il mantenimento della presenza sul territorio provinciale del destinatario dei predetti redditi."

2. Nella lettera f) del primo comma dell'articolo 4 della legge provinciale sul lavoro 1983 le parole: "esuberanti per effetto di processi di ristrutturazione, riconversione, riorganizzazione e crisi aziendale" sono sostituite dalle seguenti: "anche tramite il distacco di personale nell'ambito dei contratti di rete d'impresa ai sensi dell'articolo 30, comma 4 ter, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30)".

Art. 66

*Modificazione dell'articolo 7 della legge provinciale 27 novembre 1990, n. 32
(Interventi provinciali per il ripristino e la valorizzazione ambientale)*

1. Alla fine del comma 1 ter dell'articolo 7 della legge provinciale n. 32 del 1990 sono inserite le parole: "Per l'assunzione dei lavoratori ai sensi di quest'articolo possono essere stabiliti, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, i requisiti di accesso e i criteri di selezione del lavoratore; tra questi ultimi è compreso anche l'indicatore della condizione economico-patrimoniale del nucleo familiare di appartenenza determinata ai sensi dell'articolo 6 (Norme per la valutazione della condizione economica dei soggetti richiedenti interventi agevolativi) della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3."

Art. 67

*Modificazioni della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7
(legge provinciale sulle cave 2006)*

1. All'articolo 2 della legge provinciale sulle cave 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le lettere a), b), c) e d) del comma 3 sono sostituite dalle seguenti:

"a) il dirigente della struttura provinciale competente in materia mineraria o un suo delegato;

b) il dirigente della struttura provinciale competente in materia di urbanistica e paesaggio o un suo delegato;

c) il dirigente della struttura provinciale competente in materia di vincolo idrogeologico o un suo delegato;

d) il dirigente della struttura provinciale competente in materia geologica o un suo delegato.";

b) nel comma 5 le parole: ", c) e d), o dei loro supplenti" sono sostituite dalle seguenti: "e c)";

c) nel comma 6 le parole: "Per l'esame dei progetti di coltivazione di cava è necessaria la presenza del componente indicato nel comma 3, lettera d)." sono soppresse.

2. Dopo il comma 5 bis dell'articolo 12 della legge provinciale sulle cave 2006 è inserito il seguente:

"5 ter. Il comune può concedere mediante trattativa privata, per periodi di tempo non superiori a tre anni, limitati volumi di roccia, quando la legge provinciale sui contratti e sui beni provinciali 1990 consente la scelta del contraente a trattativa privata. Ai fini dell'affidamento a trattativa privata

il valore della concessione è determinato in misura pari al valore dei canoni dovuti all'amministrazione per tutta la durata della concessione."

3. Dopo il comma 5 dell'articolo 33 della legge provinciale sulle cave 2006 è inserito il seguente:

"5 bis. Oltre che nei casi previsti dall'articolo 28, la decadenza può essere dichiarata, previa diffida, quando la quantità di materiale estratto annualmente dal concessionario è inferiore al 40 per cento della media annua calcolata con riferimento al volume di materiale da coltivare stabilito nel provvedimento previsto dal comma 1 o, comunque, quando la ridotta attività estrattiva compromette la coltivazione delle cave presenti in aree limitrofe o compromette il mantenimento dei livelli occupazionali previsti dal comma 5, fatta eccezione per l'ipotesi in cui tali livelli, in ragione di motivate e dimostrabili difficoltà economiche del concessionario, sono ridotti, previo confronto con le organizzazioni sindacali, rispetto a quelli determinati ai sensi del medesimo comma. In quest'ultimo caso il concessionario comunica tempestivamente al comune la riduzione dei livelli e le ragioni che la giustificano."

Capo IX

Disposizioni in materia di turismo, sport e terme

Art. 68

Modificazioni della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 (legge provinciale sulla promozione turistica 2002)

1. Nella lettera e) del comma 4 dell'articolo 9 della legge provinciale sulla promozione turistica 2002, dopo la parola: "maggioritaria" sono inserite le seguenti: "qualificata, nella misura di almeno due terzi,".

2. Alla fine della lettera e) del comma 4 dell'articolo 9 della legge provinciale sulla promozione turistica 2002 sono inserite le parole: "; le modalità di individuazione dei rappresentanti sono stabilite dall'organo amministrativo con proprio atto organizzativo".

3. Dopo l'articolo 16 della legge provinciale sulla promozione turistica 2002 è inserito il seguente:

"Art. 16 bis

Istituzione dell'imposta provinciale di soggiorno

1. Allo scopo di garantire al turista elevati standard dei servizi, a decorrere dal 1° maggio 2015 è istituita l'imposta provinciale di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive previste al comma 4 situate sul territorio provinciale. La misura dell'imposta è fissata dal regolamento di esecuzione previsto dal comma 9, secondo criteri di gradualità in relazione alla tipologia di struttura ricettiva, da un minimo di 0,5 euro a un massimo di 2,5 euro per pernottamento. Il regolamento di esecuzione può stabilire un numero massimo di notti di soggiorno consecutive presso la medesima struttura, comunque non inferiore alle dieci, per le quali è dovuta l'imposta.

2. La misura dell'imposta applicabile in ciascuno degli ambiti territoriali previsti dagli articoli 8 e 12 quater, comma 3, può essere incrementata, rispetto a quella individuata dal regolamento di esecuzione, fino al limite massimo per pernottamento previsto dal comma 1, anche differenziando l'incremento per tipologia di struttura ricettiva. L'incremento è stabilito con deliberazione della Giunta provinciale adottata, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, in conformità con la richiesta delle comunità presenti nel medesimo ambito territoriale previsto dagli articoli 8 e 12 quater, comma 3, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di adozione della deliberazione. La richiesta è formulata dalle comunità previa obbligatoria audizione dei soggetti previsti dagli articoli 9 e 12 quater presenti nell'ambito territoriale ed in

conformità all'eventuale parere dagli stessi rilasciato, motivando in ordine al mancato adeguamento al parere medesimo.

3. Il gettito dell'imposta provinciale di soggiorno, al netto degli oneri di gestione, è destinato a finanziare, negli ambiti territoriali in cui il medesimo gettito è stato prodotto, l'attività di marketing turistico-territoriale realizzata dai soggetti previsti dagli articoli 9 e 12 quater e ulteriori interventi in materia di turismo destinati ad arricchire l'offerta dei territori. L'attività di marketing turistico-territoriale è finanziata con i criteri e le modalità stabiliti ai sensi degli articoli 9 e 12 sexies.

4. Il soggetto passivo dell'imposta provinciale di soggiorno è chi alloggia nelle seguenti tipologie di strutture ricettive situate nel territorio provinciale:

- a) le strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere previste dagli articoli 5 e 30 della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (legge provinciale sulla ricettività turistica 2002);
- b) le strutture ricettive all'aperto previste dall'articolo 3 della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 19 (legge provinciale sui campeggi 2012);
- c) gli esercizi di agriturismo previsti dall'articolo 2 della legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 (legge provinciale sull'agriturismo 2001);
- d) i rifugi escursionistici previsti dall'articolo 23 della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993).

5. L'imposta provinciale di soggiorno è dovuta alla Provincia autonoma di Trento ed è incassata dai gestori delle strutture ricettive indicate nel comma 4, che assumono il ruolo di sostituto d'imposta ai sensi dell'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi). I gestori sono tenuti alla rendicontazione nei termini e con le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione. I gestori delle strutture ricettive non sono tenuti al riversamento previsto dal comma 7 nel caso in cui il soggetto passivo dell'imposta non abbia provveduto al pagamento del soggiorno.

6. Sono esentati dal pagamento dell'imposta provinciale di soggiorno:

- a) i minori di età inferiore a quella stabilita dal regolamento di esecuzione;
- b) i familiari di pazienti ricoverati nelle strutture sanitarie e ospedaliere;
- c) le forze dell'ordine e di protezione civile nell'esercizio delle loro funzioni;
- d) le eventuali ulteriori categorie individuate dal regolamento di esecuzione.

7. L'omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta da parte del soggetto passivo, nonché l'omesso, insufficiente o tardivo riversamento dell'imposta da parte del gestore della struttura ricettiva, comportano l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662). La violazione degli obblighi di rendicontazione previsti dal comma 5 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 500 euro. Per i controlli relativi all'imposta provinciale di soggiorno si applica l'articolo 11 bis (Disposizioni in materia di accertamento di tributi provinciali), commi 1 e 3, della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3.

8. La riscossione, il controllo, il rimborso e ogni altra attività di gestione del tributo, comprese le sanzioni amministrative previste dal comma 7 e l'emissione delle ordinanze d'ingiunzione di pagamento e di archiviazione, è affidata a Trentino riscossioni s.p.a.

9. Con regolamento di esecuzione da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore di quest'articolo, sentito il Consiglio delle autonomie locali e previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, sono stabilite le disposizioni per la sua attuazione.

10. Per le richieste di incremento della misura dell'imposta presentate dalle comunità nel corso dell'anno 2015, la Giunta provinciale può stabilire, in deroga a quanto previsto dal comma 2, che l'incremento si applichi a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di adozione della deliberazione o, se successivo, dal giorno proposto dalle comunità nelle proprie richieste.

11. La Giunta provinciale stabilisce, con le deliberazioni previste dagli articoli 9, comma 8, e 12 sexies, comma 3, la quota di risorse provinciali non provenienti dall'imposta di soggiorno da destinare ad attività di informazione e di accoglienza turistica."

4. I soggetti previsti dall'articolo 9 della legge provinciale sulla promozione turistica 2002 si adeguano al requisito di cui all'articolo 9, comma 4, lettera e), della medesima legge provinciale, come modificato da quest'articolo, con la nomina del nuovo organo amministrativo; fino alla predetta nomina i soggetti previsti dall'articolo 9 della legge provinciale sulla promozione turistica 2002 mantengono il riconoscimento se in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore di quest'articolo.

5. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di questo articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella C.

Art. 69

Modificazione dell'articolo 37 bis della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (legge provinciale sulla ricettività turistica 2002)

1. Il comma 2 dell'articolo 37 bis della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002 è sostituito dal seguente:

"2. Per i fini di cui al comma 1, chi offre in locazione ai turisti case o appartamenti di cui ha la disponibilità a qualsiasi titolo deve presentare al comune competente per territorio un'apposita comunicazione e deve provvedere ai relativi aggiornamenti; i contenuti della comunicazione e i casi di aggiornamento sono previsti dal regolamento di esecuzione. Il comune trasmette alla Provincia le comunicazioni pervenute e i relativi aggiornamenti. L'omessa o incompleta presentazione della comunicazione o degli aggiornamenti entro i termini previsti ai sensi del comma 3 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 a 600 euro per ciascuna casa o appartamento."

Art. 70

Modificazioni della legge provinciale 4 aprile 2011, n. 6 (Sviluppo del settore termale trentino e modificazioni della legge provinciale sulla ricettività turistica)

1. Nel comma 2 dell'articolo 7 della legge provinciale n. 6 del 2011 le parole: "per l'attuazione di quest'articolo" sono sostituite dalle seguenti: "per la concessione degli incentivi a favore dei soggetti pubblici".

2. Nel comma 2 dell'articolo 7 della legge provinciale n. 6 del 2011 le parole: "Nel caso d'impresе le agevolazioni non possono eccedere le soglie fissate dall'Unione europea, tenendo anche conto della disciplina sugli aiuti de minimis" sono sostituite dalle seguenti: "Alle imprese si applica la legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999)".

3. Nel comma 4 dell'articolo 9 della legge provinciale n. 6 del 2011 le parole: "agevolazioni previste da quest'articolo. Nel caso d'impresе le agevolazioni non possono eccedere le soglie fissate dall'Unione europea, tenendo anche conto della disciplina sugli aiuti de minimis" sono sostituite dalle seguenti: "agevolazioni previste dai commi 2 e 3".

4. Il comma 5 dell'articolo 9 della legge provinciale n. 6 del 2011 è sostituito dal seguente:

"5. Alle imprese si applica la legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999."

5. Le domande di contributo presentate dalle imprese ai sensi della legge provinciale n. 6 del 2011, nel testo vigente prima delle modifiche apportate dalla presente legge, sono esaminate e definite sulla base della legge provinciale 20 giugno 1983, n. 21 (Interventi per lo sviluppo delle attività idrotermali).

6. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella C.

Art. 71

Modificazione dell'articolo 2 bis della legge provinciale 16 luglio 1990, n. 21 (legge provinciale sullo sport 1990), e dell'articolo 36 ter della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (legge provinciale sulla finanza locale 1993)

1. Il comma 1 dell'articolo 2 bis della legge provinciale sullo sport 1990 è sostituito dal seguente:

"1. Per promuovere lo sport di alto livello in Trentino la Provincia, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato, sostiene le spese di gestione degli impianti sportivi degli enti locali individuati dalla Giunta provinciale che hanno, in alternativa, le seguenti caratteristiche:

- a) significativa complessità tecnologica, unicità nel territorio provinciale e destinazione a competizioni di livello nazionale o internazionale;
- b) riconoscimento da parte delle federazioni sportive quale centro sportivo d'interesse e utilizzo, con una frequenza minima stabilita dalla Giunta provinciale per ciascun impianto, per allenamenti e gare da parte di squadre nazionali."

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 bis della legge provinciale sullo sport 1990 è inserito il seguente:

"1.1. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche agli impianti sportivi di proprietà di soggetti pubblici e privati nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato. La Giunta provinciale stabilisce i criteri e le modalità per la presentazione delle domande di concessione dei finanziamenti, per la definizione delle spese ammissibili, per la determinazione dell'entità del finanziamento e per le modalità di erogazione."

3. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 36 ter della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (legge provinciale sulla finanza locale 1993) è abrogata.

4. Alla copertura degli eventuali oneri derivanti dall'applicazione di questo articolo si provvede, per gli enti locali con le autorizzazioni di spesa già disposte in bilancio sulle unità previsionali di base ove sono imputate le spese per la realizzazione degli interventi nell'ambito della finanza locale e per gli altri soggetti con le modalità indicate nella tabella C.

Capo X

Disposizioni in materia di foreste, agricoltura, caccia ed energia

Art. 72

Modificazioni della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007), e dell'articolo 8 della legge provinciale 28 maggio 2009, n. 6, sui soggiorni socio-educativi

1. Alla fine della lettera c) del comma 1 dell'articolo 16 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 sono inserite le parole: "oppure del soggetto costituito in forma associata dai predetti proprietari".

2. Nel comma 2 dell'articolo 96 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007, dopo le parole: "I proprietari, gli usufruttuari o i conduttori" sono inserite le seguenti: ", anche riuniti in forma associata,".

3. Nel comma 6 dell'articolo 97 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 le parole: "assicurando priorità a quelli da realizzare in aree boscate certificate

ai sensi dell'articolo 63, comma 1, lettera e), alle forme di gestione associata previste dall'articolo 59, alle imprese forestali iscritte nell'elenco previsto dall'articolo 61 e ai soggetti le cui proprietà sono gestite sulla base dei piani previsti dall'articolo 57" sono soppresse.

4. Nel comma 2 dell'articolo 106 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 le parole: "e le Regole di Spinale e Manez assicurano il servizio di custodia forestale su tutti i beni silvo-pastorali di loro proprietà, in forma associativa," sono sostituite dalle seguenti: "la Magnifica Comunità di Fiemme e le Regole di Spinale e Manez assicurano il servizio di custodia forestale su tutti i beni silvo-pastorali di loro proprietà mediante convenzione,".

5. Nella lettera f) del comma 1 dell'articolo 111 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 le parole: "di una somma dal doppio al quadruplo del valore della pianta" sono sostituite dalle seguenti: "di una somma dal valore al quadruplo del valore della pianta".

6. Nella lettera g) del comma 1 dell'articolo 111 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 le parole: "di una somma d'importo compreso tra il valore e il doppio del valore della pianta" sono sostituite dalle seguenti: "di una somma d'importo compreso tra la metà del valore e il doppio del valore della pianta".

7. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 114 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 è inserito il seguente:

"2 ter. Lo scioglimento dei consorzi per la gestione del servizio di custodia forestale previsti dalla legge provinciale 16 agosto 1976, n. 23 (Nuove norme per il servizio di custodia forestale) è deliberato dagli enti aderenti entro la data stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 106. Nel caso di mancata adozione del regolamento lo scioglimento dei consorzi è comunque deliberato entro la data del 31 dicembre 2015. Fino alla nuova zonizzazione operata da parte della Giunta provinciale con la procedura prevista dall'articolo 106, comma 6, lettera a), resta ferma la suddivisione territoriale individuata ai sensi della legge provinciale n. 23 del 1976."

8. Dopo il comma 2 dell'articolo 8 della legge provinciale 28 maggio 2009, n. 6, sui soggiorni socio-educativi, è inserito il seguente:

"2 bis. La realizzazione del soggiorno in campeggio socio-educativo itinerante, effettuato mediante l'accampamento in tende con soste non superiori a quarantotto ore, non necessita di autorizzazione preventiva e va comunicata prima dello svolgimento ai comuni attraversati."

9. Fino all'individuazione da parte della Giunta provinciale della nuova suddivisione territoriale ai sensi dell'articolo 106, comma 6, lettera a), della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007, i custodi forestali della Magnifica Comunità di Fiemme continuano ad assicurare il servizio di custodia forestale limitatamente ai beni silvo-pastorali di loro proprietà.

Art. 73

Modificazioni dell'articolo 54 della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (legge provinciale sull'agricoltura 2003)

1. Al comma 1 dell'articolo 54 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: "o dalle avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturale" sono sostituite dalle seguenti: ", dalle avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturale, da altre avversità atmosferiche o da epizootie e fitopatie";
- b) le parole: "fino alla misura massima del 50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "fino alla misura massima del 65 per cento";
- c) le parole: "non può superare l'80 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "non può superare il 65 per cento".

2. Al comma 2 dell'articolo 54 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 sono

apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: "o dalle avversità atmosferiche ad esse assimilabili" sono sostituite dalle seguenti: ", dalle avversità atmosferiche ad esse assimilabili, da altre avversità atmosferiche o da fitopatie";
- b) le parole: "un contributo sino all'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile" sono sostituite dalle seguenti: "un contributo sino al 65 per cento della spesa ritenuta ammissibile".

3. Il comma 5 dell'articolo 54 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 è sostituito dal seguente:

"5. Ai soggetti di cui al comma 1 che attuano la difesa passiva per i danni al bestiame mediante ricorso a forme assicurative può essere concesso un contributo fino al 65 per cento della spesa sostenuta per i danni che derivano dalle calamità naturali, dalle avversità atmosferiche ad esse assimilabili, da altre avversità atmosferiche o da epizoozie."

4. Il comma 6 dell'articolo 54 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 è sostituito dal seguente:

"6. Per calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali e altre avversità atmosferiche s'intendono gli eventi considerati negli orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo, pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie C 204 del 1° luglio 2014."

5. I commi 3, 4 e 7 dell'articolo 54 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 sono abrogati.

Art. 74

*Modificazione dell'articolo 26 della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24
(legge provinciale sulla caccia 1991)*

1. Il comma 3 bis dell'articolo 26 della legge provinciale sulla caccia 1991 è abrogato.

Art. 75

*Modificazione dell'articolo 39 della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20
(legge provinciale sull'energia 2012)*

1. Nel comma 3 bis dell'articolo 39 della legge provinciale sull'energia 2012 le parole: "ventotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "trentasette mesi".

Capo XI

Disposizioni in materia di edilizia abitativa

Art. 76

Modificazioni della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, concernente "Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)"

1. Nella lettera d) del comma 3 dell'articolo 1 della legge provinciale n. 15 del 2005 le parole: "commi 5 bis e 5 ter" sono sostituite dalle seguenti: "commi 5 bis, 5 ter e 5 ter 1".

2. Alla fine della lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale n. 15 del 2005 sono inserite le parole: ", compresi i genitori separati o divorziati, secondo quanto previsto dal medesimo articolo 4".

3. Nella lettera c ter) del comma 1 dell'articolo 4 della legge provinciale n. 15 del 2005 le parole: "secondo quanto previsto dal comma 5 ter" sono sostituite dalle seguenti: "secondo quanto previsto dai commi 5 ter e 5 ter 1".

4. Dopo il comma 5 ter dell'articolo 4 della legge provinciale n. 15 del 2005 è inserito il seguente:

"5 ter 1. I proprietari di alloggi destinati a uso abitativo locati a canone moderato accedono alle esenzioni fiscali previste dalle norme provinciali in materia di tributi locali per gli alloggi sociali. Per favorire la stipulazione di questi contratti di locazione tra i proprietari degli alloggi e i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 5, comma 2, la Provincia può promuovere anche la costituzione di un fondo di garanzia. Una quota del fondo di garanzia può essere riservata alle aziende pubbliche di servizi alla persona nel caso in cui gli alloggi di proprietà delle predette aziende siano locati nell'ambito di progetti aventi una valenza innovativa con riferimento a specifiche categorie di beneficiari; i progetti sono elaborati d'intesa con gli enti locali. La Giunta provinciale stabilisce i criteri e le modalità per l'attuazione di questo comma con propria deliberazione da sottoporre al preventivo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale."

5. Nel comma 1 dell'articolo 5 della legge provinciale n. 15 del 2005 le parole: "Il regolamento di esecuzione può prevedere l'attribuzione di punteggi aggiuntivi specifici per i nuclei familiari residenti nel territorio del comune in cui è situato l'alloggio" sono sostituite dalle seguenti: "Il regolamento di esecuzione prevede l'attribuzione di punteggi aggiuntivi specifici in relazione al numero degli anni di residenza del nucleo familiare nel territorio del comune in cui è situato l'alloggio".

6. Alla fine della lettera c) del comma 2 dell'articolo 5 della legge provinciale n. 15 del 2005 sono inserite le parole: "per l'accesso agli alloggi previsti dall'articolo 1, comma 3, lettera d), si considera il nucleo familiare destinatario dell'alloggio;".

7. Nel comma 15 ter dell'articolo 9 della legge provinciale n. 15 del 2005 le parole: "A decorrere dal 1° gennaio 2011 il canone sostenibile non può essere inferiore a 25 euro" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal 1° gennaio 2015 il canone sostenibile non può essere inferiore a 40 euro".

8. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella C.

Art. 77

Modificazioni della legge provinciale 3 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa), e dell'articolo 54 (Disposizioni in materia di edilizia abitativa agevolata) della legge provinciale 22 aprile 2014, n. 1

1. Dopo il comma 5 ter dell'articolo 44 della legge provinciale n. 21 del 1992 è inserito il seguente:

"5 ter 1. I contributi previsti dal comma 5 ter possono essere concessi alle cooperative edilizie per la realizzazione di alloggi da destinare ai soci attraverso il recupero di immobili acquistati da ITEA s.p.a. I contributi possono essere concessi in annualità il cui valore attuale corrisponde al 30 per cento dell'importo della spesa. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabilite le modalità attuative di questo comma, comprese le caratteristiche degli immobili oggetto di contributo, le tipologie di recupero ammissibili, i requisiti dei soci, i casi di rideterminazione o revoca del contributo. I soci destinatari degli alloggi realizzati dalle cooperative non possono beneficiare di ulteriori agevolazioni pubbliche provinciali per l'edilizia agevolata."

2. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 47 della legge provinciale n. 21 del 1992 è abrogata.

3. Dopo il comma 1 bis dell'articolo 82 della legge provinciale n. 21 del 1992 è inserito il seguente:

"1 bis 1. Non costituisce violazione dell'obbligo di occupazione degli immobili da parte dei beneficiari di cui al comma 1 lo spostamento temporaneo della residenza per documentati motivi lavorativi o di studio fino ad un massimo di ventiquattro mesi."

4. Nel comma 1 dell'articolo 102 ter della legge provinciale n. 21 del 1992 le parole: "e 2014" sono sostituite dalle seguenti: ", 2014 e 2015".

5. Nel comma 7 dell'articolo 54 della legge provinciale n. 1 del 2014 le parole: "Le cooperative edilizie possono acquistare dall'Istituto trentino per l'edilizia abitativa (ITEA s.p.a.) gli immobili oggetto di risanamento se presentano le caratteristiche individuate con la deliberazione prevista dal comma 8." sono soppresse.

6. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella C.

Art. 78

Modificazione dell'articolo 33 (Interventi per promuovere l'accesso al credito per l'acquisto dell'abitazione principale) della legge provinciale 27 dicembre 2011, n. 18

1. Nel comma 3 dell'articolo 33 della legge provinciale n. 18 del 2011 le parole: "I rapporti tra la Provincia e l'ente individuato" sono sostituite dalle seguenti: "I rapporti tra la Provincia, gli istituti di credito e l'ente individuato".

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di questo articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella C.

Capo XII

Disposizioni finali

Art. 79

Nuove autorizzazioni, riduzioni di spesa e copertura degli oneri

1. Per i fini previsti dalle disposizioni relative ai capitoli inseriti nelle unità previsionali di base indicate nella tabella B sono autorizzate, per ciascuna unità previsionale di base, le variazioni agli stanziamenti a carico degli anni e per gli importi riportati nella medesima tabella, con riferimento alle predette disposizioni e alle modalità indicate nelle relative note.

2. Alla copertura delle nuove o maggiori spese derivanti dall'applicazione di questa legge si provvede con le modalità previste nelle tabelle C e D.

3. Per l'anno 2015 i trasferimenti in materia di finanza locale sono rideterminati dalla tabella E.

Art. 80

Entrata in vigore

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 30 dicembre 2014

IL VICEPRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Alessandro Olivi

Allegato A
Definizioni e calcolo dell'imposta per i fabbricati (articolo 5)

CODCOM	Comune	Rendita catastale media cat. A02	Rendita catastale media aumentata 30%	Valore catastale del fabbricato medio cat. A02 aumentato 30%	Detrazione pari all'Imposta ai sensi dell'art. 5 comma 6, lettera a)
A116	ALA	339,96	441,95	74.247,26	259,87
A158	ALBIANO	480,80	625,04	105.006,72	367,52
A178	ALDENO	451,48	586,92	98.603,23	345,11
A260	AMBLAR	379,47	493,31	82.876,25	290,07
A274	ANDALO	468,82	609,47	102.390,29	358,37
A372	ARCO	482,95	627,84	105.476,28	369,17
A520	AVIO	356,93	464,01	77.953,51	272,84
A694	BASELGA DI PINE'	278,43	361,96	60.809,11	212,83
A730	BEDOLLO	474,43	616,76	103.615,51	362,65
A808	BERSONE	418,00	543,40	91.291,20	319,52
A821	BESENELLO	362,55	471,32	79.180,92	277,13
A863	BIENO	293,58	381,65	64.117,87	224,41
A902	BLEGGIO SUPERIORE	331,82	431,37	72.469,49	253,64
A916	BOCENAGO	349,50	454,35	76.330,80	267,16
A933	BOLBENO	406,96	529,05	88.880,06	311,08
A967	BONDO	365,64	475,33	79.855,78	279,50
A968	BONDONE	356,62	463,61	77.885,81	272,60
B006	BORGO VALSUGANA	421,67	548,17	92.092,73	322,32
B078	BOSENTINO	406,15	528,00	88.703,16	310,46
B135	BREGUZZO	330,70	429,91	72.224,88	252,79
B153	BRENTONICO	225,37	292,98	49.220,81	172,27
B158	BRESIMO	396,52	515,48	86.599,97	303,10
B165	BREZ	458,77	596,40	100.195,37	350,68
B185	BRIONE	420,97	547,26	91.939,85	321,79
B335	CADERZONE	464,31	603,60	101.405,30	354,92
B360	CAGNO'	449,89	584,86	98.255,98	343,90
B386	CALAVINO	517,81	673,15	113.089,70	395,81
B389	CALCERANICA AL LAGO	354,04	460,25	77.322,34	270,63
B400	CALDES	316,69	411,70	69.165,10	242,08
B404	CALDONAZZO	416,30	541,19	90.919,92	318,22
B419	CALLIANO	316,75	411,78	69.178,20	242,12
B514	CAMPITELLO DI FASSA - CIAMPEDEL	694,42	902,75	151.661,33	530,81
B525	CAMPODENNO	478,94	622,62	104.600,50	366,10
B577	CANAL SAN BOVO	402,50	523,25	87.906,00	307,67
B579	CANAZEI - CIANACEI	824,76	1072,19	180.127,58	630,45
B697	CAPRIANA	331,07	430,39	72.305,69	253,07
B723	CARANO	342,59	445,37	74.821,66	261,88
B783	CARISOLO	384,82	500,27	84.044,69	294,16
B856	CARZANO	501,13	651,47	109.446,79	383,06
C183	CASTEL CONDINO	299,99	389,99	65.517,82	229,31
C103	CASTELFONDO	398,83	518,48	87.104,47	304,87
C194	CASTELLO TESINO	341,98	444,57	74.688,43	261,41
C189	CASTELLO-MOLINA DI FIEMME	440,78	573,01	96.266,35	336,93
C216	CASTELNUOVO	427,12	555,26	93.283,01	326,49
C372	CAVALESE	649,07	843,79	141.756,89	496,15
C380	CAVARENO	400,18	520,23	87.399,31	305,90

C392	CAVEDAGO	405,85	527,61	88.637,64	310,23
C393	CAVEDINE	557,59	724,87	121.777,66	426,22
C400	CAVIZZANA	377,12	490,26	82.363,01	288,27
C452	CEMBRA	411,00	534,30	89.762,40	314,17
C467	CENTA SAN NICOLO'	368,20	478,66	80.414,88	281,45
C694	CIMEGO	411,69	535,20	89.913,10	314,70
C700	CIMONE	446,78	580,81	97.576,75	341,52
C712	CINTE TESINO	392,97	510,86	85.824,65	300,39
C727	CIS	402,72	523,54	87.954,05	307,84
C756	CIVEZZANO	495,49	644,14	108.215,02	378,75
C794	CLES	515,40	670,02	112.563,36	393,97
C797	CLOZ	469,35	610,16	102.506,04	358,77
M314	COMANO TERME	384,56	499,93	83.987,90	293,96
C931	COMMEZZADURA	301,10	391,43	65.760,24	230,16
C953	CONDINO	447,51	581,76	97.736,18	342,08
C994	COREDO	339,10	440,83	74.059,44	259,21
D188	CROVIANA	364,39	473,71	79.582,78	278,54
D206	CUNEVO	419,07	544,79	91.524,89	320,34
D243	DAIANO	426,35	554,26	93.114,84	325,90
D246	DAMBEL	494,08	642,30	107.907,07	377,67
D248	DAONE	367,22	477,39	80.200,85	280,70
D250	DARE'	494,32	642,62	107.959,49	377,86
D273	DENNO	442,04	574,65	96.541,54	337,90
D302	DIMARO	376,19	489,05	82.159,90	287,56
D336	DON	327,66	425,96	71.560,94	250,46
D349	DORSINO	446,12	579,96	97.432,61	341,01
D365	DRENA	290,01	377,01	63.338,18	221,68
D371	DRO	374,85	487,31	81.867,24	286,54
D457	FAEDO	461,55	600,02	100.802,52	352,81
D468	FAI DELLA PAGANELLA	444,90	578,37	97.166,16	340,08
D516	FAVER	461,80	600,34	100.857,12	353,00
D565	FAIVE'	402,74	523,56	87.958,42	307,85
D572	FIERA DI PRIMIERO	344,43	447,76	75.223,51	263,28
D573	FIEROZZO - VLARÖTZ	504,56	655,93	110.195,90	385,69
D631	FLAVON	444,33	577,63	97.041,67	339,65
D651	FOLGARIA	457,77	595,10	99.976,97	349,92
D663	FONDO	418,39	543,91	91.376,38	319,82
D714	FORNACE	509,29	662,08	111.228,94	389,30
D775	FRASSILONGO - GARAIT	516,71	671,72	112.849,46	394,97
D928	GARNIGA TERME	417,93	543,31	91.275,91	319,47
E048	GIOVO	423,46	550,50	92.483,66	323,69
E065	GIUSTINO	405,89	527,66	88.646,38	310,26
E150	GRAUNO	347,00	451,10	75.784,80	265,25
E178	GRIGNO	399,98	519,97	87.355,63	305,74
E222	GRUMES	389,72	506,64	85.114,85	297,90
E288	IMER	342,04	444,65	74.701,54	261,46
E334	ISERA	444,52	577,88	97.083,17	339,79
E378	IVANO FRACENA	386,12	501,96	84.328,61	295,15
E452	LARDARO	409,59	532,47	89.454,46	313,09
E461	LASINO	505,39	657,01	110.377,18	386,32
E492	LAVARONE	409,18	531,93	89.364,91	312,78
E500	LAVIS	544,67	708,07	118.955,93	416,35
M313	LEDRO	373,02	484,93	81.467,57	285,14

E565	LEVICO TERME	464,70	604,11	101.490,48	355,22
E614	LISIGNAGO	473,30	615,29	103.368,72	361,79
E624	LIVO	427,49	555,74	93.363,82	326,77
E664	LONA - LASES	373,44	485,47	81.559,30	285,46
E757	LUSERNA - LUSÉRN	312,80	406,64	68.315,52	239,10
E850	MALE'	444,81	578,25	97.146,50	340,01
E866	MALOSCO	386,39	502,31	84.387,58	295,36
F045	MASSIMENO	358,38	465,89	78.270,19	273,95
F068	MAZZIN - MAZIN	448,70	583,31	97.996,08	342,99
F168	MEZZANA	256,51	333,46	56.021,78	196,08
F176	MEZZANO	394,39	512,71	86.134,78	301,47
F183	MEZZOCORONA	458,62	596,21	100.162,61	350,57
F187	MEZZOLOMBARDO	506,01	657,81	110.512,58	386,79
F263	MOENA - MOENA	602,24	782,91	131.529,22	460,35
F307	MOLVENO	493,97	642,16	107.883,05	377,59
F341	MONCLASSICO	339,60	441,48	74.168,64	259,59
F396	MONTAGNE	327,54	425,80	71.534,74	250,37
F728	MORI	416,89	541,96	91.048,78	318,67
F835	NAGO-TORBOLE	430,39	559,51	93.997,18	328,99
F837	NANNO	466,32	606,22	101.844,29	356,46
F853	NAVE SAN ROCCO	413,52	537,58	90.312,77	316,09
F920	NOGAREDO	420,43	546,56	91.821,91	321,38
F929	NOMI	404,30	525,59	88.299,12	309,05
F947	NOVALEDO	455,60	592,28	99.503,04	348,26
G168	OSPEDALETTO	419,61	545,49	91.642,82	320,75
G173	OSSANA	304,44	395,77	66.489,70	232,71
G214	PADERGNONE	567,69	738,00	123.983,50	433,94
G296	PALU' DEL FERSINA - PALAI EN BERSNTOL	425,30	552,89	92.885,52	325,10
G305	PANCHIA'	530,11	689,14	115.776,02	405,22
G419	PEIO	293,61	381,69	64.124,42	224,44
G428	PELLIZZANO	330,36	429,47	72.150,62	252,53
G429	PELUGO	398,04	517,45	86.931,94	304,26
G452	PERGINE VALSUGANA	346,75	450,78	75.730,20	265,06
G641	PIEVE DI BONO	433,51	563,56	94.678,58	331,38
G656	PIEVE TESINO	336,21	437,07	73.428,26	257,00
G681	PINZOLO	667,13	867,27	145.701,19	509,95
G808	POMAROLO	372,01	483,61	81.246,98	284,36
G950	POZZA DI FASSA - POZA	612,11	795,74	133.684,82	467,90
G989	PRASO	352,37	458,08	76.957,61	269,35
H018	PREDAZZO	480,51	624,66	104.943,38	367,30
H039	PREORE	488,60	635,18	106.710,24	373,49
H057	PREZZO	417,11	542,24	91.096,82	318,84
H146	RABBI	294,94	383,42	64.414,90	225,45
H162	RAGOLI	796,06	1034,88	173.859,50	608,51
H254	REVO'	467,89	608,26	102.187,18	357,66
H330	RIVA DEL GARDA	605,48	787,12	132.236,83	462,83
H506	ROMALLO	456,05	592,87	99.601,32	348,60
H517	ROMENO	442,22	574,89	96.580,85	338,03
H528	RONCEGNO TERME	427,70	556,01	93.409,68	326,93
H532	RONCHI VALSUGANA	383,66	498,76	83.791,34	293,27
H545	RONCONE	392,89	510,76	85.807,18	300,33
M303	RONZO-CHIENIS	356,15	463,00	77.783,16	272,24
H552	RONZONE	342,37	445,08	74.773,61	261,71

H607	ROVERE' DELLA LUNA	484,39	629,71	105.790,78	370,27
H612	ROVERETO	451,42	586,85	98.590,13	345,07
H634	RUFFRE'-MENDOLA	344,87	448,33	75.319,61	263,62
H639	RUMO	384,06	499,28	83.878,70	293,58
H666	SAGRON MIS	315,92	410,70	68.996,93	241,49
H754	SAMONE	399,63	519,52	87.279,19	305,48
H966	SAN LORENZO IN BANALE	405,81	527,55	88.628,90	310,20
I042	SAN MICHELE ALL'ADIGE	367,58	477,85	80.279,47	280,98
I354	SANT'ORSOLA TERME	439,76	571,69	96.043,58	336,15
I411	SANZENO	437,33	568,53	95.512,87	334,30
I439	SARNONICO	419,06	544,78	91.522,70	320,33
I554	SCURELLE	428,31	556,80	93.542,90	327,40
I576	SEGONZANO	348,46	453,00	76.103,66	266,36
I714	SFRUZ	336,74	437,76	73.544,02	257,40
I760	SIROR	630,50	819,65	137.701,20	481,95
I772	SMARANO	359,47	467,31	78.508,25	274,78
I839	SORAGA - SORAGA	392,90	510,77	85.809,36	300,33
I871	SOVER	439,21	570,97	95.923,46	335,73
I889	SPERA	433,98	564,17	94.781,23	331,73
I899	SPIAZZO	447,11	581,24	97.648,82	341,77
I924	SPORMAGGIORE	424,83	552,28	92.782,87	324,74
I925	SPORMINORE	521,87	678,43	113.976,41	398,92
I949	STENICO	394,16	512,41	86.084,54	301,30
I964	STORO	487,11	633,24	106.384,82	372,35
I975	STREMBO	360,84	469,09	78.807,46	275,83
I979	STRIGNO	421,33	547,73	92.018,47	322,06
L033	TAIO	448,46	583,00	97.943,66	342,80
L060	TASSULLO	420,45	546,59	91.826,28	321,39
L089	TELVE	416,82	541,87	91.033,49	318,62
L090	TELVE DI SOPRA	469,12	609,86	102.455,81	358,60
L096	TENNA	478,02	621,43	104.399,57	365,40
L097	TENNO	339,71	441,62	74.192,66	259,67
L107	TERLAGO	528,43	686,96	115.409,11	403,93
L121	TERRAGNOLO	236,09	306,92	51.562,06	180,47
L137	TERRES	408,20	530,66	89.150,88	312,03
L145	TERZOLAS	314,88	409,34	68.769,79	240,69
L147	TESERO	476,84	619,89	104.141,86	364,50
L174	TIONE DI TRENTO	358,02	465,43	78.191,57	273,67
L200	TON	445,49	579,14	97.295,02	340,53
L201	TONADICO	628,43	816,96	137.249,11	480,37
L211	TORCEGNO	393,64	511,73	85.970,98	300,90
L322	TRAMBILENO	341,29	443,68	74.537,74	260,88
L329	TRANSACQUA	422,93	549,81	92.367,91	323,29
L378	TRENTO	510,39	663,51	111.469,18	390,14
L385	TRES	399,70	519,61	87.294,48	305,53
L457	TUENNO	452,69	588,50	98.867,50	346,04
L550	VALDA	434,15	564,40	94.818,36	331,86
L575	VALFLORIANA	338,36	439,87	73.897,82	258,64
L588	VALLARSA	279,11	362,84	60.957,62	213,35
L678	VARENA	458,34	595,84	100.101,46	350,36
L697	VATTARO	444,44	577,77	97.065,70	339,73
L769	VERMIGLIO	274,31	356,60	59.909,30	209,68
L800	VERVO'	381,14	495,48	83.240,98	291,34

L821	VEZZANO	563,24	732,21	123.011,62	430,54
L886	VIGNOLA-FALESINA	422,09	548,72	92.184,46	322,65
L893	VIGO DI FASSA - VICH	617,21	802,37	134.798,66	471,80
L903	VIGO RENDENA	476,05	618,87	103.969,32	363,89
L896	VIGOLO VATTARO	542,46	705,20	118.473,26	414,66
L910	VILLA AGNEDO	380,03	494,04	82.998,55	290,49
L957	VILLA LAGARINA	394,88	513,34	86.241,79	301,85
M006	VILLA RENDENA	437,39	568,61	95.525,98	334,34
M113	VOLANO	353,15	459,10	77.127,96	269,95
M142	ZAMBANA	350,65	455,85	76.581,96	268,04
M173	ZIANO DI FIEMME	464,12	603,36	101.363,81	354,77
M198	ZUCLO	429,92	558,90	93.894,53	328,63
	INTERA PROVINCIA	463,83	602,98		354,55

Tabella C
Riferimento delle spese inerenti il bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015-2017
(articolo 79)

articolo	descrizione	capitolo	unità previsionale di base
1	Accantonamento per neutralità fiscale IMIS	203000	20.5.120
13	Fondo di solidarietà comunale (IMIS)	203000 994645	20.5.120 Partite di giro
14	Oneri per la neutralità delle agevolazioni fiscali non discrezionali per i comuni	205150	20.5.210
16	Agevolazioni a favore dei titolari di reddito da pensione	954130	95.5.210
17	Contributi da utilizzare in compensazione	612870	61.12.210
18 comma 8	Utilizzo dei fondi di garanzia per interventi realizzati mediante strumenti di partenariato pubblico e privato	612860	61.12.210
18 comma 9	Possibilità di erogare, attraverso il credito d'imposta, le somme spettanti ai soggetti che hanno realizzato interventi mediante partenariato pubblico e privato	612870	61.12.210
18 comma 11	Realizzazione di interventi della Provincia mediante strumenti di partenariato pubblico e privato	151960 908560	15.5.120 90.15.210
22	Estinzione anticipata dei mutui dei Comuni	908260 908460	90.10.290 90.10.295
23	Anticipo di somme dovute a titolo di contributo annuo da parte degli istituti bancari	901150	90.5.110
29	Disposizioni in materia di personale	259500 259600-002 959500	25.90.110 25.90.120 15.90.110
30 commi 1 e 2	Disposizioni in materia di blocchi contrattuali	906040	90.10.190
30 comma 1 lettera f)	Assunzione personale per il funzionamento dell'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti (APAC)	959500	15.90.110
31 comma 4	Assunzione in apprendistato da parte della Provincia	959500	15.90.110
33 comma 2	Risarcimento responsabilità civile nei confronti di terzi dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari	441000-001	44.5.110
34	Attivazione di forme di collaborazione della Provincia con il Centro servizi Volontariato (CSV) per lo svolgimento di attività di interesse comune rientranti nei rispettivi ambiti	402150	40.5.120
35	Attivazione di una copertura assicurativa al fine di sostenere il tutore di minori nello svolgimento dei propri compiti	401000-001	40.5.110
38	Buoni di servizio per acquistare servizi di baby-sitter per madri lavoratrici fino al terzo anno del bambino	256800-003	25.30.210
45	Utilizzo di operai del servizio bacini montani messi in cassa integrazione guadagni per lavoro stagionale, da adibire alla manutenzione ordinaria delle strade provinciali e statali	741150	74.5.110
51	Contributi ai comuni per l'installazione di impianti di videosorveglianza	205250	20.5.210
53	Interventi di recupero ambientale e del paesaggio	803570	80.20.210
54 comma 6	Rimborso ai comuni per le spese di ricovero temporaneo agli sfollati a seguito di calamità	808220	80.50.220
57 comma 5	Avvio del piano educativo trilingue	252700-003 252700-004	25.10.210 25.10.210

57 comma 8	Reclutamento docenti per potenziamento insegnamento in modalità "CLIL"	259600-001	25.90.120
62 comma 18	Aiuti alle imprese innovative in fase di avviamento	317000	31.10.220
62 comma 19	Aiuti per i diritti di proprietà industriale	612800	61.12.210
68	Disposizioni in materia di imposta provinciale di soggiorno	151600 615545 954130	15.5.120 61.22.215 95.5.210
70	Possibilità di accesso alle agevolazioni per interventi sul termalismo nell'ambito della legge provinciale n. 6 del 1999	612800 612870 612880 612900	61.12.210 61.12.210 61.12.215 61.12.220
71	Contributi a sostegno degli impianti sportivi di alto livello	358200	35.20.110
76	Fondo di garanzia per la promozione della locazione di immobili	652010	65.10.210
77	Alienazione patrimonio pubblico: contributi in favore di cooperative edilizie.	655520-2015 655520-2016	65.10.220 65.10.220
78	Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto dell'abitazione principale	654050	65.10.210

Tabella D
 Copertura degli oneri relativi al bilancio annuale 2015
 e pluriennale 2015-2017 (articolo 79)

(in migliaia di euro)

	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
1. <u>Oneri complessivi da coprire:</u>				
NUOVE O ULTERIORI SPESE AUTORIZZATE	412.081	140.148	2.484.156	246.694
Articolo 79 - Nuove autorizzazioni di spesa (vedi totale 1 della tabella B)	412.081	140.148	2.484.156	246.694
MINORI ENTRATE	250	250	250	250
Articolo 15 - Disposizioni in materia di agevolazioni IRAP	250	250	250	250
TOTALE DEGLI ONERI DA COPRIRE	412.331	140.398	2.484.406	246.944

	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
2. <u>Mezzi di copertura:</u>				
RIDUZIONI DI SPESE	268.321	140.398	301.725	97.675
Articolo 79 - Quota riduzioni autorizzazioni di spesa (vedi totale 2 della tabella B)	268.321	140.398	301.725	97.675
QUOTA MAGGIORI ENTRATE	144.010	0	2.182.681	149.269
TOTALE MEZZI DI COPERTURA	412.331	140.398	2.484.406	246.944

Per gli esercizi finanziari successivi si provvede secondo le previsioni dal bilancio pluriennale della Provincia

Tabella E
Finanza locale (articolo 79)

	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
SPESE CORRENTI			
a) trasferimenti destinati a spese di funzionamento e di gestione dei servizi	224.555.000	218.705.000	213.805.000
b) interventi d'informatizzazione in favore dei comuni	306.800	306.800	306.800
TOTALE SPESE CORRENTI	224.861.800	219.011.800	214.111.800
SPESE IN CONTO CAPITALE			
c) fondo per gli investimenti programmati dei comuni:			
1) in conto capitale;	8.980.431	10.000.000	10.000.000
2) in conto annualità	27.282.491	32.100.191	42.845.291
d) fondo per gli investimenti di rilevanza provinciale:			
1) in conto capitale;			48.970.000
2) in conto annualità	61.643.200	71.720.300	61.024.570
e) assegnazioni a Cassa del Trentino s.p.a. per l'estinzione di mutui	6.491.377	6.491.377	6.491.377
f) fondo ammortamento mutui	1.047.892	780.883	450.867
g) progetto connettività a banda larga	0	0	0
h) interventi anticrisi:			
1) in conto capitale - interventi di manutenzione ambientale;			
2) in conto annualità	542.880	542.880	542.880
i) fondo sviluppo locale	0	683.800	683.800
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	105.988.271	122.319.431	171.008.785
TOTALE COMPLESSIVO	330.850.071	341.331.231	385.120.585